

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**(SEZ. II CIVILE – G. I. Dott. Corrado Cartoni – R.G. n. 26468/2023)**

**MEMORIA EX ART. 171 TER c.p.c. n. 1**

Nell'interesse di **GREENPEACE Onlus, RECOMMON APS,** [REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Gariglio, Matteo Ceruti e Marco Casellato

- attori -

**contro**

**ENI S.p.A.**, con gli avvocati Monica Colombera, Sara Biglieri, Cecilia Carrara, Federico Vanetti e Stefano Parlatore

**e**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato (CT 19817/2023 Avv. Anna Collabolletta ed Avv. Stefano Lorenzo Vitale)

**e**

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA**, con gli avvocati Andrea Zoppini e Giacinto Parisi,

- convenuti -

@@@@@@@@

**INDICE**

**SUL FATTO**

- La complessità del fenomeno del riscaldamento globale
- Gli scenari globali di decarbonizzazione
- La strategia di decarbonizzazione di Eni
- Sul Carbon Capture, Utilization and Storage (“CCUS”)

**SULLA PARTE IN DIRITTO**

**Introduzione**

**A. Sulle costituzioni dei convenuti**

**A.1 Inesistenza della costituzione di Cassa Depositi e Prestiti SPA per difetto di rappresentanza in capo al soggetto che ha conferito la procura ai difensori con conseguente inesistenza della stessa**

a) La costituzione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

a1) Il potere di rappresentanza nelle società di capitali

a2) I poteri dell'Amministratore delegato risultanti dalle norme statutarie

a2.1) Il potere di “promuovere, rinunciare e transigere le liti, ...” (art. 23, comma 2 lett. b) dello statuto) non comprende il potere di “resistere” alle liti; il potere di nomina dei difensori è circoscritta ai poteri sostanziali attribuiti all'Amministratore delegato

a3) La mancanza di titolarità in capo all'Amministratore delegato di poteri sostanziali in relazione all'oggetto della domanda

## **B. Sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali**

### **B.1 Sul presunto difetto di giurisdizione**

B.1.1 Sul preteso difetto assoluto di giurisdizione per presunta invasione della sfera legislativa-esecutiva e/o delle scelte imprenditoriali

B.1.2 Sul preteso difetto di giurisdizione del giudice italiano

B.1.3 Ancora sul presunto difetto di giurisdizione: la tesi del MEF della non giustiziabilità dell'Accordo di Parigi in assenza di una legge di attuazione

### **B.2 La legittimazione attiva degli attori**

B.2.1 Le associazioni

In particolare: sulle eccezioni relative alla legittimazione attiva di ReCommon

B.2.2 I privati

### **B.3 La legittimazione passiva dei convenuti**

B.3.1 Eni

B.3.2 Ministero dell'Economia e Finanze

B.3.3 Cassa Depositi e Prestiti

B.3.4 Sulla richiesta di MEF e di CDP di essere estromessi dal processo

### **B.4 Sulla presunta prescrizione**

**C. Sulla responsabilità aquiliana ai sensi del combinato disposto dell'art. 2043 c.c., artt. 2 e 8 CEDU e artt. 2 e 7 Carta di Nizza (come interpretati in conformità ai riformati artt. 9 e 41 Cost.)**

**C.1. L'antigiuridicità della condotta dei convenuti: la condotta illecita di Eni**

**C.2 Il nesso di causa e l'attribution science**

**C.3 L'elemento psicologico**

**D. La responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c.**

**D.1 Sulla responsabilità ex art. 2050 c.c.**

**D.2 Sulla responsabilità ex art. 2051 c.c.**

**E. Sulla corresponsabilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti**

**F. La fondatezza della domanda ex artt. 2058 c.c. e 614 bis c.p.c.**

## **SUL FATTO**

Premettendo che nell'atto di citazione sono già contenute tutte le argomentazioni sufficienti per dimostrare la fondatezza nel merito della presente azione, pare doveroso effettuare alcune ulteriori precisazioni a seguito delle infondate contestazioni delle controparti nelle rispettive e omologhe comparse di costituzione e risposta, rimandando per gli approfondimenti alle consulenze tecniche di parte che si producono nei termini previsti dal codice e che per evidenti ragioni di economia processuale non si riportano integralmente nella presente memoria.

## **La complessità del fenomeno del riscaldamento globale**

Si replica succintamente e puntualmente ai principali paragrafi della comparsa di costituzione e risposta di ENI.

Pagina 14, §45, *"Il gas naturale, pur contribuendo alle emissioni di CO<sub>2</sub>, ha una minor impronta carbonica tanto da essere stato incluso nelle fonti c.d. sostenibili ai fini della*

*generazione elettrica ammesse dalla tassonomia UE definita con il Regolamento UE 2022/1214, a condizione che rispetti determinati parametri emissivi e sia utilizzato per sostituire fonti fossili a maggiore impronta carbonica quali carbone e olio combustibile”.*

La citata tassonomia europea, che definisce quali vanno considerati come investimenti “verdi”, include solamente la produzione elettrica da gas fossile con determinate condizioni molto stringenti, ma non include l'estrazione e il trasporto di gas fossile, che sono il core business di Eni, proprio perché questi generano pericolose emissioni climalteranti, incluse quelle di metano.

Il gas di origine antropica rappresenta il 20 per cento circa delle emissioni globali. Inoltre, le cosiddette emissioni "fuggitive" di metano hanno un potenziale di riscaldamento globale ben 80 volte superiore a quello della CO2 nei primi 20 anni di persistenza in atmosfera<sup>1</sup>.

Pagina 16, §49, *“Si tratta quindi di emissioni [SCOPE 3] che sono solo indirettamente controllabili dalle aziende petrolifere, ivi inclusa quindi Eni, poiché dipendono dall'utilizzo di combustibili fossili in una pluralità di usi finali”.*

Tale affermazione è falsa perché è la stessa Eni ad aver preso l'impegno di riduzione su scope 3 come detto anche al §55: *“È bene infatti sottolineare che gli impegni di Eni non sono limitati alla riduzione delle emissioni c.d. scope 1 e 2, ma si estendono anche alle emissioni scope 3 prevedendo azioni concrete per il raggiungimento del Net Zero con riferimento alla totalità delle emissioni”.*

Come si evince anche dalla relazione a firma dei professori Heede e Grasso, che si produrrà nei termini del codice, si comprende che al di là del fatto che Eni stessa quando parla dei suoi obiettivi di neutralità carbonica (*net zero*) fa esplicitamente riferimento alle emissioni Scope 3 (<https://www.eni.com/it-IT/net-zero.html>), ci sono alcune solide ragioni scientifiche per includere le emissioni associate alla combustione downstream dei prodotti fossili quando impiegati come inteso (cioè le emissioni Scope 3) fra quelle imputabili a Eni.

La prima è che Eni era a conoscenza del pericolo climatico associato all'uso dei propri prodotti da lungo tempo, almeno dai primi anni '70 come il recente rapporto di ReCommon Greenpeace 'Eni Sapeva', che verrà prodotto nei termini di legge, testimonia. Inoltre, la stessa appartenenza di Eni a IPIECA (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association), una associazione internazionale delle compagnie petrolifere che a partire dagli anni '80 ha coordinato una campagna globale per screditare la scienza del clima e indebolirne la politica,<sup>2</sup> rafforza ulteriormente questa evidenza.

Per altro verso, l'esclusione delle emissioni Scope 3 è perfettamente funzionale a una potente falsa narrativa di gran parte dell'industria petrolifera, cioè che “è colpa dei consumatori”, di tutti noi, perché attraverso le scelte che facciamo, siamo noi a determinare la domanda di combustibili fossili.

---

<sup>1</sup>

<https://www.catf.us/it/2022/04/noaa-analysis-finds-surge-atmospheric-methane-highlighting-urgent-need-emissions-reductions/>  
<sup>2</sup> Bonneuil, C., Choquet, P. L., & Franta, B. (2021). Early warnings and emerging accountability: Total's responses to global warming, 1971–2021. *Global Environmental Change*, 71, 102386.

Scaricando le emissioni associate all'uso dei combustibili fossili esclusivamente sui consumatori (cioè non includendo le emissioni Scope 3), l'industria petrolifera si presenta come un semplice fornitore di un prodotto che serve a soddisfare una domanda preesistente.

Ma questa è una distorsione narrativa che ignora un fatto evidente: le scelte di consumo sono vincolate da un complesso contesto socio-politico, normativo, materiale e infrastrutturale, oltre che da potenti interessi economici che continuano a promuovere l'uso di combustibili fossili. Semplicemente, non tutti possono permettersi di comprare un'auto elettrica o di installare pannelli fotovoltaici sul tetto della propria casa, perché ciò oggi, purtroppo, non è ancora alla portata di ogni tasca. Questa retorica individualista è in larga misura una conseguenza di decenni di propaganda dell'industria petrolifera. Attraverso questa narrazione ingannevole, le grandi compagnie hanno fatto dei cambiamenti climatici una questione individuale, rinchiudendo i consumatori in una sorta di "trappola del sacrificio personale" strumentalmente finalizzata alla ricerca della virtù personale in campo ambientale, quando invece la questione è strutturale, in gran parte costruita proprio dall'industria petrolifera, e alimentata dalla sua incessante attività di disinformazione e di lobbying.

Di sicuro, con un utile netto di 20 miliardi di euro nel solo 2022 Eni si può permettere molte più azioni virtuose di tutti i cittadini italiani considerati nel loro complesso investendo così maggiormente per cambiare il suo business fuori dal fossile e fare così in modo che le tecnologie sostenibili siano maggiormente diffuse e conseguentemente diminuisca anche il prezzo di queste in seguito ad una maggiore offerta.

Pagina p.17 §50, *“qualora Eni dovesse essere costretta a rivedere la propria strategia di decarbonizzazione industriale nei termini ideologici e peraltro del tutto generici richiesti dalle controparti - e quindi con modalità e tempistiche drastiche e radicali, che non garantiscano la tutela della sicurezza e della equità energetica che, come si dirà, sono alla base di una giusta transizione - potrebbero esservi gravissime ripercussioni sull'intera collettività”*.

Eni vende solo metà del suo gas in Italia e non è l'unico fornitore di gas nel paese. Atteggiamento contraddittorio di Eni che da un lato rivendica di essere azienda privata e che, quindi, la responsabilità di politica energetica e della transizione è del governo italiano, e dall'altro afferma di avere un ruolo pubblico per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici del paese. Va da sé, dunque, che Eni dovrebbe avere almeno una responsabilità pari a quella del governo circa la politica climatica del paese.

Pagina 17, §51 *“la strategia di riduzione di tale tipologia di emissioni è condizionata in larga misura anche da azioni volte ad incidere sulla riduzione della domanda da parte dei consumatori - e quindi di competenza esclusiva di governi e decisori politici nell'ambito di politiche macro-economiche - o dalle abitudini dei consumatori stessi”*

Ma Eni esercita un'influenza molto forte sul governo italiano, tramite documentata attività sistematica di lobbying e addirittura un protocollo tra l'Eni e il ministero degli Affari Esteri italiano che permette al gigante petrolifero italiano di stanziare i propri uomini presso il dicastero per un periodo illimitato di tempo. Il tutto per facilitare un "raccordo" tra l'azione diplomatica italiana e gli interessi dell'azienda.<sup>3</sup>

Pagina 18, §53, *“l'atto di citazione dà quindi atto che le emissioni scope 3, su cui Eni non può*

---

<sup>3</sup> <https://www.recommon.org/tutti-gli-uomini-del-ministero/>

*intervenire (se non in maniera indiretta, minimizzando l'impatto emissivo dei propri prodotti), sono di gran lunga superiori alla quantità di emissioni riferibili a scope 1 e 2”.*

Tale affermazione è falsa poiché Eni deve e può agevolmente intervenire anche sulla riduzione delle emissioni scope 3 trasformando il suo business verso le energie rinnovabili e fuori dal fossile, favorendo una elettrificazione dei consumi e così riuscendo parimenti a fornire energia necessaria per servizi vitali dell'Italia e non solo.

Pagina 18, §54, *“tale metodologia equivale ad un approccio virtuoso, sulla cui base Eni ha deciso di considerare nelle emissioni scope 3 non solo la catena distributiva e del valore di prodotti di origine Eni, bensì anche dei prodotti di terzi commercializzati da Eni”.* Per questo motivo, come ammesso da Eni stessa, le emissioni scope 3 vengono anche attribuite alla società ritenendo valida la sua metodologia di calcolo. In particolare, consulenza a firma del prof. Domenico Gaudioso, che si produrrà nei termini: *“Le emissioni dichiarate dall'ENI, ad esempio nel documento “ENI for 2022 – Performance di sostenibilità”<sup>4</sup> rientrano tra gli indicatori definiti dai “Sustainability Reporting Standard” del Global Reporting Initiative, secondo l'aggiornamento dei GRI Universal e del Sector Standard Oil & Gas pubblicati nel 2021 e considerando i 10 Principi del Global Compact. In particolare, le stime delle emissioni dei gas-serra sono coerenti con le linee-guida definite dal GHG Protocol<sup>5</sup>, una iniziativa congiunta del World Business Council for Sustainable Development e di World Resources International lanciata nel 1998 per fornire alle organizzazioni pubbliche e private di tutto il mondo gli strumenti, le linee guida e gli standard contabili necessari per misurare e gestire le emissioni di gas climalteranti.*

*Le stime prodotte sulla base del GHG Protocol sono assolutamente confrontabili con quelle fornite attraverso l'uso delle linee-guida IPCC, dal momento che le metodologie di stima e i fattori di emissione utilizzati sono gli stessi. A differenza di quanto previsto dalle linee guida dell'IPCC, il GHG Protocol prende in considerazione non solo le emissioni dirette, provenienti da fonti proprie dell'organizzazione, ma anche quelle indirette, generate dalle attività svolte dall'organizzazione, ma la cui fonte proviene da altre organizzazioni.*

*Coerentemente con il GHG Protocol, ENI considera quindi le tipologie di emissioni scope 1, 2 e 3”.*

Pagina 19, §58, *“gli attori tentano di suggestionare il lettore con ardite comparazioni tra l'impronta climatica di Eni e quella dello Stato italiano”.*

Il riscaldamento globale ed i cambiamenti climatici sono un fenomeno globale e, quindi, non conta dove queste emissioni vengono prodotte sicché il contributo al riscaldamento globale di Eni, che opera globalmente, sarà necessariamente legato a tutte le sue emissioni ovunque esse avvengano.

Allo stesso tempo gli inventari delle emissioni nazionali si basano su metodologie validate a livello IPCC mirate ad evitare un doppio conteggio delle emissioni tra i vari paesi, da cui l'esclusione delle emissioni indirette se prodotte all'estero. Quindi il paragone tra le emissioni di Eni e quelle dell'Italia è assolutamente valido. Ciò detto è ancora più importante focalizzarsi

---

<sup>4</sup> ENI, ENI for 2022 – Performance di sostenibilità.

<sup>5</sup> WBCSD/WRI GHG Protocol Initiative, A Corporate Accounting and Reporting Standard, <https://www.wbcsd.org/Programs/Climate-and-Energy/Climate/Resources/A-corporate-reporting-and-accounting-standard>

sulle emissioni storiche cumulate di Eni, come analizzato dal professor Heede nella sua consulenza.

Pagina 22, §62, *“elemento centrali di una giusta transizione energetica, che contemperi i diversi interessi coinvolti e tenga conto realisticamente dei costi e della fattibilità tecnica del processo, sia la **gradualità** del passaggio e della riconversione dalle fonti fossili climalteranti verso altre fonti energetiche, perché una transizione energetica troppo rapida e radicale comporterebbe rischi sociali ed economici enormi, lasciando la maggior parte del mondo, in particolare i Paesi a basso o bassissimo reddito specialmente in Africa e Asia, senza un accesso economico e affidabile all’energia”*.

Le affermazioni alla COP29 del segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, in rappresentanza di tutte le nazioni del pianeta, affermano il contrario.

Alla vigilia della 28ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28) a Dubai, il Segretario generale dell’Onu António Guterres ha invitato la comunità internazionale a uscire dal "ciclo mortale" del riscaldamento globale e dello scioglimento dei ghiacci ai poli. *"I leader devono agire per limitare l'aumento della temperatura globale a un grado e mezzo, proteggere le persone dal caos climatico e porre fine all'era dei combustibili fossili"*, ha dichiarato Guterres.<sup>6</sup> Inoltre, di fronte allo stallo negoziale al vertice sul clima, lo stesso Guterres ha affermato che *“siamo sull’orlo del disastro climatico”* per esortare i governi a raggiungere un risultato ambizioso.<sup>7</sup>

Pagina 22, §67, *“né la attribution science né più propriamente la source attribution ad oggi consentono di individuare se, e in quanta parte, gli effetti dei cambiamenti climatici siano attribuibili a Eni, né in che misura - neppure pro quota - i cambiamenti climatici siano stati determinati dall’attività di Eni”*.

Anche tale affermazione non è veritiera ed è smentita dai documenti, in particolare le consulenze tecniche di parti attrici. In ogni caso è bene ribadire che l’attribution science consente di individuare le emissioni storiche di Eni fino ad oggi e di attribuire pro-quota i cambiamenti climatici determinati dell’attività di Eni. In particolare, per replicare alla relazione del consulente di ENI, Bocchiola, secondo cui *“... La dipendenza non proporzionale degli effetti porta a poter suggerire che non vi sia una connessione diretta e proporzionale tra entità delle emissioni ed effetti e che sia potenzialmente discutibile il criterio secondo cui lo studio delle responsabilità climatiche debba essere condotto in base ad un potenziale ordine di priorità basato sulle quantità di emissioni (equivalenti), ma altri criteri devono essere considerati, quali ad esempio il periodo storico e la sequenza delle emissioni stesse nel tempo ed in generale, lo specifico tipo di emissione ed il relativo potere climalterante”* si deve rilevare quanto segue.

Il ragionamento sviluppato da Bocchiola implica che le emissioni storiche calcolate sull’orizzonte temporale di Heede 1854-2010 siano fuorvianti perché in questo lungo periodo sarebbero cambiati o non sarebbero più attendibili molti fattori.

---

6

[https://www.ansa.it/europa/notizie/qui\\_europa/2023/12/01/cop28-lue-si-impegna-a-eliminare-i-combustibili-fossili-e-a-triplicare-le-energie-rinnovabili\\_3a4c137c-68ac-4790-82f1-43ccdb2121e9.html](https://www.ansa.it/europa/notizie/qui_europa/2023/12/01/cop28-lue-si-impegna-a-eliminare-i-combustibili-fossili-e-a-triplicare-le-energie-rinnovabili_3a4c137c-68ac-4790-82f1-43ccdb2121e9.html)

7 <https://askanews.it/2023/12/11/guterres-alla-cop28-siamo-sullorlo-del-disastro-climatico-serve-una-svolta/>

In realtà sempre sulla base dell'ultima pubblicazione del Carbon Major dataset di Heede – nel caso di Eni aggiornata al 2022 – dataset su cui si basa anche il suo lavoro del 2014, la inaffidabilità e la non attendibilità di questi fattori verrebbero di fatto annullate da un orizzonte temporale più abbreviato come può essere quello 1988-2022. Più specificatamente il 1988, anno della testimonianza al Congresso americano sulla relazione fra combustibili fossili e cambiamento climatici del climatologo NASA James Hansen, è concordemente ritenuto nella letteratura scientifica il più condiviso punto di partenza per misurare le emissioni cumulate, e quindi la responsabilità storica, dei principali emettitori. In questo senso le emissioni cumulate Eni 1988-2022 ammontano a 7.202 MtCO<sub>2</sub>: una quantità enorme in termini assoluti e percentuali, che avvalora ulteriormente l'utilità del ricorso alla prospettiva della responsabilità storica.

Ciò detto, Richard Heede nel suo recente approfondimento realizzato per gli attori, che si alleggerà, ha considerato in dettaglio le emissioni cumulate di Eni sin dal 1953 (anno della nascita formale della società) al 2022. Queste ammontano a 9.069 MtCO<sub>2</sub>.

Pagina 23, §68, “*Non è nemmeno vero quanto affermato dagli attori circa il fatto che “l’IPCC ha fatto propria l’attribution science”.*”

L’attribution science è una scienza ed i lavori sono peer reviewed al più alto livello internazionale. L’IPCC ha il ruolo di rappresentare qual è il consenso nella comunità scientifica in materia climatica (come riconosciuto da Eni in §106 p.34), ma non di validare i risultati della ricerca scientifica, processo che avviene tramite il referaggio delle più importanti e rigorose riviste scientifiche internazionali.

In ogni caso l’IPCC fa riferimento ai lavori dell’attribution science nei suoi report.

L’IPCC aggrega con cadenza circa quinquennale la letteratura scientifica ‘peer-reviewed’ (referata) sui cambiamenti climatici per sviluppare dei rapporti generali che abbiano solidità scientifica a rilevanza per il policy-making. Il lavoro di Heede fa proprio parte di quella letteratura scientifica referata su cui si basano i rapporti dell’IPCC: è stato, infatti, pubblicato sulla rivista scientifica interdisciplinare più ‘antica’ (1977) e verosimilmente più prestigiosa sui cambiamenti climatici, *Climatic Change* (IF 2022: 4,8). Quindi è un lavoro fondato dal punto di vista scientifico, proprio perché è stato sottoposto a un processo di referaggio lungo, ampio e condiviso.

Il lavoro del professor Heede è ampiamente riconosciuto nella comunità scientifica internazionale come riferimento paradigmatico per attribuire le emissioni serra alle principali fonti industriali (sostanzialmente industria dei combustibili fossili e del cemento)<sup>8</sup>. Il punto

---

<sup>8</sup> Questi sono i principali lavori scientifici dell’autore in materia di attribuzione all’industria e responsabilità dell’industria per le emissioni serra, estratti dal database SCOPUS; fra l’altro noto che Heede è coautore degli studi di attribution science che la relazione del Prof. Bocchiola cita (specificamente anche al punto 6.5, per esempio):

*LISTA AGGIORNATA AL 12 December 2023*

- Grasso M., Heede R. ‘Time to pay the piper: Fossil fuel companies’ reparations for climate damages’ (2023) *One Earth*, 6 (5), pp. 459 – 463.
- Rekker S., Chen G., Heede R., Ives M.C., Wade B., Greig C. ‘Evaluating fossil fuel companies’ alignment with 1.5 °C climate pathways (2023) *Nature Climate Change*, 13 (9), pp. 927 – 933.
- Heede R. ‘Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854-2010’ (2014) *Climatic Change*, 122 (1-2), pp. 229 – 241.
- Frumhoff P.C., Heede R., Oreskes N. ‘The climate responsibilities of industrial carbon producers’ (2015) *Climatic Change*, 132 (2), pp. 157 – 171.
- Heede R., Oreskes N., ‘Potential emissions of CO<sub>2</sub> and methane from proved reserves of fossil fuels: An alternative analysis’ (2016) *Global Environmental Change*, 36, pp. 12 – 20.

centrale della relazione centrale di Heede è che “l’incremento termico [e delle altre variabili esaminate negli studi di attribution science citati in questo punto] attribuito ad ENI,  $\delta\Delta GMST_{Eni}$  abbia un significato modellistico chiaro, ma un valore nei fatti irrilevante rispetto alla effettiva capacità di valutare su scala globale variazioni termiche. In sintesi, ove mai tale incremento avvenisse, sarebbe del tutto improbabile (forse impossibile) valutarne l’esistenza in modo significativo. Altresì è da valutare se tale differenza sarebbe mai percepita in maniera sensibile”.

Più in generale, rispetto alla questione della responsabilità causale del soggetto le cui attività hanno prodotto le dinamiche delle variabili considerate – questione centrale per quanto riguarda l’azione legale cui la relazione del Prof. Bocchiola fa riferimento – non sembra avere validità scientifica un argomento che fa leva sulla non percettibilità/significatività di tali dinamiche. Dinamiche che potranno essere non percettibili/significative, ma che nondimeno ‘esistono’ a differenza di quanto sembra suggerire l’autore e che, pertanto, determinano una responsabilità causale di chi le ha prodotte – e in molti casi anche una responsabilità morale e giuridica, dolosa, qualora tale soggetto, come nel caso di specie, sia a conoscenza delle implicazioni delle proprie azioni e le compie volontariamente.

Per quanto concerne poi l’assunto del consulente di Eni Bocchiola secondo cui non vi sarebbe connessione diretta fra emissioni e loro impatti non è possibile non essere in disaccordo con essa poiché la stragrande maggioranza della letteratura scientifica – da tempo postula una stretta connessione diretta fra emissioni, riscaldamento globale e impatti. Ex multiis si citano gli scritti di:

- Allen, M. R., Frame, D. J., Huntingford, C., Jones, C. D., Lowe, J. A., Meinshausen, M., & Meinshausen, N. (2009). Warming caused by cumulative carbon emissions towards the trillionth tonne. *Nature*, 458(7242), 1163-1166.
- Matthews, H. D., Gillett, N. P., Stott, P. A., & Zickfeld, K. (2009). The proportionality of global warming to cumulative carbon emissions. *Nature*, 459(7248), 829-832.

Questa evidenza è anche centrale nel Quinto e Sesto Rapporto di Valutazione (AR5 e AR6) dell’IPCC, spesso citati nella relazione del Prof. Bocchiola:

- Collins et al. in *Climate Change 2013: The Physical Science Basis* (eds Stocker, T. F. et al.) (IPCC, Cambridge Univ. Press, 2013).
- Canadell, J. G. et al. in *Climate Change 2021: The Physical Science Basis* (eds Masson-Delmotte, V. P. et al.) (IPCC, Cambridge Univ. Press, 2021)”

### **Gli scenari globali di decarbonizzazione.**

A pagina 32, §97-99, Eni afferma che gli scenari “Sono una rappresentazione di un futuro che guarda alle conseguenze di specifici comportamenti e determinate azioni”; “l’IEA definisce lo scenario di decarbonizzazione come ‘uno dei percorsi per raggiungere [tale] obiettivo’, precisando che “ci sono molte possibili traiettorie per raggiungere zero emissioni nette di CO2

- 
- Licker R., Ekwurzel B., Doney S.C., Cooley S.R., Lima I.D., Heede R., Frumhoff P.C. ‘Attributing ocean acidification to major carbon producers’ (2019) *Environmental Research Letters*, 14 (12), art. no. 124060.
  - Ekwurzel B., Boneham J., Dalton M.W., Heede R., Mera R.J., Allen M.R., Frumhoff P.C. ‘The rise in global atmospheric CO2, surface temperature, and sea level from emissions traced to major carbon producers’ (2017) *Climatic Change*, 144 (4), pp. 579 – 590.



*a livello globale entro il 2050 e molte incertezze che riguardano ciascuna di esse; lo Scenario IEA è di conseguenza una traiettoria, non la traiettoria verso net zero".*

Tale affermazione non è veritiera.

Uno scenario, infatti, non è una previsione fatta da un cartomante, ma una modellizzazione di come sarà il futuro in base a un determinato insieme di obiettivi e ipotesi di fondo. Sebbene lo scenario Net Zero Emissions (NZE) dell'Agenzia Internazionale dell'Energia non sia unico, è ampiamente considerato un riferimento nel settore energetico. Lo scenario NZE è l'unico scenario dell'Agenzia che ha il 50% di possibilità di mantenere il riscaldamento globale al di sotto della soglia di 1,5°C con un overshoot basso o nullo.<sup>9</sup>

Altri scenari possono essere utilizzati per definire piani di transizione pertinenti, ma gli scenari con traiettorie di riduzione dei combustibili fossili meno ambiziose si traducono in una maggiore dipendenza dalle emissioni negative a parità di risultato climatico, oppure in un aumento delle emissioni di gas serra che spingono il limite di 1,5°C fuori portata.

Gli scenari dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) si basano sul Modello Globale per l'Energia e il Clima<sup>10</sup>, che *"è ora lo strumento principale utilizzato per generare scenari dettagliati a lungo termine settore per settore e regione per regione in tutte le pubblicazioni dell'IEA"*. Gli scenari sono quindi specifici per settore energetico e area geografica: esattamente il contrario di ciò che afferma ENI.

Per quanto riguarda la produzione, lo scenario può anche essere applicato direttamente alle aziende: poiché, secondo l'IEA, non sono necessari nuovi giacimenti di petrolio e gas, ad eccezione di quelli che hanno ottenuto la decisione finale d'investimento prima della fine del 2021, le aziende del settore dovrebbero interrompere lo sviluppo di nuovi giacimenti e investire piuttosto nell'approvvigionamento di energia alternativa. La loro produzione di petrolio e gas dovrebbe quindi diminuire man mano che i loro giacimenti attualmente in produzione si esauriscono.

Per l'intensità di carbonio, nella sua analisi che si produrrà con la prossima memoria, Reclaim Finance fa riferimento al lavoro della Transition Pathway Initiative, un centro di ricerca che si occupa di analisi per la Climate Action 100+, un'altra iniziativa i cui requisiti di divulgazione sono seguiti da ENI. La TPI calcola, a partire dai dati IEA NZE e dallo scenario IPCC sulle emissioni di metano, la traiettoria dell'intensità di carbonio seguita dal settore energetico globale nel suo complesso in questo scenario. Questa traiettoria viene poi utilizzata per confrontare gli obiettivi di decarbonizzazione delle aziende energetiche e valutare l'allineamento del loro portafoglio con i requisiti di transizione.

Poiché l'ENI è una azienda internazionale e i dati da questa pubblicati non sono sufficientemente granulari per distribuire e analizzare l'intensità di carbonio delle sue attività per regione, l'intensità di carbonio globale viene utilizzata come migliore approssimazione. Inoltre, poiché la stragrande maggioranza delle attività dell'ENI è legata ai combustibili fossili, l'azienda dovrà sviluppare fonti di energia alternative, cosa che sta già facendo, anche se il ritmo di sviluppo è troppo lento. Di conseguenza, ENI, in quanto azienda multienergetica, non

---

<sup>9</sup> WEO 2023 p.159: "Nello scenario NZE, l'aumento della temperatura raggiunge un picco appena inferiore a 1,6 °C intorno al 2040 prima di scendere a circa 1,4 °C nel 2100".

<sup>10</sup> <https://www.iea.org/reports/global-energy-and-climate-model>

può essere analizzata attraverso il prisma di uno specifico settore energetico. L'intensità di carbonio a livello di settore energetico è la metrica più adeguata da considerare.

Pagina 35, §111, *“l'atto di citazione riporta un'affermazione della IEA secondo la quale “nessun investimento andrebbe realizzato in nuovi progetti legati a combustibili fossili”. Nella realtà l'IEA si limita a osservare che, sulla base della traiettoria della domanda ipotizzata nello scenario Net Zero, non si prevede la necessità di nuovi investimenti e che, al contrario, “sono necessari continui investimenti nelle risorse esistenti”.*

Reclaim Finance evidenzia la scorrettezza anche di queste considerazioni di ENI. Lo scenario IEA NZE è uno scenario «normativo», ovvero, a differenza degli scenari STEPS e APS, si pone l'obiettivo di raggiungere emissioni nette zero dal settore energetico entro il 2050 e di mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C entro il 2100. La traiettoria della domanda di combustibili fossili in questo scenario non è, quindi, semplicemente ipotizzata, ma è il risultato dello sviluppo previsto di alternative per sostituire i combustibili fossili nel sistema energetico e per rallentare la crescita dei consumi energetici.

Come ogni scenario, anche quello dell'IEA NZE non è prescrittivo: mostra un possibile futuro a seconda degli obiettivi e delle ipotesi. Tuttavia, pur descrivendo diversi futuri, gli scenari climatici convergono tutti su un punto comune: quali sono i budget di carbonio rimanenti per mantenere il riscaldamento globale a lungo termine al di sotto della soglia di 1,5°C.

Nello scenario IEA NZE, il riscaldamento globale supera la soglia di 1,5°C intorno al 2040 e si attesta appena al di sotto di 1,5°C nel 2100, mostrando che quasi tutto il budget di carbonio è consumato in questo possibile futuro. Di conseguenza, qualsiasi investimento aggiuntivo in nuovi asset petroliferi e di gas si tradurrà in asset incagliati (*stranded assets*) da dismettere dopo pochi anni di operatività, o in emissioni aggiuntive che danneggeranno ulteriormente il clima o rafforzeranno la nostra dipendenza da sistemi inefficienti a emissioni negative. Eni travisa malamente quanto affermato dall'IEA con il termine «risorse esistenti»: ossia, gli unici investimenti necessari, secondo lo scenario IEA NZE, riguardano i giacimenti già in produzione o che hanno avuto la loro FID (*Financial Investment Decision*) prima del 2022. Anche se altri scenari possono proporre traiettorie che mantengono il limite di 1,5°C di riscaldamento globale e mostrano una diminuzione meno brusca dell'uso dei combustibili fossili, di solito includono una maggiore fiducia, ad oggi infondata tecnicamente ed economicamente, nelle tecnologie a emissioni negative. L'affidamento a tecnologie non sperimentate su scala comporta quindi un rischio più elevato di incagli o di mancata transizione prima che il riscaldamento globale superi gli 1,5 °C. Aziende come l'ENI possono decidere di seguire tali scenari, ma questo mette a rischio il successo della transizione, mentre l'IEA menziona che *“il suo percorso verso le emissioni nette zero entro il 2050 è molto stretto”* e *“riduce al minimo la volatilità del mercato energetico e gli stranded asset”*.<sup>11</sup>

Pagina 35-36, §112-113, 115 *“Secondo Eni l'IEA sottolinea la necessità di effettuare nuovi investimenti nel settore della produzione di gas (upstream) nel contesto della crisi energetica”.*

Anche in questo caso il discorso è molto più complesso. Nuovi investimenti nel settore petrolifero e del gas, infatti, rimangono possibili: negli scenari dell'IEA sono previste spese in conto capitale (CAPEX) per la manutenzione per mantenere le infrastrutture attuali. Allo stesso

---


<sup>11</sup> <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>

modo, è possibile effettuare investimenti ambientali per migliorare i giacimenti di petrolio e gas e ridurre l'intensità di carbonio. Tuttavia, gli investimenti in nuovi giacimenti di gas (*upstream*) non sono ancora necessari nello scenario IEA NZE, nonostante il contesto energetico.

Per gli scenari NZE, APS e STEPS, il petrolio e il gas raggiungeranno il picco entro il 2030. Nello scenario APS, il petrolio e il gas dovranno essere ridotti in modo significativo e gli investimenti dovranno seguire un andamento simile. Questa riduzione dovrà essere molto più drastica nello scenario 1,5°C (NZE), dove non è necessaria alcuna nuova produzione di petrolio e gas e si richiede la chiusura anticipata dei giacimenti.

*"Anche i rischi di un eccesso di investimenti nei combustibili fossili si sono evoluti, ma in direzione opposta. Gli investimenti in petrolio e gas oggi sono significativamente più alti di quelli necessari nello scenario APS e quasi il doppio di quelli necessari nello scenario NZE (Figura 1.20). Ciò comporta il chiaro rischio di vincolare all'uso dei combustibili fossili e di rendere irraggiungibile l'obiettivo dei 1,5 °C. Tuttavia, tagliare semplicemente la spesa per il petrolio e il gas non porterà il mondo sulla strada dello Scenario NZE: la chiave è aumentare gli investimenti in tutti gli aspetti di un sistema energetico pulito per soddisfare la crescente domanda di servizi energetici in modo sostenibile."*<sup>12</sup>

**Figure 1.20** ▶ Average annual investment in fossil fuel supply historically and in 2030 by scenario



IEA. CC BY 4.0.

*Continued investment in fossil fuels is essential in each scenario, but variations in declining demand mean far less is needed in the APS and NZE Scenario*

Note: C & S America = Central and South America.

Questa affermazione dell'IEA riguardo all'urgenza di decarbonizzare l'offerta di energia – e non in via prioritaria la domanda - smentisce quanto dichiarato da Eni, ossia che (§115): *“la curva assume una riduzione dell'utilizzo di fonti fossili come conseguenza attesa di politiche pubbliche chiamate ad incidere sulla riduzione della domanda al fine di dirigerla a fonti alternative, quali l'energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti nucleari”*.

Gli scenari dell'IPCC e dell'IEA sono strumenti utili per anticipare le possibili evoluzioni del sistema energetico e il loro impatto sul clima e sono spesso utilizzati dalle aziende energetiche per costruire i propri piani strategici. Nonostante questi scenari descrivano il sistema energetico

<sup>12</sup> <https://iea.blob.core.windows.net/assets/42b23c45-78bc-4482-b0f9-cb826ae2da3d/WorldEnergyOutlook2023.pdf> p.50

a livello macro, il confronto con i piani delle aziende non è una pratica nuova. Poiché non esiste un coordinamento per garantire la diminuzione complessiva delle emissioni legate ai combustibili fossili, è responsabilità morale di ogni singolo attore del settore impegnato ad agire per il clima ridurre le proprie emissioni allo stesso ritmo, sviluppando e fornendo energia alternativa e a basso contenuto di carbonio al posto degli attuali combustibili fossili.

*ENI afferma che "la richiesta degli attori di imporre a Eni una riduzione delle emissioni al 2030 del 45% rispetto al 2020 non trovi alcun riscontro negli scenari internazionali di decarbonizzazione ex adverso richiamati e, in particolare, negli Scenari IPCC e nello Scenario IEA, nonché nelle prescrizioni dell'Unione Europea che, come indicato sopra, utilizza la base line (data di riferimento) del 1990"*

Così non è!

Nel rapporto SR15, l'IPCC indica che per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, le emissioni globali dovranno essere ridotte a molto meno di 35 Gt CO<sub>2</sub>e entro il 2030. L'IPCC sottolinea anche che la metà dei modelli utilizzati mostra che le emissioni globali dovrebbero essere ridotte tra 25 e 30 Gt CO<sub>2</sub>e nel 2030. Di conseguenza, limitare il riscaldamento globale a 1,5°C richiede una riduzione netta del 45% delle emissioni globali di CO<sub>2</sub> nel 2030 (fascia 40-60%) rispetto al 2010: *"Nei percorsi modellistici con overshooting nullo o limitato a 1,5°C, le emissioni nette globali di CO<sub>2</sub> di origine antropica diminuiscono di circa il 45% rispetto ai livelli del 2010 entro il 2030 (intervallo interquartile 40-60%), raggiungendo lo zero netto intorno al 2050 (intervallo interquartile 2045-2055). Per limitare il riscaldamento globale a meno di 2°C, le emissioni di CO<sub>2</sub> dovrebbero diminuire di circa il 25% entro il 2030 nella maggior parte dei percorsi (intervallo interquartile del 10-30%) e raggiungere lo zero netto intorno al 2070 (intervallo interquartile 2065-2080). Le emissioni non CO<sub>2</sub> nei percorsi che limitano il riscaldamento globale a 1,5°C mostrano riduzioni profonde, simili a quelle dei percorsi che limitano il riscaldamento a 2°C. (alta confidenza)".*<sup>13</sup>

Tale raccomandazione su base scientifica è stata recentemente ribadita e rafforzata nel Rapporto AR6 Working Group III del 2023 (meno 48% al 2030 con riferimento ad una baseline del 2019).<sup>14</sup> Da cui è plausibile ed anche conservativo, rispetto a ciò che la migliore scienza disponibile effettivamente richiede e ai principi di equità (principio delle Responsabilità comuni ma differenziate e capacità rispettive), richiedere una riduzione del 45% al 2030 rispetto alla baseline del 2020 (anno per altro in cui le emissioni sono state sotto la media a causa dell'emergenza economica derivante dalla pandemia Covid-19).

ENI non può abdicare alla propria responsabilità di phase-out del petrolio e del gas affidandosi ad altri attori per accelerare il phase-out del carbone, anche alla luce di un principio di equità.

Poiché non c'è un accordo globale su quale settore o società debba rappresentare la quota del 45% (o 48%) di riduzione delle emissioni entro il 2030, la realtà è che ogni settore dei

<sup>13</sup> [https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/06/SPM\\_version\\_report\\_LR.pdf](https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/06/SPM_version_report_LR.pdf) IPCC, 2018, Summary for policymakers, In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, paragrafo C1, p. 12

<sup>14</sup> "Nei percorsi che limitano il riscaldamento a 1,5°C (>50%) senza overshoot o con un overshoot limitato le emissioni nette globali di CO<sub>2</sub> si riducono rispetto alle emissioni modellate nel 2019 del 48% [36-69%] nel 2030 e dell'80% [61-109%] nel 2040". IPCC, AR6, SPM, C.1.2 - p.21 [https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC\\_AR6\\_WGIII\\_SummaryForPolicymakers.pdf](https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf)

combustibili fossili è concentrato sulla protezione dei propri interessi e punta ad aumentare i propri livelli di produzione fino al 2040. Lo dimostra il rapporto ONU 2023 Emissions Gap, secondo cui tutto il "carbone, il petrolio e il gas estratti nel corso della vita delle miniere e dei giacimenti in produzione e in costruzione al 2018 emetterebbero più di 3,5 volte il budget di carbonio disponibile per limitare il riscaldamento a 1,5°C con il 50% di probabilità"<sup>15</sup>.

Tuttavia, se ogni settore dei combustibili fossili punta a dare il minimo contributo al modello globale, l'obiettivo globale al 2030 non verrebbe mai raggiunto, come mostra il grafico precedente. Per questo motivo, l'ENI e il settore petrolifero e del gas non possono declinare la riduzione delle proprie emissioni partendo dal presupposto che entro il 2030 il settore del carbone contribuirà al compito di riduzione globale in misura da due a tre volte superiore rispetto ai settori del petrolio e del gas, rispettivamente. Inoltre, ciò aumenta l'onere per molti Paesi in via di sviluppo, che dipendono fortemente dal carbone, di assumere un ruolo guida nell'azione globale per il clima, al contrario di Paesi sviluppati come l'Italia, che dipendono maggiormente dal consumo di petrolio e gas. Infine, i modelli IAM (Integrated Assessment Modelling) a cui fanno riferimento l'IPCC e l'IEA si basano sul principio di "costo-efficacia" per determinare "che non considerano la responsabilità storica o altri approcci di equità", come riconosce lo stesso IPCC.<sup>16</sup> Pertanto, gli scenari che prevedono una maggiore riduzione delle emissioni di gas serra dal settore del carbone non tengono conto di considerazioni di equità.

In sostanza, sebbene non vi sia un coordinamento o un accordo globale su come ogni settore dell'industria dei combustibili fossili debba contribuire all'obiettivo di riduzione globale, vi sono alcuni punti importanti: 1) esiste un consenso globale sulla necessità di una riduzione del 45% (48%) entro il 2030; 2) le proiezioni sulle infrastrutture di combustibili fossili già impegnate mostrano che siamo lontani dal raggiungere questo obiettivo e 3) i Paesi in via di sviluppo, che dipendono maggiormente dal carbone, dovrebbero assumere un ruolo guida nella transizione energetica se dovessimo prendere in considerazione solo il "rapporto costi-benefici" nella distribuzione settoriale della transizione energetica. Ciò è in contrasto con il principio di Responsabilità Condivisa, ma Differenziata e delle Rispettive capacità, fondamentale per il regime climatico. Per questi motivi, un'azienda come l'ENI, con sede in Italia, dovrebbe seguire come minimo la riduzione conservativa delle emissioni globali del 45% entro il 2030.

### **La strategia di decarbonizzazione di Eni.**

Pagina 38, §123, *"in merito alle emissioni scope 3, "è illegittimo ipotizzare - anche solo in astratto - una responsabilità giuridica nei termini indicati dagli attori per le emissioni scope 3, che sono legate ai prodotti e servizi di Eni sulla base della domanda, e non sono quindi direttamente controllabili o riferibili a Eni"*.

Eni, invece, ha una responsabilità sulle emissioni di scope 1, scope 2 e scope 3, in quanto rappresentano le emissioni dirette e indirette della produzione Eni, lungo tutto il suo ciclo di vita. Le emissioni scope 3 sono elementi chiave per la rendicontazione delle emissioni da parte dell'IPIECA e del protocollo GHG.

---

<sup>15</sup> Rapporto UNEP 2023 sul divario di emissioni, punto 23 e figura ES.5, disponibile su <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43922/EGR2023.pdf?sequence=3&isAllowed=y>.

<sup>16</sup> IPCC AR6 WGIII, Figura 6.27 a pag. 6-100, dove l'IPCC afferma: "La maggior parte degli scenari di mitigazione si basa su un quadro di minimizzazione dei costi che non considera la responsabilità storica o altri approcci di equità".  
Cfr. [https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC\\_AR6\\_WGIII\\_Chapter\\_06.pdf](https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Chapter_06.pdf)

Il GHG Protocol evidenzia la necessità di rendicontare e affrontare le emissioni scope 3 nel suo *Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard*:

"Lo standard è stato sviluppato con i seguenti obiettivi:


- (...)
- *Aiutare le aziende a sviluppare strategie efficaci per la gestione e la riduzione delle emissioni di ambito 3 attraverso la comprensione delle emissioni della catena del valore e dei rischi e delle opportunità associati".*

Per quanto riguarda le emissioni di Eni nel 2018 e nel 2020 (il primo essendo l'anno di riferimento di Eni per i suoi obiettivi di decarbonizzazione), lo scope 3 rappresenta oltre il 91% delle emissioni di Eni, secondo il documento *Eni for 2020 - Sustainability performance*.

Eni può avere un impatto sulle sue emissioni scope 3 investendo in progetti di energia sostenibile piuttosto che in nuovi giacimenti di petrolio e gas, per fornire la fornitura di energia a basse emissioni di carbonio necessaria nello scenario NZE e sostituire il petrolio e il gas con energia sostenibile.

Entro il 2026, solo il 16% del piano CAPEX di Eni è dedicato all'energia sostenibile. Investendo nello sviluppo di energia sostenibile piuttosto che in nuovi progetti petroliferi e di gas, Eni potrebbe ridurre le proprie emissioni scope 3. Il quadro dell'IEA riportato di seguito evidenzia quanto debba essere elevata la quota di investimenti delle compagnie petrolifere e del gas nell'energia pulita nella NZE.

**Figure 3.20** ► An IEA framework for assessing alignment of company targets with the outcomes of the NZE Scenario



### ***Su Eni sapeva.***

Per quanto la conoscenza di Eni, tra gli anni '70 e l'inizio degli anni '90, dei danni che i combustibili fossili causano al clima fosse contenuta anche in documenti tecnici di dominio

pubblico, o quanto meno accessibili al pubblico in alcuni archivi, incurante di questi gravi impatti, l'azienda ha continuato ad investire sempre più nell'estrazione e nello sfruttamento di petrolio e gas. Ma ha fatto anche parte dell'IPIECA, un'organizzazione fondata da diverse compagnie petrolifere internazionali, di cui fa tuttora parte. Quella di Eni non è una generica appartenenza al settore petrolifero, come strumentalmente contestato dalla società, ma una partecipazione intenzionale ed attiva ad una specifica organizzazione allineando la posizione di Eni a quella di questa, come dimostrato da documenti della fine degli anni '80 ed inizio degli anni '90 a cui hanno avuto accesso Greenpeace e ReCommon<sup>17</sup>. Secondo recenti studi, l'IPIECA durante quel periodo sarebbe stata utilizzata dalla Exxon per coordinare *“una campagna internazionale per contestare la scienza del clima e indebolire le politiche internazionali sul clima”*<sup>18</sup>. Una tale azione va letta come concorso con Exxon e le altre big dell'oil&gas membri di Ipieca per l'occultamento della verità di cui si era a conoscenza. Inoltre, al pari di tante altre big globali dell'oil&gas, ENI ha provato negli anni ad occultare le proprie responsabilità per la crisi climatica in corso, ricorrendo a tattiche come ad esempio il greenwashing per far credere alla collettività di aver intrapreso svolte green, non supportate però dai fatti<sup>19</sup>.

Pagina 40, §131 (e nota 56), *“In merito alle conclusioni della memoria di Reclaim Finance: “Non è vero quanto sostenuto dagli attori circa il fatto che l'analisi del piano di decarbonizzazione di Eni effettuata da Reclaim Finance e dalle Associazioni abbia concluso che la strategia di Eni non è in linea con quanto richiesto dagli scenari net zero dell'IPCC e dell'Agenzia Internazionale dell'Energia” (cfr. atto di citazione, pag. 49). Al contrario, nel documento citato dalle controparti si legge piuttosto che, a giudizio di Reclaim Finance, Eni non avrebbe comunicato “informazioni sufficienti per una verifica esaustiva della compatibilità del piano con gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi”.*

Non è vero.

Come riconosciuto anche da Eni, Reclaim Finance è un'organizzazione non governativa che si occupa di ricerca e campagne. Reclaim Finance è stata fondata nel marzo 2020 da Lucie Pinson, esperta francese e vincitrice del prestigioso Goldman Environmental Prize nel 2020<sup>20</sup>, con l'obiettivo di far lavorare la finanza per il clima. Reclaim Finance è considerata oggi tra le più autorevoli organizzazioni indipendenti a livello internazionale per quel che concerne il lavoro sulla finanza ed i cambiamenti climatici.

Reclaim Finance ha analizzato la strategia climatica di Eni e ha riferito che mancano alcuni elementi chiave a causa della mancanza di trasparenza da parte di Eni. Mancano informazioni come la produzione energetica di Eni al 2030.

Tuttavia, Reclaim Finance ha potuto condurre un'analisi della traiettoria delle emissioni di Eni. L'analisi utilizza ipotesi molto conservative, tra cui quella che l'energia prodotta da Eni segua le proiezioni della produzione energetica dell'IEA nel NZE e nell'APS. Più in dettaglio, le emissioni assolute annuali di un'azienda sono date dal prodotto della sua intensità di carbonio e della sua produzione. Poiché le aziende non rivelano con precisione i loro piani di produzione

<sup>17</sup> [https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2023/09/e0c3fe08-eni-sapeva-report\\_def\\_ita.pdf](https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2023/09/e0c3fe08-eni-sapeva-report_def_ita.pdf) pp.13-16

<sup>18</sup> <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378021001655#bb0205>

<sup>19</sup> <https://www.greenpeace.org/italy/comunicato-stampa/18701/the-dirty-dozen/>

<sup>20</sup>

<https://www.goldmanprize.org/blog/3-female-goldman-prize-winners-3-powerful-approaches-to-fighting-climate-change/>

per gli anni a venire, abbiamo adottato l'ipotesi conservativa che la loro produzione si evolva seguendo lo stesso trend degli scenari NZE e APS dell'IEA, a partire dal loro livello di produzione del 2019. Ciò equivale a dire che le aziende manterrebbero una quota di mercato costante in un mondo in cui la domanda globale di energia primaria si evolve come previsto da ogni scenario.

Con queste ipotesi conservative e con gli obiettivi di decarbonizzazione dichiarati dall'Eni, Reclaim Finance ha scoperto che l'Eni supera il suo carbon budget al 2030 sia nello scenario NZE che in quello APS. Questo perché il mix energetico dell'ENI è ancora troppo incentrato sui combustibili fossili: tra il 2020 e il 2022, la sua intensità di carbonio è diminuita solo del 3%. Con l'obiettivo di solo 15 GW di capacità rinnovabile al 2030, i combustibili fossili costituiranno ancora almeno il 93% del mix energetico dell'ENI nel 2030, i cui prodotti energetici saranno quindi ancora ad alta intensità di carbonio.

Sebbene rimanere al di sotto dei 2°C imponga una significativa riduzione delle emissioni di gas serra e delle loro fonti, imponendo quindi una diminuzione dell'estrazione e dell'uso dei combustibili fossili, non viene richiesta una riduzione minima quantificata delle emissioni affinché gli obiettivi siano «potenzialmente allineati» con quelli dell'accordo di Parigi.

Ciò significa che un'azienda potrebbe fissare tali obiettivi, abbinati a scarse ambizioni di riduzione delle emissioni, e sfiorare drasticamente il suo budget di carbonio nel momento in cui raggiunge lo zero netto.

Nel caso di ENI, le cui emissioni totali nel 2022 sono state di 419 MtCO<sub>2</sub>e, consideriamo due casi:


- Caso1: in uno scenario, l'ENI riduce le proprie emissioni del 45% entro il 2030, per poi raggiungere l'obiettivo Net Zero entro il 2050.
- Caso2: in un altro scenario, ENI riduce le proprie emissioni del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2040, per poi raggiungere il Net Zero entro il 2050.

Questi casi sono illustrati nel grafico seguente, insieme all'evoluzione delle emissioni secondo i trend degli scenari IEA NZE e APS.<sup>21</sup> Nel primo caso la riduzione delle emissioni di ENI è in linea con questi scenari, mentre il secondo caso supera ampiamente le emissioni di entrambi gli scenari. Tuttavia, entrambi i piani di riduzione delle emissioni sono "potenzialmente allineati a Parigi", secondo la definizione di Carbon Tracker, a condizione che gli obiettivi siano applicati all'ambito adeguato delle emissioni.

---

<sup>21</sup> Fonte: Tabelle dello scenario WEO 2023






Fonte: Tabelle dello scenario WEO 2023 per le traiettorie allineate a NZE e APS.

Anche se si utilizzano traiettorie meno ambiziose di quelle dell'IEA per fare da benchmark all'ambizione di riduzione le emissioni, il potenziale allineamento con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi non potrà mai essere garantito a causa dell'assenza di qualsiasi requisito quantificato. Pertanto, il "potenzialmente" è fondamentale: se i requisiti per soddisfare questo appellativo sono buone pratiche per la definizione degli obiettivi, da soli sono ben lungi dall'essere sufficienti per valutare l'allineamento degli obiettivi con gli obiettivi climatici, e di certo non dicono nulla sull'allineamento degli obiettivi di decarbonizzazione dell'ENI con gli obiettivi di Parigi.

Pagina 44, §141, *“Risultano, pertanto, prive di fondamento le accuse degli attori in merito all’incompatibilità dei target emissivi di Eni rispetto agli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Come si è avuto modo di illustrare nella sez. III.C.3, tali accuse prendono le mosse da un errato confronto tra gli obiettivi di riduzione delle emissioni GHG di Eni e gli Scenari definiti da IPCC e IEA. Il confronto proposto risulta fuorviante, nonché tecnicamente errato”*.

Nel 2030, con il petrolio e il gas dei giacimenti attualmente in produzione, più quelli in fase di sviluppo e di valutazione, il livello di produzione dell'Eni sarà superiore del 35% rispetto a quanto previsto dallo scenario NZE.

Inoltre, Eni prevede di aumentare la propria produzione di petrolio e gas a 1.900 kboe al giorno, composta per il 40% da olio e per il 60% da gas, e di mantenere la produzione al livello di plateau fino al 2030. Se raggiungerà questo obiettivo di produzione al 2030, la sua produzione di petrolio e gas sarà superiore del 71% rispetto all'allineamento con lo scenario NZE.



*Fonte: Rystad Energy sulla produzione e l'espansione di petrolio e gas, consultato nell'agosto 2023; Reporting e presentazioni agli investitori di Eni sui piani di produzione dell'azienda.*

Eni non si è impegnata a interrompere lo sviluppo di nuovi progetti petroliferi e di gas oltre a quelli già in corso e potrebbe rivedere i propri obiettivi di produzione, sia in aumento che in diminuzione.


Il livello di produzione nel campo indicato nel grafico potrebbe essere conservativo e inferiore alle previsioni dell'Eni stessa. Infatti, Eni possiede 3.263 mboe di risorse di idrocarburi scoperte che non sono ancora entrate nella fase di valutazione o sviluppo del campo. Dal 2021 al 2023, Eni ha speso in media 1,0 miliardi di dollari all'anno per l'esplorazione, diventando il 14° maggior investitore nell'esplorazione in quel periodo.<sup>22</sup> Dal 2023 al 2026 sono previsti 2,1 miliardi di euro di investimenti in esplorazione.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Urgewald, Global Oil and Gas Exit List, novembre 2023.

<sup>23</sup> Eni, aggiornamento dei mercati dei capitali per il 2023 e risultati dell'esercizio 2022, 2023.

Inoltre, per quanto riguarda il gas liquefatto, con gli attuali piani di sviluppo del GNL da parte di Eni, il 49 per cento della capacità netta totale di liquefazione di Eni al 2030 supererà quanto consentito secondo lo scenario NZE il 44 per cento secondo lo scenario APS.


Secondo l'NZE, la domanda di gas entro il 2050 è soddisfatta da tutti i terminali GNL esistenti. Secondo l'APS, la domanda di gas è soddisfatta dagli impianti operativi e in costruzione. In entrambi i casi, non sono necessari nuovi terminali GNL per soddisfare la domanda. Con i piani attuali, nessuno dei piani di espansione del GNL di Eni è allineato con la NZE, mentre solo le infrastrutture già in costruzione sono allineate con l'APS.




Fonte: Database Enerdata LNG consultato a luglio 2023 per i terminali operativi e Global Oil and Gas Exit List 2023 per i terminali in costruzione e pianificati.

Infine, l'intensità di carbonio che Eni si prefigge di raggiungere al 2030 è superiore del 22% rispetto allo scenario NZE e del 9% rispetto allo scenario APS (Announced Pledges Scenario) dell'IEA, che copre gli impegni verso un percorso al di sotto dei 2° C. Se Eni raggiungerà questi obiettivi e ridurrà il suo approvvigionamento energetico in linea con gli scenari dell'IEA, entro il 2030 l'azienda avrà superato la sua quota del bilancio di carbonio 2023-30 del 22% secondo lo scenario NZE e del 5% secondo lo scenario APS.

### 2023-2030 ENI's GHG emissions compared to the NZE pathway (in million tons of CO2e to 2030)



### 2023-2030 ENI's GHG emissions compared to the below 2°C pathway (in million tons of CO2e to 2030)



Pagina 58, §190. Eni fa riferimento al questionario annuale inviato dalla società al Carbon Disclosure Project per avere una valutazione esterna di quanto e come la società includa i rischi climatici nelle sue operazioni.

Nel rapporto presentato nel luglio 2023 con riferimento all'anno 2022, Eni classifica come "intrinseco" il rischio collegato al cambiamento climatico (*inherent risk*) e quindi a livello massimo<sup>24</sup>, nonché Eni riconosce come rilevante il rischio legale associato a cause climatiche<sup>25</sup>. Ancora più rilevante è l'ammissione di Eni che **i vari obiettivi di riduzione delle emissioni fissati al 2030 ed per altri anni non sono affatto basati sulla scienza** (*science-based*) e la società non ha intenzione di adottare nuovi target basati sulla scienza nei prossimi due anni<sup>26</sup>. Eni ha affermato lo stesso in risposta alla domanda dell'azionista ReCommon APS in preparazione della scorsa Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2023.<sup>27</sup>

### ***Sul Carbon Capture, Utilization and Storage ("CCUS")***

P. 50-51 §163 della comparsa di costituzione e risposta di ENI "...il ricorso alla CCUS sia riconosciuto e auspicato sia dalle politiche energetiche dell'Unione Europea e dell'Italia, sia dalle fonti internazionali richiamate dagli stessi attori (IPCC e IEA)".

Ciò non è corrispondente al vero.

Contrariamente a quanto affermato da Eni, infatti, l'IPCC nel suo sesto rapporto afferma che il contributo potenziale della cattura e dello stoccaggio del carbonio (CCS) sia basso, mentre i suoi costi sono molto elevati<sup>28</sup> e il CCS potrebbe prolungare la dipendenza dai combustibili fossili<sup>29</sup>.

Inoltre, i tassi di diffusione della CCS sono attualmente inferiori a quelli che sarebbero necessari per limitare il riscaldamento a 1,5°C o 2,0°C e vi sono notevoli ostacoli alla attuazione dei progetti: "L'implementazione delle CCS si scontra attualmente con barriere tecnologiche, economiche, istituzionali, ecologico-ambientali e socio-culturali. Attualmente, i tassi globali di diffusione delle CCS sono di gran lunga inferiori a quelli dei percorsi modellati che limitano il riscaldamento globale a 1,5°C o 2°C"<sup>30</sup>.

Per quanto riguarda l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), nel suo nuovo rapporto *The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions*<sup>31</sup>, pubblicato a novembre 2023, afferma anch'essa, contrariamente a quanto vuol far credere Eni, che il CCS potrà giocare un ruolo molto limitato nella transizione energetica diversamente dalle "eccessive aspettative ed affidamento alla

---

<sup>24</sup>

<https://www.eni.com/content/dam/enicom/documents/eng/sustainability/2023/Eni-CDP-Climate-Change-Questionnaire-2023.pdf> p.16

<sup>25</sup> Idem, p.21

<sup>26</sup> Idem, p.65

<sup>27</sup>

<https://www.eni.com/content/dam/enicom/documents/ita/governance/assemblea/2023/Domande-e-risposte-pre-assemblea-2023.pdf> p.126

<sup>28</sup> IPCC, AR6 WGIII, SPM Fig. 7

<sup>29</sup> IPCC, AR6 WGIII, SPM, C.4.4, TS 5.1; si veda anche il capitolo 6, 6.7.4

<sup>30</sup> IPCC AR6 WGIII, SPM, C.4.6, Cap. 4, 4-44 - 4.45; si veda anche Cap. 6, 6.4.2.5

<sup>31</sup>

[https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-net-zero-transitions?utm\\_campaign=IEA+newsletters&utm\\_medium=Email&utm\\_source=SendGrid](https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-net-zero-transitions?utm_campaign=IEA+newsletters&utm_medium=Email&utm_source=SendGrid)

CCS<sup>32</sup> fatto dalle società petrolifere.

Per l'IEA, la CCS è "*una tecnologia essenziale per raggiungere le emissioni nette zero in alcuni settori e circostanze, ma non è un modo per mantenere lo status quo*"<sup>33</sup>. Se il consumo di petrolio e gas naturale si evolverà come previsto dalle attuali politiche, l'IEA ritiene che ciò richiederà l'"inconcepibile",<sup>34</sup> cioè 32 miliardi di tonnellate di CCUS entro il 2050. Questo includerebbe circa 23 miliardi di tonnellate sequestrate dalle tecnologie di cattura diretta dell'aria, che a loro volta richiederebbero circa 26.000 terawattora di produzione di elettricità per funzionare nel 2050, una quantità superiore alla domanda mondiale di elettricità nel 2022.

L'IEA ha inoltre stimato che saranno necessari 3,5 trilioni di dollari di investimenti ogni anno da oggi al 2050 per la mitigazione tramite la CCS per la produzione di petrolio e gas – una somma che è pari alla media degli ultimi anni del totale annuo delle entrate di tutto il settore petrolifero.

In altre parole, la CCS come soluzione preferita dalle compagnie petrolifere e del gas che cercano di assicurarsi un futuro a lungo termine in un mondo limitato dalle emissioni di carbonio è in gran parte una chimera.

Secondo l'IEA, nel 2022 sono stati investiti più di 3 miliardi di dollari in progetti CCS, ma solo il 5% delle iniziative ha raggiunto le decisioni finali di investimento, rappresentando solo 10 milioni di tonnellate di cattura e 20 milioni di stoccaggio del carbonio.

L'IEA ha certificato che solo circa 45 milioni di tonnellate di anidride carbonica sono attualmente catturate a livello globale dai progetti CCS, anche se tre quarti di queste vengono utilizzate per il recupero forzato del petrolio, in altre parole il carbonio immagazzinato viene utilizzato per produrre più combustibili fossili che rilasciano emissioni quando vengono bruciati.

Eni erra volutamente anche nell'interpretazione del ruolo della CCS negli scenari prodotti dall'IPCC., perché contrariamente a quanto affermato da essa, gli scienziati dell'IPCC sono molto cauti rispetto al contributo delle tecnologie di rimozione della CO2 nei vari scenari: "*I percorsi modellati che presuppongono un uso più efficiente delle risorse o che spostano lo sviluppo globale verso la sostenibilità includono meno sfide, come una minore dipendenza dalla CDR [Carbon Dioxide Removal] e dalla pressione sulla terra e sulla biodiversità. (alta confidenza)*"<sup>35</sup>.

Peraltro, Eni, contrariamente a quanto scrive, non fornisce alcuna argomentazione a sostegno del riconoscimento internazionale ed alla maturità della tecnologia CCS. Al contrario, secondo quanto analizzato per Greenpeace e ReCommon dal Prof Nicola Armaroli del CNR/Accademia Nazionale delle Scienze, la cui memoria si depositerà nei termini, la cattura e lo stoccaggio della CO2 non costituiscono un'opzione significativa per la decarbonizzazione del sistema industriale italiano dal punto di vista tecnico, economico e di responsabilità verso le future generazioni.

---

<sup>32</sup> <https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-net-zero-transitions/executive-summary>


<sup>33</sup> Idem

<sup>34</sup> Idem

<sup>35</sup> AR6, SPM, B.3.4.1

Dopo oltre 50 anni e l'investimento di decine di miliardi di euro a livello globale – spesso di provenienza pubblica – il CCS risulta un sostanziale fallimento industriale: oggi la quota di CO<sub>2</sub> sequestrata in depositi geologici è pari a circa 45 milioni di tonnellate l'anno, corrispondente a solo lo 0,12% delle emissioni annuali globali. Senza contare che la maggior parte di questa CO<sub>2</sub> è iniettata nel sottosuolo per stimolare la produzione di petrolio in giacimenti prossimi all'esaurimento (enhanced oil recovery, EOR), petrolio che verrà poi bruciato generando a sua volta CO<sub>2</sub> che non verrà mai catturata. Un numero elevato di progetti CCS sono stati abbandonati in tutto il mondo per insostenibilità economica o problemi tecnici. Come dimostrato dall'autorevole centro studi internazionali Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), nessuno dei progetti di CCS su scala industriale realizzati fino ad oggi nel mondo ha raggiunto l'obiettivo di cattura del 95 per cento delle emissioni fissato dalla stessa industria petrolifera.

### Real-World CO<sub>2</sub> Capture



Source: IEEFA analyses based on publicly available data

Va inoltre sottolineato che il sequestro della CO<sub>2</sub> non mitigherebbe i problemi di inquinamento dell'aria delle zone interessate, dal momento che le combustioni dei siti industriali passibili di CCS procederebbero come prima. In sostanza, il CCS è completamente orfano di uno dei vantaggi aggiuntivi del processo di decarbonizzazione: la lotta all'inquinamento. Per sottolineare la non trascurabilità della questione, è utile ricordare che ogni anno in Italia vi sono oltre 60 mila morti premature per inquinamento atmosferico.

Allo stato attuale di sviluppo del CCS, possiamo definire quantomeno ottimistico il quadro delineato dai proponenti, in assenza di significativi sviluppi tecnologici, che la comunità scientifica internazionale non vede all'orizzonte. Per avere un impatto significativo nella lotta ai cambiamenti climatici, la capacità di sequestro della CO<sub>2</sub> tramite CCS a livello globale dovrebbe attestarsi mediamente attorno ai 12 miliardi di tonnellate l'anno, un livello 260 volte superiore all'attuale. Non vi è un solo indicatore economico o tecnologico che suggerisca che si tratti di un obiettivo ragionevolmente raggiungibile nei tempi necessari per incidere nella lotta al cambiamento climatico.

Il riscaldamento globale correlato alle emissioni di CO<sub>2</sub> è una minaccia per la sopravvivenza della civiltà moderna. Il tempo è scaduto: non abbiamo margini per investire tempo e risorse pubbliche in una soluzione come il CCS che, dopo oltre 50 anni di costosi quanto clamorosi insuccessi, non ha mostrato la capacità di poter andare oltre il suo perenne status di curiosità scientifica. O di utile strumento nelle mani di grandi aziende energetiche impegnate a ritardare il più possibile un cambiamento strutturale delle proprie attività, che non è più rinviabile.

Diversi dei progetti di CCUS menzionati da Eni presentano criticità tecniche ed economiche e sono solamente in uno stadio pilota. In ogni caso, va sottolineato che la convenuta ha un obiettivo di emissioni nette risparmiate con la CCS al 2030 di soli 10 MtCO<sub>2</sub><sup>36</sup>, rispetto ad un totale di emissioni scope 1+2+3 atteso dall'azienda nello stesso arco temporale di 177 MtCO<sub>2</sub>eq.

E', quindi, la stessa ENI ad ammettere nei fatti che il CCS avrà un ruolo marginale nella riduzione delle sue emissioni, in particolare nel breve e medio termine.

Nel caso specifico del progetto CCS a Ravenna, la realizzazione di un Hub per la CCS da parte di Eni e Snam in una zona sismicamente attiva come quella al largo di Ravenna richiede approfonditi studi geologici che possano certificare in modo inequivocabile l'idoneità dei siti, anche nel lungo termine, scongiurando la possibilità di sismicità innescata o indotta o di rilascio in atmosfera. Trattandosi di depositi geologici permanenti a tempo indefinito, occorre inoltre stabilire, in maniera chiara, la gestione della catena di responsabilità per il monitoraggio della loro tenuta e la relativa certificazione nel corso del tempo – stiamo parlando della scala dei secoli! – ai fini di giustizia intergenerazionale.

Al di là delle questioni economiche e tecniche, largamente a sfavore della CCS, un progetto in Adriatico settentrionale risulta di fatto irrilevante in termini abbattimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> a livello nazionale. Prendendo per valida la capacità del sito di stoccaggio di Ravenna dichiarata dai proponenti (“fino a 16 Mton/anno” dopo il 2030, per una capacità complessiva di “oltre 500 Mton”), stiamo parlando di un impianto che, ai livelli di emissione di CO<sub>2</sub> nazionali italiani attuali (337 Mton/anno), sarebbe in grado di sequestrare meno del 5% della CO<sub>2</sub> immessa in atmosfera nel nostro Paese, e meno del 10 per cento delle emissioni scope 1+2+3 attese da Eni per il suo gruppo nel 2030.

## **SULLA PARTE IN DIRITTO**

### **INTRODUZIONE**

Parti attrici, presa visione delle comparse di costituzione e risposta dei convenuti, svolgono le seguenti sintetiche osservazioni, a tal fine precisando ed integrando la domanda, per quanto occorrer possa e nei limiti consentiti dall'art. 171 ter cpc, dando comunque per integralmente richiamato tutto quanto esposto in fatto e in diritto nell'atto di citazione.

Come è noto l'attore, con la prima memoria, può precisare ed integrare la domanda, senza che

---

<sup>36</sup>

<https://www.eni.com/content/dam/enicom/documents/eng/investor/presentations/2023/2023-capital-markets-update/2023-Capital-Markets-Update-presentation.pdf>, slide 41



da ciò derivi *immutatio* a lui non consentita<sup>37</sup>.

Peraltro, prima di ogni altra questione relativa alle difese avversarie deve essere esaminata la regolarità della costituzione dei convenuti.

Al riguardo si deve formulare il seguente rilievo che attiene alla costituzione di Cassa depositi e prestiti spa.

## **A. SULLE COSTITUZIONI DEI CONVENUTI**

### **A.1. INESISTENZA DELLA COSTITUZIONE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER DIFETTO DI RAPPRESENTANZA IN CAPO AL SOGGETTO CHE HA CONFERITO LA PROCURA AI DIFENSORI CON CONSEGUENTE INESISTENZA DELLA STESSA.**

La difesa degli attori deve segnalare al Tribunale i profili di inesistenza che inficiano irrimediabilmente la costituzione in giudizio di Cassa depositi e prestiti spa.

Si tratta, invero, di profili rilevabili d'ufficio “...in quanto l'art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell'effettiva estensione della procura conferita, principalmente a garanzia della stessa parte che l'ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell'autonoma iniziativa del proprio difensore”<sup>38</sup>.

#### **a) La costituzione di Cassa depositi e prestiti spa.**

Essa si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata 20 settembre 2023 “...in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, Dott. Dario Scannapieco, rappresentata e difesa, in virtù della procura speciale alle liti rilasciata in calce al presente atto..”

Tale procura, dunque, risulta conferita dall'Amministratore delegato allegando il fatto che egli fosse titolare del potere di rappresentanza della società da spendere non già per promuovere una lite ma, più propriamente, per contestare la pretesa avversaria e resistere in questo giudizio.

E' necessario, pertanto, che il Tribunale verifichi d'ufficio, in base alla documentazione prodotta e tenendo conto dello statuto della Società, in quanto atto soggetto a pubblicità legale, se l'Amministratore delegato, dott. Dario Scannapieco, che ha assunto di rappresentare la medesima nel dare mandato ai difensori che hanno sottoscritto la comparsa di costituzione in giudizio, fosse effettivamente titolare del potere di rappresentanza, oltre che sostanziale anche processuale, della Società medesima, dunque legittimato a costituirsi nella presente causa.

---

<sup>37</sup> In tal senso ci si limita a richiamare, da ultimo, il principio ribadito da Cass civile Sez. 3 - , Sentenza n. 5631 del 23/02/2023 secondo cui “La domanda di risarcimento del danno alla salute cagionato da errore medico può - ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis" - essere modificata in domanda di risarcimento del danno da lesione degli obblighi informativi, posto che, rimanendo immutata la vicenda sostanziale, la diversità dei fatti costitutivi non altera, strutturalmente, il contraddittorio, né determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali, essendo possibili, ai sensi della norma innanzi indicata, allegazioni in replica dopo l'esercizio della precisazione assertiva, così come alle istanze di prova in relazione alla domanda come precisata, sono contrapponibili, istanze in controprova.” Il principio - che attiene alla modificazione della domanda, però da escludersi in questa sede - era stato già affermato in precedenza, tra l'altro, da Cass Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015. Con riferimento alle precisazioni consentite all'attore la recente riforma del processo civile - applicata a questo giudizio - gli consente di “proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno ...presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione “ (così da ultimo Cass civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019), dal momento che la prima memoria ora precede e non segue l'udienza di trattazione.

<sup>38</sup> Così da ultimo Cass civile Sez. L - Ordinanza n. 31191 del 02/11/2021

Da un lato, infatti, la Suprema Corte ha costantemente riconosciuto che il difetto del potere rappresentativo in capo al soggetto che ha firmato la procura rende invalida la stessa sua costituzione in giudizio.<sup>39</sup>

Dall'altro costituisce altrettanto consolidato principio di diritto quello secondo cui il potere di rappresentanza processuale, con la relativa facoltà di nomina dei difensori, possa essere conferito **soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio**<sup>40</sup>

Valutazione, questa, che non può prescindere da *petitum* e causa petendi dell'azione intrapresa dagli attori.

Si ribadisce che il difetto di tale concorrenza di poteri necessari in capo al soggetto che si sia qualificato come titolare della rappresentanza della società ed abbia conferito il mandato difensivo si pone come causa di esclusione della *legitimatō ad processum* del rappresentante, l'accertamento della quale, trattandosi di un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, **può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio**, persino in sede di legittimità, con il solo limite della formazione del giudicato e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo.<sup>41</sup>

E' conseguentemente necessario, partendo dall'esame statutario in materia, individuare in primo luogo quale sia il soggetto titolare del potere di rappresentanza processuale della Società appellante, verificando, altresì, sulla base del contenuto della pretesa giuridica azionata dagli attori nei confronti della Società nel presente giudizio, se fosse stato concretamente attribuito, in base alle norme di legge e di statuto, all'Amministratore delegato o non fosse, invece, di competenza del Presidente, da sempre titolare del potere di rappresentanza della società per azioni.

### **a1) Il potere di rappresentanza nelle società di capitali.**

Nel diritto societario si è venuto gradualmente affermando il principio, soprattutto per le società di capitali, secondo cui il potere di rappresentanza sia, comunemente, distinto dal potere di gestione della Società.

Si deve considerare che, a norma dell'art. 2380 c.c., il potere di amministrare una società per azioni, quando dal suo statuto venga conferito a più persone fisiche, spetta al consiglio di amministrazione il quale, a sua volta, ove lo statuto lo consenta, a norma del successivo art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando, però, i limiti della delega e salve in ogni caso le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443 e 2446 c.c., che non possono essere oggetto di delega.

A loro volta gli Amministratori delegati, in base all'art. 2384 c.c., nel testo profondamente modificato dal D. Leg.vo n. 6/2003, quando siano stati investiti, per disposizione dello statuto o per deliberazione di nomina, anche della rappresentanza della Società, diventano titolari di un potere che la norma definisce di carattere "generale".

---

<sup>39</sup> Cfr da ultimo Cass civile S. Unite Sentenza n. 37434 del 21/12/2022 di cui si dirà meglio in prosieguo.

<sup>40</sup> Principio pacifico nella giurisprudenza del Supremo Collegio: cfr ad esempio Cass civile Sez. 1, Sentenza n. 9893 del 24/05/2004 e successivamente Cass civile Sez. U, Sentenza n. 24179 del 16/11/2009 nonché Cass. civile Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015 e, da ultimo, Cass civile Sez. 3 - Ordinanza n. 1334 del 18/01/2022.

<sup>41</sup> Così ad esempio Cass Sez. 1, Sentenza n. 4787 del 04/03/2005 che richiama il consolidato orientamento affermato in precedenza da Cass., sez. un., 8 maggio 1998, n. 4666; Cass. 8 agosto 1995, n. 8681; 17 gennaio 1996, n. 346; 22 aprile 1997, n. 3463. Più di recente Cass civile Sez. 1, Sentenza n. 22099 del 26/09/2013.

E', perciò, indispensabile muovere dalle concrete previsioni statutarie per individuare quale organo della Società fosse stato investito della titolarità dei diritti di cui si discute nel presente processo civile e fosse, pertanto, legittimato sia a rappresentare la stessa Società.

A tal fine si consideri che la legge-delega in materia di riforma del diritto societario (la legge n. 366/2001, punto 8 in particolare) non aveva affatto previsto né individuato in modo esplicito la necessità di attribuire agli amministratori il potere di rappresentanza della Società né, tanto meno, il riconoscimento di un carattere "generale" della rappresentanza che ad essi fosse eventualmente attribuita dallo statuto (come prevede invece l'art. 2382 c.c.).

L'esigenza di distinguere tra i poteri di gestione degli Amministratori (riferibili soltanto agli atti che rientrano nell'oggetto sociale) e l'eventuale ampiezza del loro potere di rappresentanza che, quando ad essi conferito, viene necessariamente ad assumere carattere "generale", estendendosi ad ogni atto dagli stessi compiuto in nome della Società (compresi gli atti al di fuori dell'oggetto sociale)<sup>42</sup>, e che sta alla base del novellato testo dell'art. 2384 c.c., è sicuramente ispirata da finalità di tutela della certezza nei rapporti commerciali (come si dirà tra poco) ma non sembra, invece, aver costituito un obiettivo primario tra quelli perseguiti dallo stesso del legislatore delegante.

Questa riforma, pertanto, sembra essere stata ispirata più che altro dall'esigenza di "...proteggere la buona fede dei terzi e la sicurezza dei traffici, facendo incidere sulla società – anziché sui terzi contraenti – il rischio delle violazioni commesse dagli amministratori che non osservino le limitazioni ai loro poteri che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti"<sup>43</sup>, un'esigenza meritoria e condivisibile, per certi versi conforme a scelte operate anche a livello comunitario o in altri ordinamenti giuridici ma, certamente, del tutto estranea alle finalità del tipo di accertamento che deve essere condotto nella valutazione dell'ammissibilità della costituzione in giudizio della società convenuta.

Invero in questa sede processuale non è in discussione l'estensione della garanzia che l'ordinamento appresta a favore dei terzi rispetto all'eventualità di atti arbitrari eventualmente compiuti dall'Amministratore delegato in nome della Società (questione che è prettamente privatistica e per la cui soluzione è stato dettato il nuovo testo dell'art. 2384 c.c.) ma, invece, si tratta di consentire all'autorità giudiziaria **quell'accertamento, di natura pubblicistica, sullo speciale presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale**, che può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio, con possibilità di diretta valutazione, da parte del Giudice, di tutti gli atti attributivi del potere rappresentativo e di sindacato sulla loro legittimità.<sup>44</sup>

La Suprema Corte, del resto, ha già avuto modo di chiarire in modo netto la distinzione esistente tra le diverse questioni giuridiche, affermando espressamente l'inutilizzabilità dell'art. 2384, comma 2, c.c. allorché si tratti di decidere della rappresentanza processuale della società. Infatti ha affermato: "*In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche che, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., spetta al soggetto al quale è conferita a norma di legge o dello statuto, la capacità di agire o resistere in giudizio in nome e per conto delle società di capitali, essa è attribuita ai sensi del primo comma dell'art. 2384 c.c., agli amministratori che abbiano*

<sup>42</sup> In questi termini si esprime la Relazione alla legge di riforma, 6.III.1, come riportata in BONELLI, Gli amministratori di spa dopo la riforma, Giuffrè 2004, p. 77

<sup>43</sup> Così BONELLI, Gli amministratori cit. p. 79.

<sup>44</sup> Sulla valenza non meramente interna ma pubblicistica della questione esaminata cfr. Cass. Civile, sez. 2, sentenza nr. 18530 del 2004 secondo cui "...Le considerazioni sin qui svolte dimostrano chiaramente che il dato in esame ha valenza non interna", **ma pubblicistica**, in quanto attiene alla presenza in giudizio di chi abbia effettivo interesse (cfr. Cass. SS.UU. 8.5.1998, no 4666; 7.4.2003, n. 5425) e, quindi, nel caso della persona giuridica attiene alla regolare costituzione della stessa, previ tutti gli adempimenti statutariamente previsti".

*la rappresentanza esterna, salve peraltro le deroghe stabilite dall'atto costitutivo e dallo statuto, che sono senz'altro opponibili dai terzi, atteso che il principio di cui al comma 2 dell'art. 2384 c.c. - secondo cui le limitazioni del potere di rappresentanza risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto sono opponibili soltanto se si provi che i terzi abbiano agito intenzionalmente in danno della società- ha effetti limitati alla tutela dei terzi e per certi versi dell'onere gravante sull'amministratore di provare la sussistenza dei poteri spesi. (La Corte ha cassato la decisione impugnata che, nell'escludere - ai sensi dell'art. 2384 II. Co .c.c.- l'opponibilità, da parte dei terzi delle limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori risultanti dell'atto costitutivo e dello statuto, aveva ritenuto la capacità processuale dell'amministratore delegato della società opponente in virtù di delega del consiglio di amministrazione della società che gli aveva conferito i poteri di ordinaria amministrazione con rilevanza esterna, fra i quali rientravano quelli di agire o resistere in giudizio, nonostante che lo statuto li attribuisse soltanto al presidente)”.<sup>45</sup>*

Questa importante precisazione del campo di indagine concorre a mettere in rilievo, sotto un diverso profilo, una distinzione già in precedenza operata da questa difesa.

Il potere di rappresentanza attribuito all'Amministratore delegato resta, infatti, nel sistema del diritto societario, comunque un **potere solo strumentale** a quelle che sono le sue normali attribuzioni, che il soggetto desume soltanto dalla singola delega, se ed in quanto a suo favore rilasciata, e non, invece, per effetto di una generica attribuzione statutaria di una rappresentanza della Società in giudizio in ogni ambito della sua attività.

**E' in questo che consiste la differenza con il potere di rappresentanza spettante ad altro organo sociale (il Presidente), il quale, invece, è, *ab origine*, di carattere generale**, distinto ed autonomo da tutte le altre sue attribuzioni, non richiedendo alcuna altra delega di funzioni per poter essere configurato.

## **a2) I poteri dell'Amministratore delegato risultanti dalle norme statutarie.**

L'esame dello statuto di Cassa depositi e prestiti spa conferma le suddette conclusioni. Risulta, infatti, dall'art. 25 che il potere di rappresentanza della stessa sia attribuito al Presidente; la stessa norma lo attribuisce anche all'Amministratore delegato specificando, però, che la rappresentanza gli spetta soltanto “... ***nell'ambito dei poteri allo stesso attribuiti***” (art. 25 primo comma).

Coerentemente con tale previsione, il secondo comma dell'art. 25 dello Statuto dispone che “ *Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, **nell'ambito dei poteri che gli sono attribuiti**, l'Amministratore Delegato, rilasciano procure speciali a dipendenti o a terzi*”.

Dunque al di fuori di poteri conferiti espressamente dallo Statuto l'Amministratore delegato, per il solo fatto di rivestire tale carica, **non è titolare, in base alla legge, del potere di rappresentanza della Società (id est non può stare in giudizio in nome e per conto della stessa).**

**In altri termini la qualità di Amministratore delegato della società convenuta, di per sé sola, non è astrattamente idonea a conferire al medesimo la rappresentanza della Società dal momento che lo Statuto la limita ai singoli poteri attribuitigli.**

---

<sup>45</sup> Così Cass civile Sez. 2, Sentenza n. 9199 del 14/05/2004 (Rv. 572872)

A tale riguardo occorre precisare che quando si parla di attribuzione di poteri da parte dello statuto occorre fare riferimento ai poteri sostanziali ivi previsti, cui i poteri strumentali si correlano senza perdere il loro carattere meramente strumentale.

Per dirla più chiaramente, il potere di promuovere la lite, nominando i difensori, è un potere strumentale a consentire la tutela giudiziaria rispetto ad una diversa situazione sostanziale rientrante nelle attribuzioni dell'Amministratore delegato.

In tal senso si può invocare un' importante sentenza della Suprema Corte<sup>46</sup> la quale ha ritenuto che l'attribuzione di promuovere o di resistere alle liti, di per sé sola, non comporti l'attribuzione del potere di rappresentanza, in assenza di specifica ed espressa norma statutaria in tal senso, proprio per la natura meramente strumentale dei poteri attribuiti che presuppongono, a monte, diverse attribuzioni di poteri.<sup>47</sup>

Secondo questa prospettiva, allora, l'Amministratore delegato della società convenuta non potrebbe desumere il potere di rappresentanza soltanto dalla norma che gli attribuisce i poteri strumentali di promuovere le liti e di nominare i difensori, essendo invece indispensabile, per il riconoscimento della stessa (come si dirà meglio in prosieguo) che la controversia verta in materia riservata dallo Statuto alla competenza esclusiva dello stesso Amministratore delegato.

Del resto – e lo si è già detto – la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel richiedere che il potere di rappresentanza sia riconosciuto soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.<sup>48</sup>

Come si vedrà più diffusamente in prosieguo, lo statuto della società convenuta **non conferisce all'Amministratore delegato alcun potere nelle materie oggetto delle domande proposte nel presente giudizio**: di conseguenza risulta *per tabulas* che non gli conferisca il potere di rappresentanza della società.

**a2.1) Il potere di “promuovere, rinunciare e transigere le liti,...” (art. 23, comma 2 lett. b) dello statuto) non comprende il potere di “resistere” alle liti; il potere di nomina dei difensori è circoscritto ai poteri sostanziali attribuiti all'Amministratore delegato.**

Se, tuttavia, si volesse prescindere dal rilievo da ultimo esposto e si volesse comunque considerare sufficiente, per l'attribuzione della rappresentanza della società nel presente processo all'Amministratore delegato dr. Scannapieco il combinato disposto degli articoli dello statuto 25, comma 1, ultima parte (secondo cui “La rappresentanza spetta inoltre all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri allo stesso attribuiti.”) – 23, comma 2 lett. b (secondo cui “Rientra nei poteri dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze ad esso attribuite ... b) promuovere, rinunciare e transigere le liti, nominare avvocati e difensori) , anche in tal caso si perverrebbe alla conclusione che l'Amministratore delegato non è titolare di rappresentanza per questo processo.

---

<sup>46</sup> Si tratta di Cass civile Sez. 1, Sentenza n. 13505 del 08/06/2007.

<sup>47</sup> Questo il passaggio motivazionale rilevante: “...contrariamente a quanto sostenuto dall'impugnata sentenza ed in adesione alle deduzioni della ricorrente Camera di Commercio, si ritiene che l'art. 23 dello statuto, nel prevedere fra i poteri del segretario generale anche quello (lett. h) di “promuove(re) o resiste(re) alle liti con relativo potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza”, non ha inteso attribuirgli la rappresentanza in giudizio dell'ente ma solo il potere di valutare le iniziative da adottare in caso di controversie, vale a dire se promuovere o resistere appunto alle liti nelle materie di sua competenza e di esaminare l'opportunità di eventuali conciliazioni. In mancanza di un'espressa e chiara attribuzione, la rappresentanza processuale non può ritenersi quindi attribuita al segretario generale sulla base della richiamata previsione, la cui finalità va individuata nella necessità di assicurare i poteri di iniziativa giudiziaria al dirigente in posizione apicale che ha conosciuto la vicenda in quanto rientrante nella sua competenza”.

<sup>48</sup> Cfr. giurisprudenza richiamata *supra sub* nota nr. 27.

Quanto alla previsione di cui all'art. 23, comma 2 lett. b) si deve, infatti, rilevare che la norma statutaria **prevede soltanto le liti attive, essendo stata scritta con riferimento alle liti da “promuovere”**.

Manca, invece, una previsione per le liti passive, vale a dire per quelle che, come nella specie, vedano la società convenuta in giudizio da terzi e, per questo, nella condizione non già di promuovere la lite bensì di resistere alle pretese fatte valere in essa.

Si tratta, all'evidenza, di un potere diverso e distinto da quello che si colloca sul lato attivo del rapporto processuale e che consistere nel “promuovere” la lite.

Chi resiste alla domanda avversaria, soprattutto se non proponga – come in questo caso non ha proposto – alcuna domanda riconvenzionale, non promuove la lite ma si limita soltanto a contestare la fondatezza delle pretese che sono state fatte valere contro di sé.

A prescindere da considerazioni di carattere generale, che si leggono nei più comuni manuali di procedura civile<sup>49</sup>, la descritta distinzione risulta ben esplicitata da alcuni testi normativi di grande valenza ai nostri fini.

Si cita, ad esempio, l'art. 13 del R.D.1611/33 che regola le attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato stabilendo che essa “... *provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di **promuovere, contestare o abbandonare** giudizi*”: la norma legislativa, in tal caso, prevede, come è giusto che sia, l'ipotesi di promozione della lite ben distinta da quelle della sua contestazione o dell'abbandono.

Ancora: può essere menzionata la regola dettata dall'art. 16 lett. f) del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per cui i dirigenti generali dello Stato “*promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere*”, norma che distingue nettamente il potere di promuovere la lite da quello di resistervi quando sia stata promossa da altri.<sup>50</sup>

A questo principio si è attenuta anche la Suprema Corte allorché ha rilevato, ad esempio, che l'art. 11, comma 2 lett. e) della legge regionale del Lazio 3 settembre 2002, n. 30 attribuiva espressamente al Direttore Generale sia il potere di promuovere che quello di resistere alle liti, adottando la seguente formula: “*e) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere*”<sup>51</sup>.

Anche in questo caso la legge regionale prevede espressamente che il potere attribuito al Direttore Generale sia duplice e comprenda tanto quello attivo di promuovere le liti quanto quello passivo di resistere alle stesse.

Significativa, al riguardo, pare anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha, anche di recente, ribadito che “... *il potere di deliberare in materia di liti attive e passive, va inteso nel senso che la regione può promuovere liti o resistervi...*”, in tal modo distinguendo concettualmente la posizione di chi promuova una lite attiva o si limiti a difendersi in una lite passiva promossa da altri.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Anche gli autori che, come ad esempio Mandrioli, Corso di diritto processuale civile Giappichelli 1975, pag. 90, che qualificano la domanda di rigetto formulata dal convenuto come *azione di mero accertamento negativo*, non possono non riconoscere che il convenuto è comunque “colui nei cui confronti è proposta la domanda...” (pag. 87), sottolineando opportunamente il fatto che “l'attore ed il convenuto non entrano nel processo nel medesimo momento e con la medesima funzione ma in momenti almeno logicamente distinti e con funzione offensiva l'uno e difensiva l'altro.” (pag. 88). In tal modo essi, dunque, condividono (e non potrebbe essere altrimenti) la distinzione tra liti attive e passive cui si riferisce la giurisprudenza della Suprema Corte di seguito menzionata con la correlata distinzione tra il promuovere la lite ed il resistervi.

<sup>50</sup> A questo principio si è riferita Cass civile Sez. U, Sentenza n. 10371 del 08/05/2007.

<sup>51</sup> Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 22783 del 23 ottobre 2006.

<sup>52</sup> Cass civile Sez. 3 - Ordinanza n. 18850 del 04/07/2023.

Nel nostro caso, invece, l'art. 23 dello Statuto ha attribuito all'Amministratore delegato soltanto il potere di "promuovere, rinunciare e transigere le liti" oltre a quello di nominare avvocati e difensori, non quello di contestare e resistere alle liti proposte da terzi.

**Dunque il potere di resistere alla lite promossa dagli attori non è stato conferito dallo statuto all'Amministratore delegato.**

Né si potrebbe pensare, in questa materia, di poter ricorrere all'analogia, sostenendo che il potere di promuovere la lite comprenda anche, in presenza di *eadem ratio*, quello di resistere: tale ricorso sarebbe vietato dalla stessa previsione statutaria la quale ha stabilito che la rappresentanza dell'Amministratore delegato sia conferita non già in via generale (come per il Presidente) ma soltanto nei limiti dei poteri a lui conferiti dallo stesso statuto (tra i quali non c'è il potere di contestare e resistere alle domande avversarie), con ciò esprimendo un divieto all'estensione analogica degli stessi, che sarebbe soltanto frutto dell'interprete e non della previsione statutaria stessa.

Per quanto concerne il potere di nomina dei difensori, pure esso è stato limitato alle sole materie rientranti nelle attribuzioni dell'Amministratore delegato: dunque, come si dirà nel successivo paragrafo, non per quelle oggetto di questo processo le quali rientrano, invece, nelle attribuzioni esclusive del Consiglio di Amministrazione della società.

### **a3) La mancanza di titolarità in capo all'Amministratore delegato di poteri sostanziali in relazione all'oggetto della domanda,**

Ma non si tratta di una questione semplicemente di formulazione letterale dello statuto, tale da relegare quello della rappresentanza ad un tema puramente formale.

Invero, a ben vedere e come si è già rilevato, l'Amministratore delegato non risulta titolare di alcun potere sostanziale riferibile all'oggetto delle domande proposte nei confronti della società.

Ricordiamo che, in base alle conclusioni rassegnate in citazione, è stato chiesto di accertare che le parti convenute "*...non hanno ottemperato e non stanno ottemperando al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti*" cagionando così o contribuendo a cagionare un cambiamento climatico che ha arrecato danni agli attori in violazione degli artt. 2 e 8 della CEDU nonché degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c.

E' stato, poi, chiesto, in particolare, "*condannare altresì il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ex art. 2058 c.c. ed ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., ad adottare una policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui ENI S.p.A. dovrebbe dotarsi in linea con l'Accordo di Parigi e gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi..*" e, in subordine, di "*..condannare i convenuti all'adozione di ogni necessaria iniziativa che garantisca il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi.*"

Si tratta di domande che concernono non di certo le attribuzioni statutarie dell'Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti spa, ma che **attingono, invece, direttamente i poteri strategici** per la gestione della società che, lo si dirà meglio tra poco, **rientrano tutti tra quelli riservati alla "competenza esclusiva" del Consiglio di amministrazione**, come recita l'art. 21 dello statuto.

Non si vede, pertanto, quali potrebbero essere, in tali materie, i poteri dell'Amministratore delegato: come previsto dall'art. 23 dello Statuto non lo sono infatti quelli previsti dal comma 4 secondo cui "*L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e*

*contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate”* così come non lo sono quelli previsti dai successivi commi 5 e 6 (riguardanti la facoltà di istituire comitati e di proporre la nomina di un Direttore Generale e di vice Direttori Generali).

In definitiva, lo ripetiamo, lo statuto non conferisce all'Amministratore delegato alcun potere sostanziale nelle materie che sono oggetto della domanda le quali, invece, rientrano tutte nelle attribuzioni esclusive del Consiglio di Amministrazione.

Del resto la decisione di resistere al giudizio proposto da terzi implica necessariamente una valutazione di carattere generale sull'interesse della Società e, come tale, è riservata all'organo collegiale del Consiglio di Amministrazione titolare – questo sì – “...*dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea*” (art. 20 dello Statuto).

La decisione di resistere nella causa potrebbe infatti comportare la necessità di dover modificare od introdurre nuovi “*indirizzi strategici della società e l'approvazione dei relativi piani, coerentemente a quanto previsto dall'art. 5, commi 9 e 11, del decreto legge*” (art. 21, primo comma lett. a) dello Statuto) così come incidere nella “...*definizione degli obiettivi di rischio, delle eventuali soglie di tolleranza e delle politiche di governo e di gestione dei rischi e le relative modalità di rilevazione, da determinarsi in apposito atto di normativa interna...*” (art. 21, primo comma, lett. m) dello Statuto).

Non si vede, allora, a che titolo in scelte del genere potrebbe ingerirsi l'Amministratore delegato, decidendo autonomamente di resistere a questa lite benchè concernente direttamente materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

In conclusione, **la mancanza di un potere di rappresentanza sia sostanziale che processuale attribuito dallo statuto all'Amministratore delegato non consente, in primis, alla Società di stare in giudizio nella sua persona.**

Conseguentemente rende inesistente la procura rilasciata ai difensori, provenendo da soggetto statutariamente privo del potere di rappresentanza.

Né, infine, si può ritenere che tale mancanza di rappresentanza e, conseguentemente, di procura alle liti possa essere sanata, ex art. 182 cpc, come tradizionalmente si riteneva.

Infatti lo ha definitivamente escluso una recente **sentenza delle Sezioni Unite (Cass civile S.U. Sentenza n. 37434 del 21/12/2022)** che ha composto un conflitto decennale tra le sezioni semplici affermando che “ L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, **non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite**”.

Nel richiamarsi alla sua ricca motivazione, ci limitiamo a segnalare – da ultimo – che le Sezioni Unite sembrano, nell'occasione, aver comunque ipotizzato una possibile irrilevanza, per l'ipotesi presa in esame in questa sede, della nuova disciplina entrata in vigore il 30 giugno 2023 (decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022).

Essa, infatti, nel paragrafo 8, ha voluto doverosamente precisare: “*Vero è, peraltro, che la riforma che di qui a qualche mese entrerà in vigore, non si riferisce al fenomeno del mondo tangibile della “inesistenza”, avendo evocato, invece, la “mancanza”.*”



Si tratta, peraltro, di puntualizzazione puramente astratta dal momento che, in concreto, al presente processo, instaurato prima del 30 giugno 2023, non si applicano le norme stabilite dal citato D. Leg.vo 149/22 come espressamente previsto dall'art. 35, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

E', dunque, pacifico – alla luce di quanto sin qui argomentato – che la costituzione in giudizio di Cassa depositi e prestiti sia assolutamente inesistente e per questo improduttiva di qualsiasi effetto.

**Attesa la regolarità della notifica dell'atto di citazione, Cassa depositi e prestiti spa dovrà pertanto essere dichiarata contumace.**

Con la conseguenza inevitabile che, in quanto parte contumace, essa decadrà da tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalle richieste formulate.

## **B. SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI E PREGIUDIZIALI**

### **B.1. SUL PRESUNTO DIFETTO DI GIURISDIZIONE**

#### **B.1.1. SUL PRETESO DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE PER PRESUNTA INVASIONE DELLA SFERA LEGISLATIVA-ESECUTIVA E/O DELLE SCELTE IMPRENDITORIALI**

Le difese di ENI (§ IV.A, punti 217 ss.), MEF (punti 18 ss.) e CDP (§ III.1.1, punti 48 ss.) eccepiscono un presunto difetto assoluto di giurisdizione sulle domande attoree tanto in termini di pretesa invasione della sfera legislativa e/o esecutiva che di sovrapposizione rispetto alle libere scelte imprenditoriali.

Ora, sotto il primo profilo, la circostanza che il Codice dell'ambiente all'art. 57-bis preveda l'approvazione di un piano di transizione ecologica in capo al relativo Comitato interministeriale e che al MASE siano assegnati compiti amministrativi in termini di riduzione delle emissioni climalteranti non significa certo che la tutela di diritti soggettivi alla salute (e all'ambiente) e la tutela dei diritti umani garantiti dagli artt. 2 e 8 della CEDU (si rinvia ai §§ 23.1.- 23.4 e 26 dell'atto di citazione) dagli illeciti extracontrattuali afferenti le emissioni climalteranti possa essere sottratta al sindacato giurisdizionale.

In tal senso non può che ribadirsi innanzitutto il richiamo (già contenuto in atto di citazione: vds. ad es. il §31.4) alla nota giurisprudenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione in termini di pieno riconoscimento della giurisdizione (ordinaria) sulle cause inibitorie o risarcitorie promosse da privati che si dolgono della pericolosità per la salute o per altri fondamentali diritti della persona derivanti dalle emissioni nell'esercizio di attività produttive industriali; e ciò, anche allorquando tali emissioni siano oggetto di una puntuale disciplina regolatoria da parte delle competenti autorità amministrative, sulla base di una normativa approvata dal legislatore (Cass. civ. S.U. n. 11142/2017; Id. n. 8092/2020; e da ultimo n. 5668/2023). I medesimi principi sono ben applicabili anche in presenza di emissioni produttive che vengono qui in considerazione non per i relativi effetti inquinanti, bensì per le conseguenze climalteranti.

Ivi dunque, pur non nascondendo certo l'obiettivo complessità della vicenda sottoposta all'esame di codesto Tribunale, si ritiene che non si sia affatto in presenza di una richiesta che sottende un'invasione giudiziale della sfera riservata al legislatore ovvero lo sconfinamento nei poteri dell'esecutivo, di talché è da escludere il rischio di incorrere in un eccesso di potere

giurisdizionale.

Quanto ai limiti del sindacato giudiziale rispetto alla libertà di determinazione della politica aziendale, rivendicata da ENI in nome dell'art. 41 Cost., non resta che richiamare quanto precisato ai § 24 e 25 dell'atto di citazione, in termini di necessaria rilettura di tale ultima disposizione alla luce delle importanti innovazioni introdotte dalla legge cost. 1/2022, nel senso che:

- la clausola di responsabilità intergenerazionale in funzione della tutela ambientale contenuta nel nuovo comma 3 dell'art. 9 della Costituzione italiana si impone a tutti i pubblici poteri (della Repubblica), ivi compreso quello giurisdizionale, costituendo ormai un imprescindibile "*parametro di validità ricchissimo di potenzialità ... per il sindacato giudiziale*" sulle politiche ambientali e climatiche<sup>53</sup>;

- che in particolare quest'ultimo nuovo parametro costituzionale richiede un sindacato giurisdizionale sul rispetto dell'obbligazione climatica, ossia volto a precludere che a una generazione sia permesso di "consumare buona parte del bilancio di anidride carbonica sostenendo un onere relativamente leggero, laddove ciò comporti per le successive generazioni il dover sopportare un onere più radicale ed esporre le loro vite a una più ampia perdita di libertà" (così la sentenza del 24 marzo 2021 sul cambiamento climatico del Bundesverfassungsgericht, sulla base di analoga disposizione contenuta nell'art. 20a della Legge fondamentale tedesca);

- che tale ultimo controllo giurisdizionale va esercitato anche -e soprattutto- nei confronti delle imprese pubbliche e private, cui direttamente si rivolge il riformato art. 41 Cost. prescrivendo (anche se alla difesa erariale pare essere sfuggito: vds. il punto 44 della comparsa del MEF) che l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno (prima ancora che a sicurezza, libertà e dignità umana, innanzitutto) "alla salute" e "all'ambiente", individuando in questi ultimi interessi pubblici due precisi limiti alla libertà di iniziativa economica, con efficacia prevalente sulle -e conformativa delle- strategie imprenditoriali, cui viene dunque imposto di evitare pregiudizi ambientali/sanitari, a partire dal danno potenzialmente esiziale per le future generazioni (ma anche per le presenti) costituito dal cambiamento climatico antropogenico, con un potere/dovere pubblico di conseguente indirizzo e coordinamento dell'attività economica, *in primis* delle imprese a partecipazione pubblica, per finalità ambientali/climatiche (si rinvia ai §§ 24.2);

- che, in linea con le predette disposizioni costituzionali, anche la legislazione ordinaria, agli artt. 3-ter e 3-quater del Codice dell'ambiente, nonché agli artt. 2 e 9 della Convenzione internazionale di Aarhus (ratificata dall'Italia con la L. 16/03/2001, n. 108), richiede la piena giustiziabilità dei diritti dei singoli e delle associazioni nei confronti di attività economico/imprenditoriali condotte in modo difforme dai principi dell'azione ambientale (prevenzione, precauzione, correzione alla fonte e chi inquina paga) e come tali suscettibili di cagionare danni ambientali e climatici, onde ottenere che vengano imposte strategie aziendali finalizzate a garantire uno sviluppo sostenibile che consenta di preservare la salute delle persone e dell'ambiente -ivi compresi gli ecosistemi e la biodiversità- dalle conseguenze pregiudizievoli del cambiamento climatico indotto dalle emissioni climalteranti causate da tali attività (vds. il § 25 della citazione).

Il tutto con l'ulteriore precisazione che l'azione proposta non ha un effetto di interferenza con

---

<sup>53</sup> Così M. Cecchetti, La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente, in Forum di Quaderni costituzionali, n. 3/2021, 311.

le decisioni aziendali di ENI, essendo invece volta ad affrontare una condotta che finisce per violare le norme richiamate in atto di citazione, a cui anche ENI, è vincolata in materia di diritti umani.

A supporto della pretesa "non giustiziabilità" dell'azione proposta, tanto la difesa di ENI, che quella di CDP richiamano una serie di precedenti giurisprudenziali emessi da giudici stranieri che in realtà o risultano inconferenti nel caso ivi in esame o, comunque, sono stati superati da esiti difformi nei successivi gradi di giudizio ovvero dalla più recente giurisprudenza.

Per quanto riguarda il caso inglese "ClientEarth v Shell's Board of Directors", che ENI menziona (al punto 229 della comparsa di risposta) nel tentativo di dimostrare la presunta insindacabilità giudiziale della strategia climatica adottata da quest'ultima società, basti evidenziare la fondamentale differenza con la controversia ivi in esame rappresentata dalla circostanza che la causa ClientEarth è una "derivative lawsuit", ossia un causa da parte degli azionisti nei confronti del CDA della società Shell, che (secondo la legge britannica, ma anche secondo quella italiana) presenta un *petitum* ed una *causa petendi* -oltreché una disciplina processuale, una verifica della legittimazione attiva e passiva, e infine una modalità di controllo giurisdizionale- completamente differenti rispetto ad un'azione di risarcimento dei diritti umani o dei diritti individuali pregiudicati da decisioni societarie, com'è invece la causa in esame. Di talché è in tale ben diverso contesto giudiziale che va inquadrato l'esito dell'Alta Corte di Inghilterra e Galles di inammissibilità dell'azione proposta dagli azionisti nei confronti di "decisioni di gestione" degli amministratori della società inerenti al corretto bilanciamento di considerazioni di natura commerciale. E' evidente dunque l'assoluta differenza delle controversie a partire dal diverso interesse all'azione fatto valere: in quel caso si tratta del diritto degli azionisti di una società di chiedere che i suoi amministratori agiscano nel migliore interesse della società stessa (ClientEarth v Shell UK), nel nostro caso si tratta, invece, dell'interesse di persone fisiche ed associazioni di chiedere la cessazione della violazione dei propri diritti soggettivi di rango costituzionale e diritti umani da parte della società che con la propria azione li sta pregiudicando (Greenpeace-ReCommon et al. c. ENI spa).

La difesa di ENI richiama poi il precedente "Kaiser et al. v. Volkswagen"<sup>54</sup> a sostegno dell'argomentazione cd. del "*market substitution*"<sup>55</sup> sostenendo che l'eventuale accoglimento della domanda degli attori di limitazione delle emissioni climalteranti da parte della società convenuta avrebbe quale effetto che "la fetta di produzione del convenuto viene assorbita dai propri competitor, che continuerebbero a mantenere invariato il livello di emissioni" (comparsa, punto 231). Tuttavia anche questo caso è ben diverso da quello in esame giacché nel caso Kaiser et al., il Tribunale regionale tedesco basava la propria decisione sul cd. "obbligo di tolleranza", istituto dell'ordinamento civile tedesco per cui i diritti delle parti in conflitto debbono essere oggetto di bilanciamento giudiziale, per cui in quel caso si è affermato che gli attori avevano l'obbligo di tollerare le circostanze generali causate dall'attività della società convenuta. Si tratta dunque di istituto per certi versi analogo a quello dell'art. 844 del c.c. italiano che tuttavia nel caso di specie non è stato azionato.

---

<sup>54</sup> Tribunale regionale di Braunschweig, disponibile all'indirizzo:  
<https://www.greenpeace.de/publikationen/Urteil%20Braunschweig.pdf>.

<sup>55</sup> Risposta ad ENI, punto 231. Più precisamente, l'argomento della sostituzione del mercato "presume che, a causa della domanda fissa di combustibili fossili, se un progetto di combustibili fossili non viene approvato nel paese proposto, un progetto simile sarà inevitabilmente approvato in un altro Paese per soddisfare la domanda di mercato [e quindi] almeno la stessa quantità di emissioni di gas serra [sarà] causata" Brian Preston, "Contemporary Issues in Environmental Impact Assessment", 37 Environmental and Planning Law Journal 423, 438 (2020) citato in Guy Dwyer, "Market Substitution" in the Context of Climate Litigation" (1 ottobre 2021) <<https://papers.ssrn.com/abstract=3968532>> consultato il 22 novembre 2023.

Aggiungasi che, comunque, l'argomento del *market substitution* è stato ritenuto del tutto infondato da gran parte dei tribunali stranieri.

Così ad es. in una decisione della Corte per il Territorio e l'Ambiente del Nuovo Galles del Sud, in Australia, nella causa *Gloucester Resources Limited contro il Ministro per la Pianificazione*, è stata esplicitamente respinta l'argomentazione secondo cui le emissioni di gas a effetto serra della miniera di carbone si sarebbero verificate indipendentemente dall'approvazione del progetto, a causa del *market substitution* e della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio<sup>56</sup>, con la motivazione che non vi è alcuna inevitabilità che altri Paesi approvino una nuova miniera di carbone da coke<sup>57</sup>. La sentenza *Gloucester* ha aperto la strada alle decisioni della Commissione indipendente di pianificazione del NSW (che esamina le richieste e le obiezioni alle miniere di carbone) che ha respinto l'argomento della sostituzione del mercato<sup>58</sup>.

L'argomentazione del *market substitution* è stata respinta anche dalla Corte d'Appello degli Stati Uniti nella causa *WildEarth Guardians v. US Bureau of Land Management*, in cui è stato eccepito che "non c'era alcuna differenza reale tra il rilascio delle concessioni di estrazione e il rifiuto di rilasciarle, perché le fonti di carbone di terzi avrebbero perfettamente sostituito qualsiasi volume perso sul mercato aperto nel caso in cui il [resistente] avesse rifiutato di rilasciare le concessioni di estrazione". Il tribunale ha convenuto con l'attore che queste conclusioni erano "arbitrarie e pretestuose"<sup>59</sup>.

Inoltre nella causa *Milieudefensie et al. contro Shell*, la Corte distrettuale olandese dell'Aia ha affermato con fermezza che la possibilità che le riduzioni delle emissioni da parte di un'azienda produttrice di combustibili fossili siano compensate da aumenti delle emissioni da parte di altre aziende non esime le aziende produttrici di combustibili fossili dai loro obblighi. Soprattutto perché gli obblighi di riduzione delle emissioni sono universali e il bilancio del carbonio è globale<sup>60</sup>.

---

<sup>56</sup> Gloucester Resources Limited v. Minister for Planning [2019] NSWLEC 7 disponibile in <https://www.caselaw.nsw.gov.au/decision/5c59012ce4b02a5a800be47f>. Vds, in particolare il paragrafo 534 da cui si evince che il consulente della società convenuta aveva affermato: "se la domanda non viene soddisfatta dalle miniere di carbone australiane, gli investimenti si dirigeranno verso altri grandi produttori di carbone e verranno sviluppate miniere in Paesi come l'India e l'Indonesia ... Ci sarà, quindi, almeno la stessa quantità di emissioni di gas serra, solo che provengono da queste altre miniere piuttosto che dal Progetto...".

<sup>57</sup> Ibidem, par. 538-541 "anche l'argomentazione della sostituzione del mercato è errata. Non vi è alcuna certezza che vi sarà una sostituzione di mercato da parte di nuove miniere di carbone da coke in India o in Indonesia o in qualsiasi altro Paese che fornisca il carbone che sarebbe stato prodotto dal Progetto ... Se l'approvazione del Progetto nel Paese sviluppato dell'Australia dovesse essere rifiutata, per motivi che includono gli effetti negativi delle emissioni di gas serra della miniera sul cambiamento climatico, non vi è alcuna inevitabilità che Paesi in via di sviluppo come l'India o l'Indonesia approvino una nuova miniera di carbone da coke al posto del Progetto, piuttosto che seguire l'esempio dell'Australia che rifiuta una nuova miniera di carbone ... In terzo luogo, la capacità di una nuova miniera di carbone da coke in un altro Paese di sostituire qualsiasi volume di carbone perso a causa del rifiuto del Progetto dipenderà dal mercato, compresa la domanda e l'offerta di fonti di carbone sostitutive e qualsiasi differenza di prezzo tra il carbone proveniente dal Progetto e quello proveniente da altre fonti sostitutive, differenza di prezzo che potrebbe influenzare la sostituibilità. Senza alcuna prova dell'esistenza e dell'effetto di queste forze di mercato sulla sostituibilità, non si può ipotizzare che, in caso di rifiuti del Progetto, vi sarebbe una sostituzione del mercato con carbone proveniente da nuove miniere di carbone in altri Paesi".

<sup>58</sup> Governo del Nuovo Galles del Sud 2019, Commissione indipendente di pianificazione, "Progetto carbone Bylong", paragrafi 693-697, [https://www.ipcn.nsw.gov.au/resources/pac/media/files/pac/projects/2018/10/bylong-coal-project/determin\\_ation/bylong-coal-project-ssd-6367-statement-of-reasons-for-decision.pdf](https://www.ipcn.nsw.gov.au/resources/pac/media/files/pac/projects/2018/10/bylong-coal-project/determin_ation/bylong-coal-project-ssd-6367-statement-of-reasons-for-decision.pdf)

<sup>59</sup> *WildEarth Guardians v. US Bureau of Land Management* 870 F 3d 1222 (10th Cir., 2017).

<sup>60</sup> Al punto 4.4.49 la Corte ha affermato "Questo argomento presuppone una sostituzione perfetta, in base alla quale il gruppo Shell sarà sostituito da altri soggetti. Tuttavia, resta da vedere se questa circostanza si verificherà ... anche le altre compagnie devono rispettare i diritti umani ... "anche se questo [l'argomento che prevede la sostituzione perfetta] fosse vero, non andrà a vantaggio di RDS... A causa degli interessi impellenti che vengono serviti con l'obbligo di riduzione ... questo argomento non può giustificare l'ipotesi che non sia necessario che RDS non adempia a questo obbligo. E', inoltre, importante sottolineare che

Sempre a sostegno dell'eccezione di presunto difetto assoluto di giurisdizione in relazione al principio della separazione dei poteri, la difesa ENI menziona poi una serie di precedenti di tribunali stranieri su presunti casi simili a quello oggetto della presente causa per sostenere che "le misure volte a contenere il fenomeno del cambiamento climatico si inseriscono in un contesto di politica globale a livello internazionale e sono quindi riservate al ramo legislativo o esecutivo dei singoli Stati, il cui controllo esula dalla funzione giudiziaria" (comparsa di risposta, punti 248-254).

Le difese di ENI e CDP richiamano in proposito due precedenti di corti statunitensi: *Native Village of Kivalina v. ExxonMobil Corp* del 2012 (par. 248) e *United States District Court - Southern District of New York* del 2018 (Opinion & Order No. 18 Civ., par. 251). Preme in realtà precisare che in entrambi i casi si tratta di decisioni inerenti una questione meramente procedurale relativa alla legislazione applicabile e alla conseguente competenza giurisdizionale<sup>61</sup>, senza che sia stato preso in considerazione il merito della controversia.

Inoltre, si consideri che le decisioni in entrambi i casi fanno parte della prima fase di "climate litigation" negli Stati Uniti e non riflettono assolutamente l'attuale panorama giurisprudenziale delle cause sul clima negli Stati Uniti. Dopo queste prime due decisioni, infatti, più di venti cause intentate contro "carbon majors" da città, contee e Stati degli Stati Uniti sono state dichiarate ammissibili e stanno procedendo verso la decisione di merito. Come nel caso di *Native Village* e in quello del 2018 della città di New York, uno dei problemi principali è stato il tentativo dei convenuti di far dichiarare l'incompetenza dei tribunali statali avanti a cui le cause erano state presentate, per rimetterle dinanzi ai tribunali federali. A differenza dei casi *Native Village* e *città di New York*, a marzo 2023 tutte le sei corti d'appello federali incaricate di decidere se i casi dovessero essere trattati nei tribunali statali (date le contestate violazioni della legge statale), avevano concluso in senso positivo. Il Solicitor General degli Stati Uniti, su richiesta della Corte Suprema degli Stati Uniti, ha ulteriormente confermato che i casi rientrano nella competenza dei tribunali statali<sup>62</sup>.

Le difese sia di ENI che di CDP (rispettivamente ai punti n. 250 e 66 delle proprie comparse) menzionano anche il caso *California v GM13*, che vedeva imputate più di venti case automobilistiche, per cui il tribunale ha respinto la domanda perché a causa del numero di convenuti i giudici erano privi di "un metodo gestibile per discernere le entità che stanno creando e contribuendo al presunto disturbo"<sup>63</sup>. La chiara individuazione dell'unica società convenuta quale responsabile dell'illecito contestato esclude all'evidenza nel caso di specie ogni analoga problematica.

Per quanto riguarda il richiamo da parte di ENI alla causa *Deutsche Umwelthilfe (DUH) contro Mercedes-Benz AG* (punto 251 della comparsa), se è vero che la Corte ha respinto il caso e ha affermato che spettava al legislatore decidere le misure appropriate per proteggere il clima, il

---

ogni riduzione delle emissioni di gas serra ha un effetto positivo sulla lotta ai cambiamenti climatici pericolosi. Dopo tutto, ogni riduzione significa che c'è più spazio nel bilancio del carbonio".

<sup>61</sup> Inerente alla questione che secondo il diritto americano, le cause di nuisance di common law federale risultano procedibili solo se non sono "displaced", cioè laddove non siano già disciplinate da una normativa generale.

<sup>62</sup> LSE 2023 Global Trends in Climate Litigation, Box 2.2 a p. 35, su [https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2023/06/Global\\_trends\\_in\\_climate\\_change\\_litigation\\_2023\\_snaps\\_hot.pdf](https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2023/06/Global_trends_in_climate_change_litigation_2023_snaps_hot.pdf)

<sup>63</sup> People of State of California v. General Motors Corp., 2007, p. 20-21.

caso presenta tuttavia una fondamentale diversità di ordine fattuale rispetto alla presente controversia. Infatti in questa causa gli attori avevano chiesto un'ingiunzione giudiziale che vietasse tutte le vendite dei motori a combustione: ben diversa è invece la domanda degli attori nella presente causa contro ENI con cui si chiede invece una limitazione del volume di emissioni climalteranti da parte della società attraverso un percorso di decarbonizzazione che sia in linea con le sue responsabilità in materia di diritti umani e con gli obblighi civilistici del *neminem ledere*, lasciando totale discrezionalità alla convenuta nel decidere come raggiungere tale obiettivo e senz'affatto chiedere un'inibitoria della vendita di prodotti a base di combustibili fossili.

L'ENI cita, infine, (comparsa di risposta, punto 253) la sentenza di primo grado *Greenpeace Nordic e altri contro la Norvegia* per sostenere come "spetti al legislatore decidere le misure appropriate per proteggere il clima". Premesso che viene *ex adverso* ignorata la decisione della Corte Suprema norvegese e la comunicazione del caso da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, è comunque importante precisare che si era in presenza di una controversia costituzionale avente ad oggetto una decisione del governo norvegese di concedere licenze di esplorazione petrolifera nel Mare di Barents, decisa dalla Corte Suprema nel senso che, alla luce degli specifici contenuti dell'art. 112 della Cost. norvegese, alle corti è attribuito un sindacato sugli atti del Parlamento solo nel caso in cui quest'ultimo abbia omesso di affrontare un problema ambientale ovvero abbia trascurato gravemente il proprio dovere<sup>64</sup>. Alla luce della particolarità della fattispecie si tratta dunque di un caso del tutto irrilevante per la presente controversia.

V'è infine da soggiungere che nella selezione dei precedenti di giudici stranieri, le controparti ignorano completamente la più recente giurisprudenza degli ultimi anni che risulta assolutamente schiacciante nel senso di riconoscere la giustiziabilità di azioni legali relative al cambiamento climatico.

Tra i numerosissimi provvedimenti giudiziali in tal senso (già in parte menzionati al § 22 dell'atto di citazione), si ricordano i seguenti casi ove sono state respinte le eccezioni di inammissibilità delle domande fondate sull'argomento della separazione dei poteri.

Così ad es. nella causa *Milieudefensie et al. contro Shell*, la Corte distrettuale dell'Aia ha confutato direttamente l'argomentazione della società convenuta secondo cui i giudici non avrebbero il potere/dovere di fornire soluzioni al cambiamento climatico, sulla base del principio che in realtà "*valutare se RDS [Royal Dutch Shell] abbia o meno il presunto obbligo legale e decidere in merito alle richieste basate su di esso è preminentemente un compito del tribunale*"<sup>65</sup>.

Anche nel caso del tedesco *Saul Luciano Lliuya contro RWE AG*, in cui, a fronte delle preoccupazioni dell'attore per la sua proprietà posta in pericolo di inondazione a seguito dello scioglimento del ghiacciaio sovrastante la città peruviana di Huaraz, l'attore presentava un'azione risarcitoria avanti il tribunale civile tedesco contro l'azienda energetica RWE, chiedendo alla società un ristoro pari allo 0,47% (proporzionale alla sua quota storica di

---

<sup>64</sup> Aligning Law with Politics, Journal of Environmental Law, Oxford Academic <https://academic.oup.com/jel/article/33/3/697/6325609> consultato il 23 novembre 2023.

<sup>65</sup> *Milieudefensie e altri contro Shell*, punto 4.1.3.

emissioni di gas serra a livello mondiale) dei costi per l'adozione di misure di sicurezza adeguate. Riformando la sentenza di prime cure, la Corte d'Appello di Hamm ha deciso che si trattava di una questione giustiziabile e che c'erano prove sufficienti *prima facie* per dimostrare il presunto nesso di causalità<sup>66</sup>.

Altre cause contro gli Stati, in particolare in Europa, dimostrano che i tribunali ben possono pronunciarsi su azioni legali che coinvolgono politiche e vicende climatiche. Sebbene la difesa della convenuta ENI sostenga che le cause contro i governi, come la decisione *Urgenda*, sarebbero inconferenti col caso in esame in ragione della natura pubblica del soggetto citato in giudizio, in realtà si evidenzia come tali precedenti giurisprudenziali risultano ben rilevanti ai fini della decisione *de qua* nella misura in cui dimostrano come sia stato ripetutamente riconosciuto, in altri ordinamenti giudici analoghi al nostro (sia europei che extraeuropei, di *civil law* e di *common law*), che i tribunali ben possono giudicare "climate litigation" anche quando hanno ad oggetto decisioni del potere esecutivo o di quello legislativo, per cui *a fortiori* un tale sindacato giurisdizionale dev'essere necessariamente riconosciuto anche rispetto alle decisioni di imprese private come ENI.

I tribunali nazionali dei Paesi Bassi<sup>67</sup>, della Germania<sup>68</sup>, del Belgio<sup>69</sup>, del Canada<sup>70</sup>, della Colombia<sup>71</sup>, della Francia<sup>72</sup>, del Nepal<sup>73</sup>, dell'Irlanda<sup>74</sup> e della Nuova Zelanda<sup>75</sup> hanno dichiarato ammissibili e hanno giudicato nel merito cause che mettono in discussione lo sforzo complessivo di uno Stato per mitigare i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas serra.

Le pronunce coi cui tribunali di tutto il mondo hanno deciso di sottoporre a sindacato giurisdizionale la condotta di governi e parlamenti si basa su numerose ragioni, tra cui l'incontestata circostanza che in queste vicende sono in gioco i diritti umani<sup>76</sup>.

Ad esempio, la Corte Superiore del Québec nella causa *ENvironnement JEUnesse* ha osservato che "*nel caso di una presunta violazione dei diritti garantiti dalla Carta canadese, un tribunale non dovrebbe declinare la propria giurisdizione sulla base della dottrina della giustiziabilità*"<sup>77</sup>. Allo stesso modo, la Corte costituzionale federale tedesca ha riconosciuto la necessità di un controllo giudiziale quando esistono disposizioni costituzionali che "*limitano il margine di manovra del processo decisionale politico per garantire o meno la protezione*

<sup>66</sup> Saul Luciano Lliuya contro RWE AG, Tribunale regionale superiore di Hamm I-5 U 15/17 (2017), in <https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/announcement/20812.pdf>.

<sup>67</sup> Stato dei Paesi Bassi (Ministero dell'Economia e delle Politiche climatiche) contro Stichting Urgenda (2019) ECLI:NL:HR:2019:2007 (traduzione ufficiale) (Corte Suprema dei Paesi Bassi, Divisione civile).

<sup>68</sup> Neubauer e altri c. Germania (2021) Corte costituzionale federale tedesca 1BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20; Backsen e altri (agricoltori familiari tedeschi) c. Repubblica federale di Germania (2019), Tribunale amministrativo di Berlino VG 10 K 412.18.

<sup>69</sup> VZW Klimaatzaak contro Regno del Belgio e altri (2021) Belgio, Tribunale di primo grado di Bruxelles.

<sup>70</sup> Mathur et al v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario (2020) Ontario Superior Court CV-19-00631627; si veda anche *ENVironmental JEUnesse v. Canada* (2019) Superior Court of Quebec No 500-06-000955-183.

<sup>71</sup> Future Generations contro Ministero dell'Ambiente e altri (2018), 11001 22 03 000 2018 00319 00 (Corte Suprema della Colombia).

<sup>72</sup> Comune di Grande-Synthe contro Francia (Francia, Consiglio di Stato); *Notre Affaire à Tous* e altri contro Francia (Francia, Tribunale di primo grado, 2021).

<sup>73</sup> Shrestha contro l'Ufficio del Primo Ministro e altri, decisione n. 10210, NKP, Parte 61, Vol. 3 (Corte Suprema del Nepal).

<sup>74</sup> Friends of the Irish Environment CLG v. The Government of Ireland (2020), Appello n. 2015/19 (Supreme Court of Ireland).

<sup>75</sup> Thomson v. Minister for Climate Change Issues (2017) NZHC 733 (High Court of New Zealand).

<sup>76</sup> *Urgenda* Supreme Court (2019), 6.4 e (8.3.3); German Family Farmers, 45, Mathur, 126.

<sup>77</sup> *ENVironment JEUnesse* contro Canada, p. 56.

dell'ambiente"<sup>78</sup>. I tribunali di Irlanda, Canada e Nuova Zelanda hanno specificamente affermato la necessità di riesame giudiziale della condotta dell'esecutivo in relazione alla legislazione sui cambiamenti climatici<sup>79</sup>.

Soprattutto nel contesto del cambiamento climatico, diversi tribunali hanno riscontrato l'esistenza di standard oggettivi in base ai quali esaminare atti e comportamenti dei poteri pubblici nel settore. Ad esempio, la Corte Suprema olandese nella causa *Urgenda* ha stabilito che *"i tribunali devono esaminare se sia possibile concedere un'effettiva protezione legale, verificando se esistano sufficienti motivi oggettivi da cui si possa ricavare uno standard concreto nel caso in questione"*<sup>80</sup>.

Infine, diversi tribunali hanno espressamente affermato che né la complessità delle questioni climatiche né il fatto che siano oggetto di decisioni politiche rendono questi casi non giustiziabili<sup>81</sup>.

Così ad es. nel caso *Mathur*, il giudice della Corte Superiore dell'Ontario ha respinto l'istanza di archiviazione sulla base del fatto che non è evidente che gli attori non presentino una ragionevole causa di azione. Il giudice ha ritenuto che sia l'obiettivo di riduzione dei gas serra che l'abrogazione della legge sul cambiamento climatico siano suscettibili di controllo della Corte per la loro conformità alla Carta, chiarendo che "il fatto che la questione sia complessa, controversa o carica di valori sociali non significa che i tribunali possano abdicare alla responsabilità conferita loro dalla nostra Costituzione di controllare la conformità della legislazione alla Carta quando i cittadini la contestano. In tali circostanze, il tribunale ha l'obbligo di decidere la questione"<sup>82</sup>.

### **B.1.2. SUL PRETESO DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO**

Eccepiscono tutte le controparti (comparsa ENI, IV.B, punti 256 ss.; comparsa MEF, III, punti 47 ss.; comparsa CDP, III.3.2, punti 71 ss.) un presunto difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle condotte illecite oggetto di causa poste in essere da società del gruppo ENI al di fuori dello Stato italiano.

Innanzitutto v'è da osservare che il Regolamento UE 12/12/2012 n. 1215 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) all'art. 4, par. 1 recita: *"A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro"*. Poiché dunque la norma primaria è quella per cui le persone, fisiche o giuridiche, debbono essere citate avanti alla competente autorità giudiziaria dello Stato membro in cui hanno il proprio domicilio, nel caso di specie, essendo ENI Spa domiciliata in Italia, la società stessa è stata convenuta avanti il competente tribunale italiano.

<sup>78</sup> Neubauer e altri contro Germania, 206-207 e 197.

<sup>79</sup> Friends of the Irish Environment, 9.1; Mathur, 132; Thomson, 101-135.

<sup>80</sup> Corte Suprema Urgenda 6.4.

<sup>81</sup> Urgenda 4.98; Thomson, 134, ENVironment JEUness, 70.

<sup>82</sup> Mathur, 121, cita la decisione della Corte Suprema del Canada in Chaouilli v. Québec, 2005, SCC 35, 1, S.C.R. 791.



Tanto basta a fondare la giurisdizione del giudice italiano.

L'esito, comunque, non muta nemmeno se si fa riferimento al Regolamento del 11/07/2007 n. 864 (sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali), cd. "Roma II", che con previsione di ordine generale all'art. 4, par. 1, statuisce che *"1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto"*. E quindi con disposizione speciale (su danno ambientale e danni conseguenti) di cui all'art. 7 prevede che *"La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danno ambientale o da danni arrecati alle persone o ai beni per effetto di un tale danno è quella risultante dall'articolo 4, paragrafo 1, a meno che la persona che chiede il risarcimento dei danni scelga di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato"*.

Tanto premesso, è evidente che il fatto illecito che ha determinato il danno oggetto della presente causa è costituito dalle precise scelte aziendali in tema di emissioni climalteranti assunte alla società convenuta, che ha sede in Italia.

In tali termini la questione è stata affrontata e decisa nella già menzionata analoga causa *Milieudéfensie e altri contro Shell* dal Tribunale distrettuale dell'Aia che, dopo aver ricordato le citate disposizioni di "Roma II", ha evidenziato come il cambiamento climatico dovuto alle emissioni di CO<sub>2</sub> costituisce un danno ambientale ai sensi dell'art. 7 di Roma II<sup>83</sup> e che l'adozione da parte di RDS-Royal Dutch Shell della politica aziendale del gruppo Shell costituisce una causa indipendente di questo danno ambientale e del danno ambientale imminente nei confronti dei residenti olandesi<sup>84</sup>.

All'eccezione di ENI secondo cui le azioni *"non erano detenute dall'odierna convenuta, ma da società estere distinte e autonome dall'Eni che peraltro svolgono abitualmente le loro attività in joint venture con società governative locali"* (punto n 256), basti obiettare che le emissioni delle società di combustibili fossili devono essere valutate sulla base della teoria cd. *"corporate personhood"* per cui il ruolo strategico della capogruppo nella definizione delle politiche per l'intero gruppo comporta la sua responsabilità per le emissioni climalteranti complessive delle sue attività e dei suoi prodotti. Anche nel più volte ricordato precedente *Milieudéfensie et al. c. Shell* la Corte dell' AJA ha ritenuto che *"a causa dell'influenza politica che RDS ha sulle società del gruppo Shell, essa ha la stessa responsabilità per queste relazioni commerciali che per le proprie attività"*<sup>85</sup>. Allo stesso modo, nessuna delle società del gruppo ENI viene interessata dalle decisioni strategiche oggetto del presente giudizio. È la capogruppo ENI spa a violare il clima e i diritti umani adottando politiche aziendali contrarie alla migliore scienza disponibile e agli obiettivi fissati dalla comunità globale.

### **B.1.3. ANCORA SUL PRESUNTO DIFETTO DI GIURISDIZIONE: LA TESI DEL**

---

<sup>83</sup> *Milieudéfensie e altri contro Shell*, paragrafo 4.3.2.

<sup>84</sup> *Ibidem*, paragrafi da 4.3.5 a 4.3.7.

<sup>85</sup> *Ibidem*, par. 4.4.23

## **MEF DELLA NON GIUSTIZIABILITA' DELL'ACCORDO DI PARIGI IN ASSENZA DI UNA LEGGE DI ATTUAZIONE**

E' stata generalmente contestata la domanda sia per preteso difetto di giustiziabilità che per asserito difetto di anti giuridicità della condotta dei convenuti.

Si prenda a riferimento in particolare la comparsa depositata dall'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell'Economia e delle finanze ove si riconosce che l'Accordo di Parigi è stato ratificato sia dall'Unione europea il 4 ottobre 2016 sia dall'Italia con la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, ma che le concrete modalità di attuazione sarebbero state lasciate *"ad un successivo intervento legislativo anche in riferimento all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente a vagliarne il rispetto da parte degli organi statali e dei soggetti privati insediati in Italia"*, per cui *"Mancando tale legge di attuazione, una pronuncia giurisdizionale nella direzione individuata dagli attori si tradurrebbe in un'indebita invasione della sfera riservata al legislatore"* (punti 25-27). Di talché successivamente lo stesso Ministero aggiunge che *"...non può essere configurata alcuna violazione di obblighi derivanti da fonti internazionali da parte di ENI S.p.a., incluso l'Accordo di Parigi del 2015. Tale accordo, infatti, come più in generale ogni fonte di diritto internazionale, non è vincolante per i soggetti privati, che non ne sono parti, né destinatari"* (punti 183-184).

L'assunto, oltre a non essere corretto dal punto di vista giuridico, per le ragioni di seguito illustrate, non prova affatto né la pretesa mancanza di giustiziabilità dei diritti fatti valere dagli attori né il preteso difetto di anti giuridicità della condotta dei convenuti.

Occorre, al riguardo, premettere che – come ampiamente trattato in citazione – l'azione si fonda innanzitutto sulla violazione delle norme del codice civile italiano (artt. 2043 ss.) in relazione agli obblighi nazionali e internazionali dell'Italia in materia di diritti umani che, come prevede tanto l'Accordo di Parigi quanto l'UNFCCC, debbono essere rispettati nell'ambito e attraverso l'azione per il clima. Per cui la questione non è soltanto (e semplicemente) quella se i convenuti (ENI compresa) siano vincolati all'Accordo di Parigi, ma piuttosto se ENI, con la corresponsabilità di MEF e CDP (che esercitano un'influenza dominante sulla società), stia emettendo gas serra oltre i livelli accettabili, come dimostrato dalla scienza del clima (e stabilito dall'Accordo di Parigi), tale per cui il conseguente cambiamento climatico con riscaldamento globale e gli altri effetti dannosi risulta incompatibile con gli obblighi incombenti sui predetti organi dello Stato e sulla stessa ENI materia di diritti umani.

Tanto premesso, la singolarità della tesi sostenuta dalla difesa erariale per cui l'Accordo di Parigi non sarebbe per l'Italia ancora operativo, e come tale non risulterebbe "giustiziabile", oltre a risolversi in un'affermazione alquanto dirompente sul piano politico europeo ed internazionale, denota un'errata concezione delle modalità di adeguamento del diritto interno all'ordinamento giuridico internazionale dal momento che, contrariamente a quanto asserito dai nostri avversari, anche le norme derivate dai Trattati internazionali, debitamente recepiti nel nostro Paese con legge di ratifica, concorrono a fornire la giustificazione della *causa petendi* azionata, così come vi concorrono altre norme giuridiche direttamente applicabili nell'ordinamento interno quali, ad esempio, i regolamenti comunitari.

Valgano in tal senso le considerazioni che seguono che precisano la domanda sotto i profili evidentemente equivocati da controparte.

Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, la citata legge 204/2016 non si limita affatto ad autorizzare la ratifica dell'Accordo di Parigi (art. 1) giacché contiene (all'art. 2) l'“*Ordine di esecuzione*” a mente del quale “*1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo*”.

Pertanto si contesta radicalmente l'affermazione avversaria secondo cui mancherebbe una “legge di attuazione” dell'Accordo di Parigi in quanto il legislatore è già intervenuto ed ha introdotto nell'ordinamento interno italiano, con l'ordine di esecuzione, tutte le norme indispensabili a dare attuazione al citato Accordo internazionale, che sono da ritenere “interposte” a seguito della riforma dell'art. 117 Cost.

Tanto premesso, la tesi avversaria sopra riportata non è corretta perché sembra non considerare come la dottrina internazionalistica ha esaminato la necessità che il diritto interno trasformi l'obbligo internazionale assunto da uno Stato con un Trattato, da mero fatto a situazione giuridica di diritto interno, in tal modo “*imponendo agli individui ciò che una norma di diritto internazionale impone allo Stato di imporre agli individui*”<sup>86</sup>: si è così posta l'attenzione sugli effetti giuridici prodotti dalla legge contenente la ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato stesso.

Essa – allo stesso modo di quanto previsto dall'art. 10, comma 1 Cost. – fa sorgere di volta in volta nell'ordinamento italiano norme interne corrispondenti alle clausole del Trattato cui viene data esecuzione.

L'ordine di esecuzione opera pertanto un adattamento automatico dell'ordinamento interno al diritto pattizio creando norme corrispondenti ad esso, norme non scritte ma che spetta all'interprete (giudici in primis) ricavare, come diremo meglio di seguito. Pertanto è la legge contenente la ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato che produce automaticamente tutte le modifiche dell'ordinamento interno necessarie ad adempiere agli obblighi assunti a livello internazionale: per l'effetto tale legge nazionale è perfettamente idonea a vincolare anche le persone fisiche o giuridiche, ove ciò sia richiesto dagli obblighi assunti a livello internazionale.

In tal senso si è sempre schierata la prevalente dottrina internazionalistica<sup>87</sup>.

---

86 Quadri, *Diritto Internazionale Pubblico*, V Edizione, pag. 59.

<sup>87</sup> Valgano, al riguardo, i seguenti riferimenti specifici.

Innanzitutto MORELLI, *Nozioni di diritto internazionale*, Cedam 1980 in cui si legge: Pag. 88: “*Oltre che mediante gli ordinari procedimenti di produzione giuridica, l'adattamento del diritto interno al diritto internazionale può compiersi attraverso procedimenti che possono dirsi speciali in quanto presentano alcune caratteristiche che li fanno apparire specificamente destinati ad attuare l'adattamento medesimo. Uno di tali procedimenti è quello che è noto sotto il nome di ordine di esecuzione del trattato. L'ordine di esecuzione è un atto mediante il quale lo Stato esprime la volontà che un dato trattato, il cui testo viene pubblicato in annesso all'atto stesso, riceva attuazione... L'effetto che un tale atto è diretto a produrre consiste nell'apportare nell'ordinamento interno (mediante posizione, modificazione, o estinzione di norme) quelle variazioni che sono necessarie per l'adempimento degli obblighi e per l'esercizio delle facoltà derivanti dal trattato...*”. Pag. 90: “*la caratteristica per cui l'ordine di esecuzione si distingue dal procedimento ordinario è data dal fatto che le norme che l'ordine di esecuzione intende creare o abrogare non sono direttamente formulate o indicate. La determinazione di tali norme è rimessa all'interprete e va fatta tenendo presente che la volontà di produzione giuridica espressa nell'ordine di esecuzione è diretta a produrre, nell'ordinamento interno, tutte le variazioni e soltanto le variazioni che sono necessarie perché l'ordinamento stesso si adatti alle esigenze derivanti dalle norme del trattato*”.

Passiamo a CONFORTI, *Appunti dalle lezioni di diritto internazionale*, Editoriale scientifica 1976 in cui si legge: pag. 177: “*...l'ordine di esecuzione...è un procedimento speciale o di rinvio; esso si limita ad esprimere la volontà che il trattato sia eseguito ed applicato all'interno dello Stato senza riformularne le norme ma rimettendo all'interprete interno la ricostruzione e l'interpretazione delle medesime...*”. Pag. 182: “*Circa i rapporti fra il trattato, o meglio le norme che nell'ordinamento interno si formano in virtù della legge di esecuzione, e la Costituzione non vi è alcun motivo per discostarsi di principi connessi alla gerarchia delle nostre fonti. Le norme pattizie immesse potranno pertanto essere sottoposte a controllo di costituzionalità ed*

Si consideri anche che la Corte Costituzionale ha sempre dichiarato incostituzionale la legge contenente l'ordine di esecuzione (e non certo la norma del Trattato) allorché ha ravvisato un vizio di costituzionalità derivante dall'esecuzione di un trattato internazionale<sup>88</sup>.

Da ultimo val la pena di ricordare che quelle riportate non sono soltanto mere opinioni dottrinarie (come tali opinabili e non vincolanti) ma costituiscono, invece, il fondamento della scienza giuridica che sostiene la giurisprudenza italiana ed anche europea sulla materia. Si consideri, ad esempio, il tema del recepimento di una direttiva comunitaria (tardivamente recepita rispetto al termine posto dalla stessa direttiva) e, in particolare, se la norma di recepimento possa o meno essere applicata retroattivamente per dirimere controversie tra soggetti privati alla luce del diritto comunitario. La questione è interessante perché nell'ordinamento italiano l'art. 11 primo comma delle preleggi stabilisce il principio di irretroattività della legge. Ne consegue che - anche se tardivamente recepita - la direttiva comunitaria non dovrebbe poter regolare situazioni giuridiche riguardanti gli individui anteriori alla data del suo recepimento. Invece nel 2006 la Corte di Giustizia ha rotto tale dogma con la sentenza della IV Sezione del 3 ottobre 2000, causa GOZZA, affermando, al punto 39, che *"...l'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva 82/76 permette di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli di tale direttiva, a condizione che la direttiva stessa sia stata regolarmente recepita"*<sup>89</sup>.

Il suddetto principio trova conferma, del resto, in alcune sentenze della Suprema Corte. Si vuole qui segnalare la motivazione della sentenza n. 10612/15 che, al punto 6 della motivazione, richiama la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia affermando specificamente che la Corte di Giustizia *"...ha indicato come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva in questione la cd. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria..."*. Ancora una volta non si fa cenno al divieto sancito dal citato art. 11 delle preleggi nel presupposto - implicito - che esso non operi per effetto della norma contraria prodotta dall'ordine di esecuzione dei trattati comunitari.

Infine anche la seguente massima delle Sezioni Unite della Suprema Corte offre un contributo importante a tale lettura: *"La domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione (nella specie, nel triennio 1993/1996), chieda la condanna della P.A. al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso - fondando detta richiesta o sull'obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione, nel termine prescritto, delle pertinenti direttive comunitarie, ovvero sull'immediata operatività di queste ultime o sull'applicabilità retroattiva*

---

*annulate se violano i principi della nostra Costituzione. La Corte Costituzionale ha sempre sostenuto ciò in linea di principio: lo ha fatto, ad es., nella sentenza 10.3.66 n. 20 e nella sentenza 26.5.1971 ... Sostenuto il principio, la Corte ha però sempre finito per affermare che, nelle fattispecie esaminate, la contrarietà dei trattati in oggetto con la Costituzione italiana non sussistesse".* Pag. 183: *"[...] la Corte Costituzionale ha finora ammesso in linea di principio la sindacabilità degli accordi internazionali cioè ha ritenuto di esercitare un controllo di costituzionalità anche sugli accordi internazionali o meglio sulle leggi di esecuzione degli accordi internazionali..."*.

<sup>88</sup> Si veda, da ultimo, la Sentenza n. 238/2014 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 848 del 1957, di esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite (nella parte in cui obbliga il giudice a conformarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012).

<sup>89</sup> In quel frangente la Corte non si è posta il problema di spiegare come tale risultato sarebbe stato perseguibile nonostante la presenza ostativa - nell'ordinamento italiano - del citato art. 11 delle preleggi. Tuttavia l'unica risposta possibile a tale interrogativo è quella di riconoscere che l'ordine di esecuzione dei Trattati comunitari crea subito la norma interna ad essi conforme e che essa prevale sulle norme interne ostative (come, nel nostro caso, l'art. 11 delle preleggi) che dovranno essere disapplicate dal giudice. Con questo non dichiarato presupposto la Corte di Giustizia ha potuto affermare il principio di irretroattività della normativa statale di recepimento di una direttiva comunitaria.

della normativa nazionale di recepimento (d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257) - spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, stante il carattere incondizionato e sufficientemente preciso di tali direttive, la natura della situazione giuridica che esse attribuiscono agli specializzandi non può che avere natura e consistenza di diritto soggettivo”<sup>90</sup>. L'inciso evidenziato in grassetto teorizza, infatti, l'applicabilità retroattiva della normativa nazionale di recepimento della direttiva anche nel caso in cui (come in quella fattispecie) tale normativa prevedesse espressamente, all'art. 8, l'applicazione solo "...a decorrere dall'anno accademico 1991-92". Quindi, in quel caso, oltre al divieto contenuto nell'art. 11 delle preleggi vi era anche una ulteriore normativa statale contenente la previsione esplicita di applicabilità solo al futuro. Entrambe le leggi in questione sono state, però, derogate in base all'applicazione retroattiva della normativa statale di recepimento della fonte comunitaria.

In altre più recenti sentenze la Suprema Corte ha affermato che tale retroattività trova fondamento negli obblighi internazionali assunti dallo Stato parlando, ad esempio, in massima di "*obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata*"<sup>91</sup>.

In ogni caso, una sentenza di merito che aveva posto esplicitamente il fondamento della retroattività della normativa di recepimento tardivo della direttiva comunitaria proprio sul contenuto e sugli effetti dell'ordine di esecuzione dei trattati comunitari vi era stata ancora nel 1994 ed essa ha anticipato i ben più autorevoli arresti della Suprema Corte e della Corte di Giustizia di cui si è dato conto<sup>92</sup>.

Se ne conclude che l'affermazione difensiva avversaria è, dunque, inesatta ed incompleta, limitandosi a considerare solo una parte del problema (quella relativa all'indiscutibile vincolo per gli Stati derivante dai Trattati internazionali cui essi aderiscono) senza però prestare attenzione anche agli effetti, per le persone fisiche e giuridiche, prodotti nell'ordinamento interno dall'ordine di esecuzione di Trattati, specie di quelli contenenti disposizioni *self-executing*.

Spetta solo al Giudice, dunque, verificare se vi siano o meno disposizioni del trattato di Parigi idonee a produrre, attraverso l'ordine di esecuzione, norme interne conformi: noi riteniamo di sì e precisiamo anche con la presente prima memoria le nostre ragioni a sostegno della risposta positiva.

Cominciamo con il riconoscere che il principio di rimanere sotto i due gradi e, se possibile, sotto il grado e mezzo, dettato dall'art. 3 del Trattato di Parigi parrebbe idoneo ad essere traslato sul piano interno attraverso il meccanismo dell'ordine di esecuzione.

L'art. 2, primo comma del Trattato di Parigi recita infatti: "*Il presente accordo, nel contribuire all'attuazione della convenzione, inclusi i suoi obiettivi, mira a rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a eliminare la povertà, in particolare:*

a) *mantenendo l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai*

<sup>90</sup> Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 13909, del 24.6.2011.

<sup>91</sup> Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 26757 del 24.11.2020.

<sup>92</sup> Pretura di Bologna, Sezione Civile, Sentenza in causa RG 2918/92 del 7.11.1994.

*livelli preindustriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici”.*

Si tratta di un vincolo molto preciso che prevede due soglie: *in primis* l’impegno a mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 gradi centigradi; ma anche l’impegno a proseguire “ l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali”.

Si tratta di soglie sicuramente imposte agli Stati aderenti ma anche – per il loro carattere evidentemente *self executing* dipendente dalla loro specificità– riguardanti le persone fisiche e giuridiche all’interno degli Stati a causa delle norme conformi introdotte, nei rispettivi ordinamenti, dall’ordine di esecuzione.

Non è l’unica norma ad avere carattere precettivo.

Ad esempio, all'art. 4 è affermato che *"le Parti mirano a raggiungere il picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra al più presto possibile"*: questa è semplicemente la previsione di un obbligo di assicurare la priorità assoluta a tale obiettivo rispetto ad ogni altra possibile alternativa, previsione che valendo per gli Stati inevitabilmente deve valere anche per gli individui i cui diritti dipendono dalle scelte che compiono gli Stati.

Sempre l'art. 4 detta anche un principio secondo cui devono poi essere intraprese *"rapide riduzioni in seguito, in linea con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione"*.

Anche questo è un principio trasferibile sul piano interno nel senso che sono ammesse soltanto riduzioni che siano rapide (con esclusione, a parità di riduzione, di quelle più lente) e, soprattutto, che siano coerenti con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione.

Questa norma codifica, a nostro avviso, il principio secondo cui non vi è affatto libertà di procedere (né per gli Stati né per le persone fisiche e giuridiche al loro interno) ad una qualche riduzione, essendo antigiuridiche tutte le riduzioni delle emissioni non in linea con i valori indicati da IPCC, intesi quali migliori conoscenze scientifiche in materia.

Ancora: l'art. 3 stabilisce che *"tutte le Parti intraprendono e comunicano sforzi ambiziosi rispetto a quanto definito agli articoli 4, 7, 9, 10, 11 e 13 al fine di conseguire lo scopo del presente accordo, di cui all'articolo 2. Gli sforzi delle Parti tratteranno una progressione nel tempo"*.

Si tratta di un ulteriore principio molto importante in grado di essere recepito automaticamente nel diritto nazionale italiano attraverso l'ordine di esecuzione con l'introduzione di quel dovere progressivo di riduzione nel tempo delle emissioni addebitate al singolo produttore che è, del resto, ripreso dal Regolamento comunitario del 2018 (di cui si dirà tra breve).

Quanto, infine, al tenore dell'art. 6 - norma che contempla i privati - il suo comma 8, riferendosi espressamente agli *"approcci non di mercato"*, quelli di cui gli Stati semplicemente *"riconoscono l'importanza"* per attuare gli interventi stabiliti a livello nazionale, esclude trattarsi dell'unica norma dell’Accordo internazionale applicabile anche ai privati ma di una disposizione da cui, al contrario, si evince proprio il coinvolgimento anche dei privati per l'attuazione del Trattato: infatti il comma 8 lett. b) prevede la possibilità di *"aumentare la partecipazione del settore pubblico e di quello privato nell'attuazione dei contributi determinati"*

*a livello nazionale*", partecipazione, quindi, che è prevista in via ordinaria delle stesse norme del Trattato, una volta recepito dagli Stati contraenti, almeno per gli approcci di mercato.

Vi è, poi, un secondo profilo di inesattezza della tesi avversaria ancora più evidente ove si consideri – come la difesa avversaria non sembra aver considerato - che l'art. 117, primo comma Cost. è stato riformato dalla legge costituzionale n. 3/2001 che ha aggiunto all'originaria formulazione anche il riferimento ai trattati internazionali ai cui obblighi è stata, dunque, vincolata la potestà legislativa sia statale che regionale.

Tale riforma ha, per la prima volta, costituzionalizzato le norme derivanti da un Trattato internazionale ratificato dall'Italia ed al quale sia stata data esecuzione.

Non solo conformando ad esse l'esercizio della potestà legislativa ma anche, e soprattutto, rendendo le norme interne prodotte dall'ordine di esecuzione del trattato norme "interposte", che prevalgono sulle leggi e sugli atti con forza di legge e che assurgono a parametro del giudizio di legittimità costituzionale<sup>93</sup>.

Questo è un secondo profilo – fondamentale – di indagine la cui portata sfugge del tutto ai nostri contraddittori e che svolge, invece, un'importanza essenziale per qualificare in termini antigiusdici e *contra jus* le condotte in relazione alle quali è stata proposta la domanda.

Ne consegue che, anche a voler considerare soltanto gli obblighi assunti dallo Stato italiano con gli accordi internazionali a protezione del clima, cui ha puntualmente dato esecuzione, quegli stessi obblighi sono diventati, al tempo stesso, sia un vincolo di contenuto per l'esercizio futuro della potestà legislativa sia un parametro di costituzionalità per valutare l'illegittimità di leggi statali successive difformi, sia, infine, un elemento che qualifica in termini antigiusdici la condotta non conforme di persone fisiche e giuridiche.

Dunque non può correttamente parlarsi di difetto di giustiziabilità dell'azione (e tantomeno della sua pretesa infondatezza per difetto di antigiusdicità della condotta dei convenuti) quando vi siano, come nella specie, specifici obblighi sanciti da accordi internazionali recepiti con ordine di esecuzione nel nostro Paese.

Deve infine considerarsi ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità il principio della immediata precettività delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: in una propria sentenza la Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. I, 32678/06) ha ricostruito la traiettoria evolutiva della giurisprudenza di legittimità a partire dalle decisioni più risalenti (il primo riconoscimento della immediata precettività della Cedu in seno all'ordinamento italiano, pari ordinata rispetto a quella delle leggi ordinarie, è in realtà contenuto in Cass. civ., Sez. I, 16.11.1967, n. 2762; cfr. tuttavia, più recentemente, Cass. pen., Sez. IV, 14.7.1982, n. 6978, Cass. pen., Sez. I, 27.10.1984, ma soprattutto Cass. pen., S.U., 23.11.1988 e, in misura ancora più penetrante, Cass. pen., Sez. I, 12.5.1993, ove si applica direttamente al caso di specie il principio contenuto nell'art. 8 Cedu, come interpretato dalla Corte di Strasburgo e si riconosce alla Convenzione del 1950 una particolare forza di resistenza nei confronti di norme nazionali eventualmente configgenti). Tale attitudine delle norme CEDU viene fondata sull'art. 2 Cost., che avrebbe garantito la natura di principi generali dell'ordinamento italiano alle norme della

---

<sup>93</sup> Tale la lettura che ne è stata data dalle Sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, commi 1, 2 e 7 bis, del decreto legge 11.7.1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con la fonte interposta che integra il parametro di costituzionalità ai sensi dell'art. 117, comma 1.

Convenzione europea. Rispetto alla Convenzione di Roma, “più che di prevalenza nel senso sopra indicato, è corretto parlare di particolare forza di resistenza della normativa di origine convenzionale rispetto alla normativa ordinaria successiva. Tale particolare forza di resistenza - che la dottrina generalmente rapporta ora al criterio *lex generalis non derogat priori speciali* ora alla garanzia costituzionale connessa al principio *pacta recepta sunt servanda* - è dovuta alla natura di principi generali dell'ordinamento che alle disposizioni della Convenzione deve essere riconosciuta, in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano. Tale conclusione, che si imponeva da tempo ai sensi dell'art. 2 Cost., ha trovato un esplicito riconoscimento nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità (sent. Nold del 14 maggio 1974; sent. Hauer del 13 dicembre 1979; ecc.). Affermando, invero, di dover tener conto nella sua attività giurisdizionale anche dei principi generali del diritto, sanciti dalla Convenzione europea, la Corte ha in effetti chiarito che di tali principi avrebbero già dovuto tener conto i giudici nazionali (e ciò pur nell'ipotesi in cui non fossero state esaurite le vie di gravame interno e la decisione del giudice nazionale non potesse considerarsi definitiva). E tale conclusione ha ora trovato la sua consacrazione nell'art. F del Trattato di Maastricht, secondo cui l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Secondo la Cassazione, i riferimenti alla Cedu, sia normativi sia giurisprudenziali, nel sistema dell'Unione europea consentirebbero alla prima di penetrare nell'ordinamento italiano veicolata dal diritto dell'Unione, beneficiando di conseguenza della speciale copertura costituzionale di cui quest'ultimo gode attraverso l'art. 11 Cost.

L'attitudine innovativa delle norme convenzionali in seno all'ordinamento nazionale nel senso della disapplicabilità da parte del giudice italiano della contrastante normativa italiana è stata affermata anche da Cass. pen., Sez. I, 1.12.2006, ove viene affermato il principio di diritto secondo cui il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 c.p.p., l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo.

La particolare collocazione della normativa della Convenzione è stata peraltro individuata dalla Corte costituzionale ove ha rilevato che “*si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria*” (Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10) e ha più recentemente ricordato la “forza giuridica” da riconoscere alle norme internazionali relative ai diritti fondamentali della persona (Corte cost., 23 novembre 2006, n. 393), osservando che i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione (cfr. sent. 399/98): non solo per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo fatto dall'articolo 2 della Costituzione, sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesistenti alla dignità della persona (cfr. sent. 167/99), ma anche perché, al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione (Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 388). Tali principi sono stati recepiti nella giurisprudenza della Corte di cassazione ove si osserva che “*la legge 648/55, provvedendo a ratificare e rendere esecutiva la Convenzione, ha introdotto nell'ordinamento interno i diritti fondamentali, aventi natura di diritti soggettivi pubblici,*



*previsti dal titolo primo della Convenzione e in gran parte coincidenti con quelli già indicati nell'articolo 2 della Costituzione, rispetto al quale il dettato della Convenzione assume una portata confermativa ed esemplificativa*: con la precisazione che la giurisprudenza di legittimità *“ha espressamente riconosciuto la natura sovraordinata alle norme della Convenzione sancendo l'obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna in contrasto con la norma pattizia dotata di immediata precettività nel caso concreto”* (Cass. Civ., S.U., 23.12.2005, n. 28507; Cass. civ., S.U., 26.1.2004, nn. 1338, 1339, 1340, 1341, ove si rinviene l'argomentazione secondo cui *“si deve ritenere che i precisi obblighi nascenti dalla Convenzione, e recepiti dalla più recente normativa interna, portino necessariamente a concludere che, in materia di violazione dei diritti umani (e in particolare in presenza di gravi violazioni dei diritti della difesa), il giudice nazionale italiano sia tenuto a conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura dei procedimenti penali, l'intangibilità del giudicato”*.

Occorre, poi segnalare la sentenza 19 luglio 2002, n. 10542 della prima sezione civile, con la quale si afferma che il giudice nazionale, ove ravvisi un contrasto della disciplina nazionale con la CEDU, *“è tenuto a dare prevalenza alla norma pattizia, che sia dotata di immediata precettività rispetto al caso concreto, anche ove ciò comporti una disapplicazione della norma interna”* e la già rammentata sentenza 23 dicembre 2005, n. 28507, con la quale le Sezioni Unite civili della Cassazione riaffermano l'obbligo di disapplicazione della norma interna incompatibile con la CEDU per un obiettivo di giustizia sostanziale.

La Suprema Corte non esita, dunque, ad affermare il criterio della prevalenza della norma CEDU e della sua diretta applicazione nell'ordinamento interno.

Sin qui abbiamo contestato la fondatezza della difesa avversaria, limitandoci a sindacare la sua non tenuta a fronte del recepimento degli accordi internazionali in materia di cambiamenti climatici (Kyoto e Parigi in primis), oltre che in materia di Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Va però precisato che la domanda degli attori si fonda anche su altri obblighi giuridici gravanti in particolare sugli individui e derivanti dalla specifica normativa di settore; obblighi giuridici che ancora una volta sembrano essere stati trascurati e/o travisati da controparte.

Così, solo per fare un esempio, l'antigiuridicità della condotta dei convenuti può essere apprezzata – oltre a quanto ampiamente già argomentato in citazione e *supra* – anche in base ai precetti contenuti nel Regolamento UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

Come tutti i regolamenti comunitari, esso è immediatamente applicabile nell'ordinamento degli Stati membri ed è idoneo a fondare anche pretese individuali, attesa la prevalenza del diritto comunitario su quello interno difforme.<sup>94</sup>

Orbene tale Regolamento è *“relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013”*.

Come ben emerge dal titolo, esso detta norme relative alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 essendo *“uno degli strumenti di attuazione degli impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi,*

<sup>94</sup> In tal senso da ultimo cfr. Corte Cost. sentenza n. 269/2017.

*adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («UNFCCC»)<sup>95</sup>*

L'art. 2 del Regolamento stabilisce che esso “si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC «**energia**», «**processi industriali** e uso dei prodotti», «agricoltura» e «rifiuti».”

L'art. 4 stabilisce poi che “*ciascuno Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il limite definito da una traiettoria lineare che inizia con un livello pari alla media delle emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinate a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un'assegnazione inferiore per detto Stato membro*”.

Dalla Tabella in Allegato 1, infine, risulta che l'Italia deve garantire, nel 2030, una riduzione del quantitativo dei gas effetto serra prodotti nel 2005 pari al 33% (percentuale poi rivista al rialzo).

Quello che è importante, tuttavia, è considerare che lo Stato non è libero di disciplinare a sua discrezione le modalità per ottenere la predetta riduzione dal momento che esse gli sono state imposte con le citate norme: si deve trattare, cioè, di **una riduzione con traiettoria lineare, costante e progressiva che congiunge il 2021 al 2029 e termina il 2030**.

In forza di tale specifica previsione, pertanto, la produzione di gas serra da parte del soggetto (ENI) non può legittimamente essere ridotta se non nel modo fissato dal Regolamento, garantendo che ogni anno si ottenga un risultato significativamente inferiore rispetto ai quantitativi emessi l'anno precedente.

Il tutto, senza dimenticare, come già ricordato nell'atto introduttivo, che **la tutela prevista dall'art. 2043 c.c. è estesa anche alle c.d. situazioni di fatto che –pur non essendo tutelate attraverso il riconoscimento di un diritto soggettivo –risultino comunque protette dall'ordinamento giuridico** (cfr. per l'affermazione del principio, anche se afferente a diversa fattispecie, Cass. civ. n. 9547/2020).

Sicché anche l'apprezzabile lesione ad una situazione giuridica di fatto meritevole di tutela - quale certamente è, ad esempio, quella degli istanti persone fisiche a non vedere ulteriormente compromesso il proprio diritto alla vita privata e familiare e, quindi, a non subire gli ulteriori effetti dei cambiamenti climatici provocati dalla condotta dei convenuti - è in grado di concretare quel “danno ingiusto” che, in compresenza dell'elemento soggettivo di cui si dirà meglio *infra*, integra l'illecito aquiliano il cui accertamento è l'oggetto del presente giudizio.

A meno di non voler accedere alla tesi paradossale cavalcata dai convenuti secondo cui lo Stato italiano non offrirebbe alcun tipo di tutela ad una situazione giuridica soggettiva siffatta, pur a fronte dell'arsenale sopra ricordato di principi e di disposizioni legislative immediatamente precettive, anche nei confronti dei privati (aventi sia natura pattizia, sia costituzionale e di legge ordinaria in virtù della ratifica di quegli stessi trattati e, dunque, del loro recepimento nell'ordinamento giuridico interno come norme interposte).

## **B.2 LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEGLI ATTORI**

---

<sup>95</sup> Così si legge al punto 3 dei “considerando”.

### B.2.1. LE ASSOCIAZIONI

Tutti e tre i convenuti eccepiscono la carenza di legittimazione attiva delle associazioni affermando in sostanza che (pag. 23 della comparsa di costituzione e risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze) *“l'azione risarcitoria promossa da soggetti diversi dallo Stato, privati o associazioni ambientaliste, può riguardare esclusivamente il risarcimento di un “danno patrimoniale, ulteriore e concreto (...) distinto da quello ambientale”. Tuttavia, nell'intero atto non vi è traccia di alcun circostanziato elemento riferibile a danni ulteriori, non avendo controparte individuato lesioni o pregiudizi concreti e determinati, né riferibili alle persone fisiche, né alle associazioni ambientaliste”*.

Tale ragionamento è del tutto infondato per almeno due ordini di ragioni, peraltro già ampiamente e diffusamente trattati nel paragrafo 21 dell'atto di citazione, che è da intendersi qui integralmente richiamato, e rispetto al quale, pertanto, ci si limiterà ad alcune brevi precisazioni.

In primo luogo i convenuti fingono di non comprendere che l'azione promossa in questa sede muove i suoi passi innanzitutto dalla violazione di diritti umani, artt. 2 e 8 della CEDU, trattati internazionali ed illeciti ambientali.

È incontestabile che la violazione dei diritti umani sia la conseguenza del danno ambientale causato da ENI a norma dell'art. 300 D.Lgs. n. 152/2006.

Altrettanto incontestabile è che gli attori non domandano il risarcimento del danno ambientale nell'accezione propria del medesimo, ma quali soggetti danneggiati dal fatto produttivo del danno ambientale. Dunque, in quanto tali, associazioni e privati sono legittimati direttamente ad agire in giudizio nei confronti dei soggetti responsabili del fatto (pure causativo di danno ambientale), ai fini del ristoro dei danni, differenti e distinti dal danno ambientale come prevede espressamente l'articolo 313 comma 7 d.lgs. n. 152/2006.

In proposito la Corte Costituzionale con la sentenza 01/06/2016, n. 126 ha evidenziato che sussiste sempre il potere di agire di altri soggetti (pubblici e privati) per i danni specifici da essi subiti in conseguenza del danno ambientale (in senso stretto).

Gli attori Greenpeace e ReCommon vantano, dunque, pieno diritto e legittimazione, in base allo statuto delle rispettive associazioni, ad agire per contrastare le lesioni ed i danni all'ambiente e al clima cagionati dalle convenute, nonché per il risarcimento delle spese sostenute negli anni per studiare, denunciare e contrastare le condotte illecite di ENI che frustrano la loro sfera funzionale. Nulla quaestio se le attrici stessero esercitando l'azione civile in sede penale, dunque, nemmeno possono esservi dubbi sul loro pieno diritto di esercitare tale azione in sede civile, come già ampiamente affrontato nell'atto di citazione con i richiami ai principali precedenti giurisprudenziali secondo cui *“il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica può configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio, sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica, in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela”* (Cass. Pen. III, 19437 del 2012).

Si ribadisce per mero tuziorismo anche quanto stabilito dalla Suprema Corte di legittimità nella sentenza 24.04.2014, n. 38343 (in Rv 261110, *ThyssenKrupp*) ove si è precisato che *“gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno ad un interesse proprio ...*

*anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato ... Si è in breve affermato che esistono organismi che hanno fatto di un determinato interesse l'oggetto principale della propria esistenza, sicché esso è diventato elemento interno e costitutivo del sodalizio e come tale ha assunto una consistenza di diritto soggettivo. Lo sviluppo della giurisprudenza ha ritenuto la tutelabilità degli interessi collettivi senza che sia necessaria l'esistenza di una norma di protezione, essendo sufficiente la diretta assunzione da parte dell'ente dell'interesse in questione, che ne ha fatto oggetto della propria attività, diventando lo scopo specifico dell'associazione”.*

Sono gli Statuti stessi delle associazioni e le attività dalle stesse svolte a dimostrare l'interesse ed i danni concreti dalle stesse subiti che, ai sensi dell'art. 185 c.p., devono essere risarciti “ogni reato obbliga alle restituzioni, a norme delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

E che questo possa avvenire anche in sede civile e non solo penale è del tutto pacifico “l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile” (art. 74 c.p.p.).

La legittimazione delle associazioni è, dunque, incontestabile.

Altro discorso è la prova dell'illecito e del danno che sarà dimostrata nel corso di questo giudizio sia documentalmente che in via testimoniale.

La legittimazione delle domande attoree deriva anche dalle norme del codice civile per le quali si agisce (art. 2043, 2050, 2051, 2058 e 2059 c.c.), nell'eccezione ampia che la giurisprudenza di legittimità ha vieppiù chiarito nel corso del tempo.

Innanzitutto la Sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 500 del 1999 chiarisce inequivocabilmente che “l'area della risarcibilità non è quindi definita da altre norme recanti divieti e quindi costitutive di diritti (con conseguente tipicità dell'illecito in quanto fatto lesivo di ben determinate situazioni ritenute dal legislatore meritevoli di tutela), bensì da una clausola generale, espressa dalla formula “danno ingiusto”, in virtù della quale è risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell'ingiustizia, e cioè il danno arrecato non iure, da ravvisarsi nel danno inferto in difetto di una causa di giustificazione (non iure), che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento (altra opinione ricollega l'ingiustizia del danno alla violazione del limite costituzionale di solidarietà, desumibile dagli artt. 2 e 41, comma 2, Cost., in riferimento a preesistenti situazioni del soggetto danneggiato giuridicamente rilevanti, e sotto tale ultimo profilo le tesi sostanzialmente convergono).

Ne consegue che la norma sulla responsabilità aquiliana non è norma (secondaria), volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme (primarie), bensì norma (primaria) volta ad apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto da un soggetto per effetto dell'attività altrui. In definitiva, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione alla ingiustizia del danno,

*che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Quali siano gli interessi meritevoli di tutela non è possibile stabilirlo a priori: caratteristica del fatto illecito delineato dall'art. 2043 c.c., inteso nei sensi suindicati come norma primaria di protezione, è infatti la sua atipicità. Compito del giudice, chiamato ad attuare la tutela ex art. 2043 c.c., è quindi quello di procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, poiché solo la lesione di un interesse siffatto può dare luogo ad un "danno ingiusto", ed a tanto provvederà istituendo un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e cioè dell'interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato, e dell'interesse che il comportamento lesivo dell'autore del fatto è volto a perseguire, al fine di accertare se il sacrificio dell'interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione della sua prevalenza".*

Nemmeno il ragionamento fatto dalle parti convenute, dunque, secondo cui nelle loro condotte non vi sarebbero gli estremi della commissione di un reato, quand'anche provato, farebbe venir meno la loro responsabilità civile.

Sul punto è dirimente la Corte Costituzionale la quale, con la Sentenza n. 233 del 2003 ha così argomentato *“non vi è dubbio che l'art. 2059 cod. civ., stabilendo che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, circoscriveva originariamente la risarcibilità all'ipotesi, contemplata dall'art. 185 cod. pen., del danno non patrimoniale derivante da reato, e le conferiva un carattere sanzionatorio, reso manifesto, tra l'altro, dalla stessa relazione al codice civile, secondo la quale «soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo». Coerentemente a ciò, si riteneva, poi, che il riferimento al reato, contenuto nell'art. 185 cod. pen., dovesse essere inteso nel senso della ricorrenza in concreto di una fattispecie criminosa in tutti i suoi elementi costitutivi, anche di carattere soggettivo. Con la conseguente inoperatività, in tale ambito, della presunzione di legge destinata a supplire la prova, in ipotesi mancante, della colpa dell'autore della fattispecie criminosa. 3.3.- L'indirizzo interpretativo riassuntivamente esposto risulta, tuttavia, destinato ad entrare in crisi per effetto della richiamata evoluzione sull'area di risarcibilità del danno non patrimoniale. Da un lato, infatti, il legislatore ha introdotto ulteriori casi di risarcibilità del danno non patrimoniale estranei alla materia penale, riguardo ai quali è del tutto inconferente qualsiasi riferimento ad esigenze di carattere repressivo (si pensi, ad esempio, alle azioni di responsabilità previste dall'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, per i danni derivanti da ingiusta privazione della libertà personale nell'esercizio di funzioni giudiziarie; dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per i danni derivanti dal mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo). Dall'altro, la giurisprudenza – sia pure muovendosi nell'ambito di operatività dell'art. 2043 cod. civ., nel corso di un travagliato itinerario interpretativo nel quale questa Corte è ripetutamente intervenuta - ha da tempo individuato ulteriori ipotesi di danni sostanzialmente non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, risarcibili a prescindere dalla configurabilità di un reato (in primis il cosiddetto danno biologico). Il mutamento legislativo e giurisprudenziale venutosi in tal modo a realizzare ha fatto assumere all'art. 2059 cod. civ. una funzione non più sanzionatoria, ma soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale.*

*Su tale base, pertanto, anche il riferimento al «reato» contenuto nell'art. 185 cod. pen., in coerenza con la diversa funzione assoluta dalla norma impugnata, non postula più, come si*

*riteneva per il passato, la ricorrenza di una concreta fattispecie di reato, ma solo di una fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di reato. Con la conseguente possibilità che ai fini civili la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge.*

*Del resto, è significativo come la stessa giurisprudenza di legittimità abbia affermato, in relazione al reato commesso da persona non imputabile, che la risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c. p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato.*

*Sicché può dirsi che, anche sotto l'aspetto della complessiva coerenza del sistema, la tesi che alla parola «reato» attribuisce il significato di fatto (solo) astrattamente previsto come tale dalla legge risulta certamente non estranea alla stessa giurisprudenza, pur richiamata dal rimettente a sostegno della contraria opinione.*

*Né, d'altro canto, potrebbe ancora invocarsi, quale argomento a favore della tesi opposta, una asserita prevalenza della giurisdizione penale rispetto a quella civile.*

*L'art. 75 c.p.p. ha definitivamente consacrato il principio di parità delle giurisdizioni, cosicché perfino la possibilità di giudicati contrastanti in relazione al medesimo fatto, ai diversi effetti civili e penali, costituisce evenienza da considerarsi ormai fisiologica”.*

Appurato, dunque, che le domande attoree sono giustiziabili perché basate su norme applicabili concrete, tale eccezione delle controparti non può che essere considerata destituita di ogni fondamento.

Altrettanto destituito di fondamento è il riferimento fatto da Eni alla causa Armando Carvalho e altri v. Parlamento Europeo, secondo cui gli attori non avrebbero dimostrato un pregiudizio particolare. Per non essere ripetitivi è sufficiente rilevare che i requisiti richiesti per agire di fronte alla Corte di Giustizia Europea sono specifici di quell'organismo e radicalmente differenti da quelli del giudice nazionale, nello specifico del giudice italiano.

### ***In particolare: sulle eccezioni relative alla legittimazione attiva di ReCommon.***

*“Si consideri che la stessa [ReCommon], contrariamente a quanto vorrebbe far credere con l'atto di citazione, non risulta aver mai condotto alcuna iniziativa ambientale né tanto meno relativa al clima” (pag. 61 comparsa di costituzione e risposta di ENI).*

In realtà, come ampiamente descritto nell'atto di citazione al §20.1.2, ReCommon si è occupata sin dalla sua fondazione nel gennaio 2012 di tematiche ambientali e climatiche come provato dalle numerose pubblicazioni e comunicazioni pubbliche sul tema che si producono nel procedimento. Per altro, numerosi attori del settore privato, quali la banca UniCredit e le Assicurazioni Generali hanno da anni continue interazioni con ReCommon ed i suoi partner sulla materia climatica ed energetica. Stupisce pertanto che ENI smentisca al riguardo uno dei suoi principali finanziatori quale è UniCredit.

Circa l'accusa a ReCommon di aver proposto contro ENI iniziative giudiziarie “infondate e strumentali” e campagne mediatiche “diffamatorie” riguardo al caso Opl245, basti obiettare che ReCommon (unitamente ad altre ONG) ha semplicemente depositato un documentato esposto alla Procura di Milano che ha condotto al rinvio a giudizio della società e dei suoi manager con

l'accusa di concorso aggravato nella corruzione internazionale di pubblici ufficiali nigeriani con decreto che dispone il giudizio del GUP del 20 dicembre 2017<sup>96</sup> che ha condotto ad una prima pronuncia di condanna a seguito di giudizio abbreviato con sentenza del GUP del 20 settembre 2018 (poi annullata in appello) e ad una successiva sentenza del Tribunale di Milano del 17 marzo 2021 di assoluzione (che è diventata definitiva). ENI dimentica di menzionare che è in corso un procedimento penale contro la controllata nigeriana NAE ed i suoi manager alla Corte di Abuja sullo stesso caso di presunta corruzione.<sup>97</sup> I rappresentanti di ReCommon non hanno mai subito alcun processo né per calunnia né per diffamazione.

### **B.2.2. I PRIVATI**

L'eccezione che tutti i convenuti hanno formulato circa la carenza di legittimazione attiva degli attori privati è del tutto priva di pregio, ma era già stata ampiamente prevista da parte degli attori i quali, infatti l'avevano già affrontata in fatto e in diritto nei paragrafi 20 e 21.2 dell'atto di citazione.

Tuttavia, per mero scrupolo difensivo, e dando per interamente richiamato quanto già scritto nell'atto introduttivo, si sviluppano ancora le seguenti brevi osservazioni.

Come dimostrato, Eni, e più in generale tutte le compagnie petrolifere, sono consapevoli da oltre mezzo secolo degli effetti nocivi per il clima dell'utilizzo (ivi compresi l'estrazione ed il trattamento) dei combustibili fossili.

Da questa condotta discende una chiara ed incontestabile responsabilità in capo ad Eni per non aver agito a tutela dell'ambiente e della salute, ma solo ed esclusivamente alla ricerca del profitto che è lecito, finché non va ad incidere sui diritti fondamentali dell'individuo di cui la salute, e oggi anche l'ambiente e le generazioni future, godono di una tutela costituzionale rafforzata rispetto a quella della libertà di impresa economica.

Questa brevissima premessa porta come necessaria conseguenza quella per cui non solo gli odierni attori sarebbero legittimati ad agire a tutela della loro vita, intesa non solo come salute fisica, ma più in generale come qualità di vita, ma lo sarebbero tutti e 8 i miliardi di abitanti del pianeta Terra.

Dal rapporto presentato dall'attrice Greenpeace durante la Cop 28 di dicembre 2023, "*Emissioni di oggi, morti di domani*", che si produrrà nei termini, si è calcolato che ENI, nel 2022, ha dichiarato emissioni per 204,2 Megatonnellate di CO2 equivalente (MtCO2 eq) di cui: 39,4 MtCO2 eq nello scope 1; 0,8 MtCO2 eq nello scope 2; 164,0 MtCO2 eq nello scope 3. Secondo i calcoli realizzati con la metodologia del "*mortality cost of carbon 5*", sviluppata dal ricercatore americano R. Daniel Bressler, che utilizza un modello climatico semplificato e una funzione di danni da mortalità per collegare l'innalzamento della temperatura media della Terra alle future morti premature, tale quantitativo di emissioni porterebbe a 27 mila morti premature entro il 2100 tutte imputabili ad ENI.

Ovviamente queste previsioni di morti imputabili al cambiamento climatico non sono solo frutto di studi di Greenpeace. Si trovano, infatti, studi analoghi fatti, ad esempio, dall'Università di Harvard (<https://seas.harvard.edu/news/2021/02/deaths-fossil-fuel-emissions-higher-previously-thought>), in collaborazione con l'Università di Birmingham, l'Università di Leicester e l'University College di Londra, secondo cui nel 2018 sono morte più di 8 milioni di persone a causa

<sup>96</sup> <https://aleph.occrp.org/entities/63099418.e677a1a668b233055b414f023db74e07d68f42b8>

<sup>97</sup> <https://shellandentrial.org/wp-content/uploads/2018/08/3-Adoke-etc-Nigeria-charges-scanned-3.pdf>

dell'inquinamento da combustibili fossili, un numero significativamente superiore a quanto suggerito da ricerche precedenti. I ricercatori hanno stimato che l'esposizione al particolato derivante dalle emissioni di combustibili fossili ha rappresentato il 18% del totale dei decessi globali nel 2018, poco meno di 1 su 5.

Ma non solo gli attori e la comunità scientifica affermano la responsabilità delle imprese petrolifere. Lo fanno anche i capi di Stato, e capi spirituali, come Sua Santità Papa Francesco, il quale nell'enciclica "Laudate Deum - A tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica" scriva espressamente che *“non c'è dubbio che l'impatto del cambiamento climatico danneggerà sempre più la vita di molte persone e famiglie. Ne sentiremo gli effetti in termini di salute, lavoro, accesso alle risorse, abitazioni, migrazioni forzate e altri ambiti. Si tratta di un problema sociale globale che è intimamente legato alla dignità della vita umana ... la transizione verso forme di energia rinnovabile, ben gestita, così come tutti gli sforzi per adattarsi ai danni del cambiamento climatico, sono in grado di generare innumerevoli posti di lavoro in diversi settori. Per questo è necessario che i politici e gli imprenditori se ne occupino subito<sup>98</sup>”*.

La consulente di parte attrice, Dottoressa Paola Michelozzi, Direttore dell'UOC Epidemiologia Ambientale, Occupazionale e Registro Tumori del Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio, ASL Roma 1, in memoria che si produrrà nei termini, afferma che *“In Italia le ondate di calore sono in aumento a causa dei cambiamenti climatici (Raffa 2023). Tali condizioni possono essere associate, entro pochi giorni dall'esposizione, ad incrementi nella mortalità, dei ricoveri ospedalieri, degli accessi in pronto soccorso. Inoltre gli studi epidemiologici hanno evidenziato un effetto del caldo sugli infortuni sul lavoro, sulle nascite pretermine e sui ricoveri pediatrici per cause respiratorie, renali o gastrointestinali (WHO 2021) ... Gli impatti delle temperature estreme sulla salute in termini di incremento della mortalità a breve termine, sono documentati sia nei paesi ad alto reddito che nei paesi a reddito medio o basso. Una recente valutazione di impatto in 854 aree urbane europee ha stimato un totale di 203,620 decessi annui in eccesso a causa del freddo e 20,173 decessi annui in eccesso a causa del caldo. Tra le aree più colpite è inclusa l'Europa del sud ed in particolare il nostro paese dove è particolarmente elevato l'impatto delle elevate temperature sulla mortalità ... In Italia, episodi di ondata di calore di eccezionale durata e intensità come quelli registrati nelle estati del 2003, 2010, 2015 e recentemente, del 2022 e 2023, sono infatti sempre più probabili per effetto dei cambiamenti climatici (Copernicus Climate Bulletin) ... In Italia, in particolare, uno studio su 21 città ha stimato per il trentennio 2021-2050 un raddoppio nei decessi attribuibili alle ondate di calore sulla mortalità, con circa 700 decessi annui (+100%) complessivi, tenendo conto degli scenari di incremento dei giorni di ondata di calore e dell'invecchiamento della popolazione (F. de'Donato et al., 2019)”*.

Tutto questo dimostra già l'oggettivo impatto a cui sono soggetti tutti gli attori, nonché lascia intendere con tutta evidenza i profili di danno biologico da solastalgia, per cui si rinvia alla consulenza a firma della Professoressa Fioravanzo che verrà prodotta quale allegato delle successive memorie istruttorie.

Scendendo, dunque, nello specifico dei singoli attori e riservando alle successive memorie istruttorie produzioni documentali, indicazioni di testimoni e formulazioni di capitoli di prova atti a dimostrare i loro danni sia materiali che non materiali, possiamo già in questa sede anticipare quanto segue.

---

<sup>98</sup> [https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost\\_exhortations/documents/20231004-laudate-deum.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/20231004-laudate-deum.html)



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

Ovviamente tutte le affermazioni fatte sulla situazione degli attori privati saranno oggetto di prova per interrogatorio formale e testi, nonché attraverso consulenze di parte volte a dimostrare quell'elemento comune a tutti che è la già citata solastalgia. Il termine solastalgia, combinazione della parola latina *solacium* (conforto) e della radice greca *-algia* (dolore), è un neologismo coniato nel 2003 dal filosofo australiano Glenn Albrecht e indica il sentimento di nostalgia che si prova per un luogo nonostante vi si continui a risiedere. Questo particolare stato emotivo si manifesta quando il proprio ambiente viene alterato da mutamenti che esulano dal nostro controllo. *“È un tipo di nostalgia di casa o malinconia che provi quando sei a casa e il tuo ambiente familiare sta cambiando intorno a te in modi che ritieni profondamente negativi”*, ha spiegato Albrecht, che ha ideato il termine per descrivere gli effetti dannosi che il boom dell'estrazione del carbone ha avuto sugli abitanti della Upper hunter valley, in Australia. Analogamente il cambiamento climatico in atto e le angosce per i suoi sviluppi futuri sono parte dei danni cagionati agli attori, come emerge anche dalle relazione *“l'impatto del cambiamento climatico sulla salute mentale”* a firma delle dottoressa Feride Sheshi e Rita Erica Fioravanzo e de professor Krzysztof Szadejko dell'Istituto Europeo di Psicotraumatologia e stress management che si produrrà nei termini, secondo cui, fra gli attori, *“la condizione di ansia è presente - in gradi diversi - nel 73% di loro, ma lo stato di preoccupazione raggiunge il 95% delle persone. I risultati - in accordo con quanto emerge nella letteratura scientifica internazionale - indicano una progressione del disagio che parte da uno stato di preoccupazione collettivamente condiviso che, in alcuni soggetti maggiormente esposti o più vulnerabili, si trasforma in una condizione psicopatologica di ansia”*.

### **B.3 LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI CONVENUTI**

#### **B.3.1 ENI**

Sulla legittimazione passiva di Eni non c'è molto da aggiungere rispetto a quanto già diffusamente argomentato nell'atto di citazione al § 20.2.1.

Eni è la società italiana degli idrocarburi. E' una delle più grandi aziende mondiali di

idrocarburi. Ha un ruolo preponderante nel mercato italiano degli idrocarburi ed ha attività in tutto il mondo con ingenti investimenti in Africa, Medio Oriente e Sud America. Investimenti che vanno dalla distruzione della foresta pluviale ai giacimenti petroliferi.

Eni è un soggetto consapevole almeno dagli anni settanta del novecento degli effetti delle emissioni nocive in atmosfera e non ha fatto nulla per ridurle. Si potrebbe, in questo senso, immaginare un facile parallelismo tra la condotta e le scelte imprenditoriali di Eni e quelle fatte, ad esempio, dall'Eternit che hanno portato alla recente sentenza di condanna per omicidio dell'amministratore delegato.

Non può, dunque, che essere Eni S.p.A., anche quale società controllante di altre società del gruppo, il soggetto legittimato passivo del presente giudizio.

### **B.3.2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE**

Anche sulla legittimazione passiva del MEF si rinvia a quanto dedotto in citazione ai §§ 20.2.2. e 30.2.

Merita piuttosto soffermarsi su quanto sostenuto nella comparsa del MEF ove (al punto 27) si contesta (ma il tema è comune anche a Cassa Depositi e Prestiti spa) la configurabilità di una responsabilità civile del socio di controllo e, per l'effetto, l'insussistenza di una sua legittimazione passiva.

La difesa erariale menziona a supporto della propria eccezione una giurisprudenza del 2006 della Suprema Corte che, come vedremo di seguito, è stata superata da pronunce più recenti - per un verso che sarebbe esclusa la legittimazione passiva di un socio di una società di capitali (punto 110); per altro verso che *“la scelta del modello societario della società per azioni si connota proprio per la separazione delle funzioni dell'organo assembleare da quello amministrativo, al quale.... l'“art. 2380 bis c.c., (...), attribuisce la gestione dell'impresa in via esclusiva all'amministratore”.* (punto 159). E si è concluso che detti principi resterebbero invariati *“...anche nel caso in cui la società sia controllata dal socio pubblico, atteso che questa non perde la sua natura di ente privato per il solo fatto che il suo capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico”* (punto 161)

Una simile posizione si fonda sul “dogma” della competenza gestionale esclusiva degli amministratori e della neutralità della proprietà azionaria rispetto alla «direzione» in senso lato dell'impresa sociale, nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo delle s.p.a., con un proclama teorico-dogmatico che, tuttavia, sia la realtà normativa, sia la prassi societaria hanno ripetutamente smentito.

Del resto una concezione «oggettivistica» della partecipazione dell'azionista al processo decisionale della s.p.a. tende a ravvisare nell'assemblea un'entità deliberante e sfumare la soggettività degli «autori» delle scelte d'impresa, ivi compresa la posizione dell'azionista di riferimento.

Per questo la dottrina più sensibile si è spinta a delineare una sorta di «statuto» della partecipazione di controllo che valorizzasse un regime peculiare della posizione del socio di comando, basato su regole di «trasparenza» e governato dal principio di «correttezza», volto a

controbilanciare il rischio di abuso del potere d'influenza, con pregiudizio della società controllata, dei soci di minoranza e dei creditori sociali<sup>99</sup>.

Non intendiamo soffermarci su queste pur pregevoli teorie giuridiche, la cui sola esistenza è sufficiente per mettere ragionevolmente in dubbio la fondatezza delle eccezioni avversarie.

Piuttosto vogliamo evidenziare che il tema della responsabilità civile del socio di controllo (e, dunque, implicitamente anche della sua legittimazione passiva) è stato affrontato in modo espresso da una recente sentenza della Terza sezione civile Suprema Corte che è stata citata anche ex adverso (comparsa del MEF, punto 127), ma che val la pena di riprendere su punti specifici<sup>100</sup>.

La causa era stata proposta da alcuni azionisti di Alitalia Linee aeree spa che avevano chiesto il risarcimento del danno derivato dalla perdita di valore delle loro azioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze quale socio di maggioranza della medesima società, dunque corresponsabile del suo dissesto. Più precisamente la questione era se l'esercizio del diritto di voto di maggioranza, nell'assemblea di una società per azioni, da parte del MEF quale socio pubblico in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., integrasse, al tempo stesso, anche esercizio abusivo dell'attività da direzione e coordinamento nei confronti degli altri soci di minoranza della società partecipata, non solo in quanto socio di maggioranza, ma anche, in quanto autonomo soggetto giuridico collocato in posizione dominante rispetto alla società partecipata.

La sentenza favorevole di primo grado era stata riformata dalla Corte d'appello di Lecce per difetto di prova della responsabilità del MEF per l'esercizio abusivo dell'attività abusiva di direzione e coordinamento svolta in quanto azionista di maggioranza.

La Corte di Cassazione, per un verso, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso (con cui era stato contestato il difetto di prova di comportamenti illeciti del Ministero) in quanto il motivo mancava di specificità. Non ha, invece, rilevato alcun difetto di legittimazione passiva del MEF socio di maggioranza<sup>101</sup>. La pronuncia della Cassazione sul punto depone dunque per l'evidente infondatezza dell'eccezione avversaria.

La sentenza in esame, poi, si è poi esplicitamente pronunciata sul quarto motivo di ricorso, con cui era stato contestato il diverso ma connesso problema secondo cui la normativa sulla funzione di direzione e coordinamento non si applicherebbe anche al MEF. Ancora una volta la Corte non ha dichiarato affatto tale pretesa inapplicabilità ma ha affermato il contrario, enunciando le condizioni da cui dipende il riconoscimento della citata responsabilità civile del Ministero socio di maggioranza. Ha così affermato: ***“Come è stato precedentemente rilevato, l'intervento del socio pubblico di maggioranza volto a tutelare l'interesse pubblico non esonera in ogni caso da responsabilità civile l'Amministrazione statale che, tramite i propri rappresentanti, esercita i poteri di direzione coordinamento attraverso il voto nelle assemblee delle società controllate, nel caso in cui l'esercizio del voto si sia risolto in un***

---

<sup>99</sup> In questo senso cfr. F. Guerrera, Compiti e responsabilità del socio di controllo in Rivista di diritto societario, Giappichelli ISSN 2421-7166 che ha denunciato “... le incongruenze e i limiti dell'interpretazione corrente dell'art. 2380 bis, 1° comma, c.c., su cui si fonda la predicata esclusività della competenza gestionale degli amministratori” affermando “... che si tratti di una regola di portata tendenziale e necessariamente relativa, anziché di un criterio organizzativo rigido e inconculcabile”, come si evince da molteplici indici normativi.

<sup>100</sup> Sentenza n. 15276/21.

<sup>101</sup> Ad es. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 7776 del 27.3.2017 secondo un indirizzo consolidato confermato anche da sentenze successive.

*depauperamento della integrità del patrimonio della società eterodiretta, dovendo tuttavia a tal fine essere verificato: ...<sup>102</sup>”.*

La Corte ha infine precisato, al punto 4.17, che: *“Tanto è sufficiente a ritenere che il mero richiamo, contenuto nel ricorso, alla "relazione del Commissario straordinario" (riportata soltanto in parziali estratti), quale unico elemento decisivo a supporto del motivo in esame, non assolve "ex se" al requisito di ammissibilità prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c. che richiedeva, invece: a) una esaustiva descrizione delle condotte materiali tenute dal MEF ed integranti l' "attività di direzione e coordinamento" di cui all'art. 2497 c.c., non essendo consentito al Giudice di legittimità di sopperire a tale lacuna mediante l'esame della sentenza impugnata o degli altri atti regolamentari ; b) la esposizione degli argomenti a supporto della tesi secondo cui il mero esercizio del diritto di voto da parte del socio pubblico di maggioranza nella assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio e del piano di gestione 2008 presentato dagli amministratori di ALITALIA, fosse riconducibile all'attività di direzione e coordinamento" di cui all'art. 2497 c.c.: c) qualora fosse stata argomentata la piena sovrapposizione tra socio di maggioranza ed ente di direzione, la indicazione degli elementi circostanziali volti ad evidenziare, alla stregua delle informazioni acquisite od acquisibili ex ante, la inosservanza di specifici criteri di "gestione societaria ed imprenditoriale" od anche palesi negligenze (per omessa preventiva adeguata indagine sulle condizioni di mercato e sulle capacità economiche e finanziarie della società) od ancora la deliberata od imprudente imposizione di "rischi" insostenibili dalla azienda e suscettibili di determinare la perdita del patrimonio societario o la distruzione della azienda stessa.”.*

La dottrina ha sollevato seri dubbi con riferimento all'onere della prova che la Corte fa gravare in capo all'attore e che, nella fattispecie in esame, ritiene difettare. Pare, infatti, alquanto rigoristico richiedere l'allegazione e la prova tanto della specifica descrizione delle singole condotte integranti attività di direzione e coordinamento riferibile al socio pubblico, quanto degli elementi circostanziali inveranti la contrarietà di tali condotte ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (e, dunque, la mancanza della diligenza richiesta al socio di maggioranza)<sup>103</sup>.

Al netto di tale ultimo rilievo, non v'è dubbio che tale sentenza porta a ritenere manifestamente infondata l'eccezione avversaria in termini di supposta mancanza della legittimazione passiva del MEF e di CDP (avendo peraltro questa difesa ampiamente motivato sulle ragioni per cui i poteri attribuiti al Ministero dell'economia e finanze, sia nella nomina degli amministratori di ENI, che nell'approvazione delle linee strategiche di gestione della società controllata lo espongono alla responsabilità civile azionata).

Non va, infine, dimenticato che questi soci principali di riferimento di ENI hanno la particolarità di essere organi pubblici dello Stato e, come tali, di essere a maggior ragione e pur

---

<sup>102</sup> Così in motivazione punto 4.15

<sup>103</sup> Così G. RUGOLO, Responsabilità da attività di direzione e coordinamento, socio pubblico e socio tiranno: a margine di una Cassazione recente, in *GiustiziaCivile.com*, fasc. 7/2022, la quale aggiunge “Invero, a tale orientamento, si potrebbe obiettare – come già fatto in passato – che «accertata la direzione unitaria, l'illazione che una specifica operazione sia stata oggetto di una direttiva o comunque concordata con la holding, non costituisce una “seconda, arbitraria, presunzione”, ma la normale applicazione di una regola generale» e che, nella specie, non si tratterebbe neppure di «risalire da un fatto noto ad un fatto ignoto. Perché la controllante deve occuparsi istituzionalmente di tutte le operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche delle controllate». E, più in generale, che la ripartizione dell'onere probatorio in giudizio deve essere coordinata con la sempre più accentuata applicazione del principio della vicinanza alla prova, di guisa che quando i fatti possono essere noti solo alla parte, che ha interesse contrario al loro accertamento, incombe su di essa l'onere della prova negativa (Cass. civ., 25 luglio 2008, n. 20484)”.

sempre vincolati dalle norme dettate dall'Accordo di Parigi, oltrech  dalle disposizioni internazionali sulla tutela dei diritti umani della CEDU e della Carta di Nizza, anche se essi non hanno la rappresentanza processuale dello Stato cui appartengono.

A tale ultimo proposito, contrariamente a quanto affermato dal MEF a pag. 33 e 34 della sua comparsa (punti 37 ss.) sulla base di talune parziali estrapolazioni dalla citazione, si precisa e si ribadisce che non sono state proposte domande nei confronti del MEF quale rappresentante dello Stato Italiano, ma   stata fatta, invece, valere la sua corresponsabilit  per le scelte di ENI da esso condivise in materia di strategia climatica, avallate o comunque non impedito, in violazione delle regole dettate dalla normativa internazionale.

In mancanza di domande nei confronti dello Stato italiano non pu  porsi il problema della sua rappresentanza in giudizio, n  tantomeno un profilo di difetto di legittimazione passiva del MEF o di Cassa depositi e prestiti spa.

### **B.3.3 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

Al   3.1. (punti 10-28) della propria comparsa, la difesa di Cassa Depositi e Prestiti ha eccepito un presunto difetto di legittimazione passiva, sostenendo che gli attori avrebbero promosso il giudizio allegando esclusivamente condotte illecite di ENI o dello Stato italiano, mentre CDP non sarebbe identificabile n  con la prima n  con il secondo, trattandosi di una mera societ  per azioni, autonoma dai predetti. Si sostiene ancora la pretesa nullit  della citazione per indeterminatezza delle domande proposte nei confronti di CDP.

L'eccezione   infondata.

Come gi  evidenziato, nel presente giudizio:

-   stata esercitata dagli attori l'azione risarcitoria prevista dall'art. 311, 7  co., Cod. ambiente in ragione dei danni subiti dai medesimi attori (privati ed associazioni) in conseguenza delle condotte climalteranti poste in essere da ENI, ampiamente descritte nell'atto di citazione;
- come precisato ai    20.2.3 e 30.3. dell'atto di citazione, CDP   stata convenuta in quanto corresponsabile delle condotte illecite di ENI in ragione sia dell'influenza dominante e condizionante esercitata dalla stessa, unitamente al MEF, sulla *governance* di ENI medesima, sia del fatto che l'illecito ambientale   imputabile, per giurisprudenza ormai costante, non solo alla persona o all'ente che lo abbia materialmente posto in essere, ma altres  nei confronti di quegli enti (ossia CDP e il Ministero dell'Economia nel caso *de quo*) che abbiano partecipato alla sua commissione, avendo appunto il potere di influire nel processo decisionale dell'ente che   diretto responsabile dell'illecito e/o essendosene avvantaggiati, anche fruendo degli utili prodotti dall'attivit  dannosa posta in essere dalla societ  "operativa".



È quindi evidente come l'azione proposta nei confronti di CDP non sia affatto connotata da incertezza o indeterminatezza, sia con riferimento ai fatti costitutivi, sia riguardo al titolo di responsabilità contestato, essendo entrambi compiutamente esposti nell'atto di citazione.

A questo patrocinio è peraltro noto che CDP e Ministero dell'Economia sono soggetti giuridicamente distinti da ENI. Semplicemente, CDP, al pari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata convenuta in questo giudizio in quanto (cor)responsabile delle condotte tenute da ENI, secondo la c.d. "nozione sostanzialistica di impresa".

Riprendendo quanto dedotto al § 30.3 dell'atto di citazione, basti ivi aggiungere come sia noto che, nella materia ambientale, i giudici amministrativi hanno più volte proceduto, sull'abbrivio dell'operato della Corte di giustizia UE, all'individuazione della società controllante come responsabile per contaminazioni cagionate dalla controllata.

In tal senso, ad esempio, il Consiglio di Stato, con la decisione n. 2301/2020, riportata in citazione, la quale, con riferimento al principio "chi inquina paga" ha ritenuto "applicabile la concezione sostanzialistica d'impresa contemplata dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui è possibile applicare il principio della prevalenza dell'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate, per cui, per gli illeciti commessi dalle società operative, la responsabilità si estende anche alle società madri, che ne detengono le quote di partecipazione in misura tale da evidenziare un rapporto di dipendenza e, quindi, da escludere una sostanziale autonomia decisionale delle controllate stesse. Il principio sostanzialistico, pertanto, impone di non fermarsi a verificare chi abbia materialmente messo in essere la condotta inquinante. Tale principio è volto a verificare se soggetti che non abbiano materialmente inquinato abbiano, comunque, avuto un ruolo direzionale, decisionale e di controllo sulla situazione inquinante e sul soggetto agente; e se tale soggetto abbia tratto dei vantaggi o degli utili dall'attività inquinante, quali distribuzioni di dividendi o risparmio di spesa".

Analogamente la sentenza del TAR Abruzzo-Pescara, sez. I, 30 aprile 2014, n. 204, la quale ha stabilito che "ai fini [...] dell'accertamento di illeciti ambientali commessi da gruppi societari debba essere accolta la concezione sostanzialistica di impresa fatta propria dalla giurisprudenza comunitaria (giurisprudenza maturata soprattutto in tema di concorrenza)" ed ha quindi "applicato il principio della prevalenza dell'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate, secondo cui per illeciti commessi dalle società operative la responsabilità si estende anche alle società madri, che ne detengono le quote di partecipazione in misura tale, come nel caso di specie, da evidenziare un rapporto di dipendenza e quindi escludere una sostanziale autonomia decisionale delle controllate stesse". Tale decisione ha addirittura definito il "principio della responsabilità di gruppo fatto proprio dalla risalente giurisprudenza comunitaria nella materia degli illeciti concorrenziali" quale "principio generale di diritto amministrativo interno (nel cui ambito rientrano indubbiamente gli ordini di ripristino e bonifica ambientale)". In tema vds. anche TAR Lombardia-Brescia n. 522/2023 e Cons. Stato n. 4225/2015.

La medesima concezione sostanzialistica espressa in tali decisioni, nell'ambito dell'applicazione del principio "chi inquina paga", appare evidentemente suscettibile di fondare la responsabilità

(o, *rectius*, la corresponsabilità) di CDP e Ministero dell'Economia, quali controllanti di ENI e beneficiarie delle condotte inquinanti/climalteranti della stessa.

Tale principio, infatti, deve ritenersi applicabile al danno "residuale" (o danno conseguenza del danno ambientale) lamentabile dai privati ai sensi del ricordato comma 7 dell'art. 311 del Cod. ambiente (oggetto dell'azione esercitata in questo giudizio dagli attori), in quanto il soggetto legittimato passivo delle due azioni è identicamente identificato.

Va osservato, al riguardo, che detta ultima disposizione, nel dichiarare "fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi", impiega un'espressione – quella appunto di "responsabile" – che nel sistema del Codice dell'ambiente possiede uno specifico e determinato significato, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento alla bonifica dei siti contaminati, in forza del quale, "*per gli illeciti commessi dalle società operative, la responsabilità si estende anche alle società madri, che ne detengono le quote di partecipazione in misura tale da evidenziare un rapporto di dipendenza*" [...] ovvero che abbiano "*tratto beneficio dall'attività inquinante*".

In ogni caso, poi (e il tema presenterà una rilevanza anche in punto di elemento psicologico su cui vds. *infra*), non corrisponde al vero che CDP sia una mera società di diritto privato, in nessun modo accostabile allo Stato, sussistendo infatti numerosi indici che confortano l'identificazione di CDP quale ente avente carattere pubblicistico, ben differente da una comune società di capitali. Invero, come illustrato al § 20.2.3. della citazione, le successive leggi di riforma hanno sempre ribadito l'appartenenza della Cassa depositi e prestiti alla pubblica amministrazione, da ultimo mediante l'inserimento organico della Società per azioni CDP in seno all'Amministrazione finanziaria dello Stato, quale ente-organo strumentale (o "organo indiretto") della stessa Amministrazione statale, presieduto dal Ministro e sottoposto alla vigilanza del MEF. Ne consegue quindi la sua piena legittimazione passiva rispetto all'azione risarcitoria per i danni cagionati dalle emissioni di ENI (di cui la CDP possiede il 25,96 % del capitale sociale) in termini di cambiamento climatico, alla luce degli stessi principi di diritto richiamati a proposito della posizione del MEF.

Dunque, per quanto esposto *supra* in termini di concezione sostanzialistica dell'impresa, unitamente a quanto illustrato ai §§ 30.1-30.3 dell'atto di citazione in relazione all'influenza dominante del MEF, tramite CDP, sulla gestione ed amministrazione di ENI con riferimento alla (illecita) strategia climatica sinora perseguita, oltreché ai §§ 24 e 25 dello stesso atto di citazione in termini di inevitabile rilettura delle disposizioni legislative ordinarie -dalla funzionalizzazione ambientale dell'attività economico-imprenditoriale alla sindacabilità giudiziale della responsabilità ambientale intergenerazionale- alla luce dei nuovi artt. 9 e 41 Cost., resta quindi confermata senza dubbio la legittimazione passiva di Cassa Depositi e Prestiti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze rispetto all'azione proposta.

Si confida pertanto che l'eccezione di nullità della citazione e di difetto di legittimazione passiva di CDP sollevata dalla convenuta sia rigettata dall'Ecc.mo Tribunale adito.

### **B.3.4. SULLA RICHIESTA DI MEF E DI CDP DI ESSERE ESTROMESSI DAL PROCESSO**

Sulla comune affermazione di non essere passivamente legittimati sia CDP<sup>104</sup> che MEF<sup>105</sup> hanno chiesto di essere estromessi dal processo.

Cdp ha anche chiesto - sempre che non venga dichiarata contumace - che l'estromissione sia disposta *in limine litis* con ordinanza ex art. 183 quater cpc.

Quanto al preteso difetto di legittimazione passiva dei due soci di ENI si rinvia alle considerazioni sopra svolte, con cui l'assunto avversario viene specificamente contestato.

Quanto, invece, alla richiesta di estromissione ci si limita a rilevare che i convenuti non hanno addotto alcuna delle condizioni legittimanti l'estromissione previste dagli art. 108, 109 e 111 cpc.

Pertanto, seguendo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte, riteniamo che “*A differenza dell'estromissione disposta dall'istruttore con ordinanza ai sensi degli artt 108, 109 e 111 cod proc civ, quella disposta con la sentenza, relativamente ad una parte, nel presupposto che nei suoi confronti mancano le condizioni dell'Azione ex adverso proposta, equivale ad una pronuncia assolutoria di merito*”<sup>106</sup>

Peraltro una tale statuizione non pare adottabile, se non in casi davvero estremi, *in limite litis* con l'ordinanza ex art. 183 quater cpc proprio per l'implicazione di pronuncia nel merito che richiede pur sempre una cognizione piena del caso.

Senza contare, comunque, che difetterebbero i presupposti per il provvedimento di rigetto ex art. 183 quater cpc che, come è noto, consistono in un presupposto duplice e alternativo: la manifesta infondatezza della domanda o la presenza di nullità non sanate dell'*editio actionis*.

Sotto il primo profilo, infatti, sarebbe indispensabile aver già dimostrato la “manifesta infondatezza” delle domande proposte dagli attori in questo processo, per consentire un accertamento epidermico sulla pretesa dell'attore, condotto in base a una valutazione sommaria, che potrebbe coinvolgere tanto il profilo giuridico quanto quello fattuale, e che potrebbe tenere in considerazione anche la completa mancanza di prova del fatto costitutivo della pretesa vantata tenendo conto delle nuove preclusioni anticipate.

Siamo tuttavia molto lontani dall'evidenza di infondatezza cui l'art. 183 quater subordina la possibilità di rigettare la domanda (e nella specie, necessariamente tutte le domande proposte nel presente giudizio) con ordinanza.

---

<sup>104</sup> Cfr. punto 29 della comparsa di costituzione e risposta in cui si legge: “L'immediata estromissione di CDP potrà essere quindi pronunciata già all'esito della prima udienza con un'ordinanza di rigetto, ai sensi dell'art. 183-quater c.p.c.”

<sup>105</sup> Cfr. i punti 141 e 142 della comparsa di costituzione e risposta in cui si legge: “141 È pacifico, infatti, che le norme internazionali vincolino – peraltro nei limiti che verranno esaminati in seguito – solo lo Stato italiano il quale, come è noto, è legittimato a stare in giudizio tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri che rappresenta l'“articolazione dell'apparato statale” abilitata “a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà”. (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 30649/2018).142. Da tali considerazioni consegue il difetto di legittimazione passiva del MEF e la necessità di estrometterlo dal presente giudizio.”

<sup>106</sup> Cass civile Sez. 1, Sentenza n. 338 del 07/02/1974

Sotto il secondo, invece, non ci sembrano emersi dalle costituzioni avversarie profili di nullità non sanate dell'*editio actionis* fermo restando che è stato previsto che l'ordinanza venga pronunciata « se è omissso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma”.

Quindi la norma esclude l'adottabilità di ordinanza de plano, senza un previo tentativo di sanatoria della nullità.

Non si vede, pertanto, come possa essere ipotizzata, in un processo della portata di quello intentato, una definizione anticipata del processo stesso (per di più limitata ad una sola parte), sulla base di una valutazione solo sommaria, tra l'altro insuscettibile di acquisire la stabilità del giudicato e di per sé non impeditiva dell'eventuale riproposizione della domanda negli stessi termini in cui fosse stata rigettata con l'ordinanza invocata.

La richiesta di estromissione è pertanto infondata; ancor più lo è la richiesta di estromissione con ordinanza ex art. 183 quater cpc.

#### **B.4 SULLA PRESUNTA PRESCRIZIONE**

Il MEF ha eccepito la supposta prescrizione degli illeciti contestati con la motivazione (comparsa di risposta, VIII, punti 143 ss.) che “*dalle stesse allegazioni attoree risulta che il fatto illecito di ENI S.p.a. di cui si chiede l'accertamento risale agli anni compresi tra il 1988 e il 2015, soggiungendo che “Dal combinato disposto degli artt. 2043 e ss. c.c. e dell'art. 2947 c.c. risulta che l'ipotetico diritto al risarcimento del preteso danno sofferto dagli attori sarebbe in ogni caso prescritto, essendo relativo a fatti anteriori al quinquennio.”.* Analoga eccezione è stata sollevata da ENI (comparsa, IV.E, punti 297 ss.) e da CDP (comparsa, III.7, punti 128 ss.).

Le cose, ovviamente, non stanno in questi termini.

In primo luogo, occorre osservare come non corrisponda affatto al vero l'assunto di controparte secondo cui gli attori avrebbero allegato la sussistenza di condotte illecite di ENI esclusivamente per il periodo anteriore al 2015.

Ed infatti, ai §§ 18 e 26 dell'atto di citazione, sono stati riportati i dati relativi alle emissioni di gas serra da parte di ENI **nell'anno 2022 (ultimi dati disponibili)** e si è precisato che la condotta illecita da parte di ENI consiste proprio nell'aver continuato, senza alcuna reale modificazione, il prioritario sfruttamento di fonti fossili sino ai giorni nostri, noncurante delle indicazioni vincolanti provenienti dall'Accordo di Parigi e dagli studi dell'IPCC. A ciò si aggiunga che in nessun luogo dell'atto di citazione è dato riscontrare una limitazione temporale dell'illecito ascritto ad ENI (e agli altri convenuti), il quale è tuttora in corso.

Al § 19 della stessa citazione è stato contestato che nel breve periodo (2023-2026) ENI prevede un aumento della propria produzione di idrocarburi rimandando la riduzione delle emissioni a dopo il 2030.

Inoltre al § 31.2 (pag. 125) della citazione è stato espressamente allegato e sostenuto testualmente: *“Come infatti illustrato e documentato supra al § 19, la strategia di decarbonizzazione di ENI al 2050 non è affatto in linea con quanto richiesto dagli scenari net zero dell’IPCC e dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, e che alla mancanza di un’azione incisiva di riduzione delle emissioni nella decade in corso è imputabile la non compliance da parte di ENI con quanto richiesto dalla comunità scientifica internazionale per evitare catastrofici cambiamenti climatici mantenendo l’aumento della temperatura entro 1,5 gradi (infatti già al 2030 ENI “consumerà” il 71 per cento del budget di carbonio a essa assegnabile secondo i modelli scientifici, e al 2035 l’intensità carbonica delle attività di ENI sarà ancora superiore di quanto consentito per il 21 per cento)”*.

Ancora al § 31.3 della citazione sono stati ampiamente illustrati i principi cui avrebbe dovuto attenersi, sin da subito, il piano industriale di ENI per poter risultare (adesso, non dieci anni fa!) compatibile con le riduzioni richieste in sede internazionale e dalla scienza.

E così al successivo § 31.4 (pag. 129) della citazione è stato richiesto il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. chiedendo che *“il Tribunale imponga ad ENI di cessare le condotte illecite attraverso una modificazione del piano industriale che tenga conto degli aspetti di diritto, anche sovranazionale, deputati al raggiungimento degli obiettivi di Parigi e alla cessazione dei reati ambientali.”*, richiesta reiterata in sede di conclusioni.

Senza contare, da ultimo, che si è fatto riferimento ad un documento scientifico che ha tracciato la necessità della sensibile e **progressiva riduzione delle emissioni di gas serra rispetto ai quantitativi emessi nell’anno 2019**, dunque entro il quinquennio dalla data di notifica della citazione<sup>107</sup>.

Le difese avversarie estrapolano un brano di pag. 44 della citazione senza tener conto del contesto in cui è stato scritto, quando risulta evidente che le citate ricerche di c.d. "attribution science" di Licker et al. sono sì riferite ad un ben definito arco temporale (1980-2015), ma ciò non ha alcuna influenza sull’allegazione dell’illecito compiuta dagli attori, che come detto perdura ancor oggi (e nei programmi futuri della società), con la conseguenza che è radicalmente escluso che il decorso della prescrizione del diritto fatto valere dagli attori sia iniziato nell’anno 2015. Il riferimento alla quantità di emissioni di gas serra provocate in quel lasso di tempo mira a dimostrare un trend progressivo di crescita che si è maturato in un periodo in cui gli Accordi internazionali in vigore non lo avrebbero consentito. Si è voluto, in tal modo, dare la prova di **un illecito permanente** consumato in anni lontani e tuttora reiterato benché il gran tempo trascorso avesse consentito l’adozione di misure di contenimento che, tuttavia, non sono state adottate.


Si contestano dunque le emissioni di gas serra anche successive al 2015 che sono continuate ed anzi sono accresciute negli anni successivi da parte di ENI, come risulta dagli stessi documenti avversari<sup>108</sup>.

---

<sup>107</sup> Cfr. nota nr. 214 a pag. 125 della citazione.

<sup>108</sup> Ad esempio, come più sopra già ricordato al punto D della Ricostruzione in fatto, le emissioni di Eni nel 2018 e nel 2020 (il primo essendo l’anno di riferimento di Eni per i suoi obiettivi di decarbonizzazione), lo scope 3 rappresenta oltre il 91% delle emissioni di Eni, secondo il documento *Eni for 2020 - Sustainability performance*.

In particolare, Eni riporta i seguenti dati delle proprie emissioni scope 1+2+3 secondo la nuova metodologia adottata nel 2020 per il calcolo delle “Net GHG Lifecycle Emissions” a partire dagli anni 2018-2022: 505 MtCO<sub>2</sub>eq nel 2018, 501 MtCO<sub>2</sub>eq nel 2019, 439 MtCO<sub>2</sub>eq nel 2020, 456 MtCO<sub>2</sub>eq nel 2021 e 419 MtCO<sub>2</sub>eq nel 2022<sup>109</sup>. Inoltre dai report annuali di sostenibilità Eni si deducono le seguenti emissioni per gli anni 2016-2017 secondo la vecchia metodologia, che però non include tutte le emissioni scope 1+2+3 di Eni: 287 MtCO<sub>2</sub>eq nel 2016<sup>110</sup> e 293 MtCO<sub>2</sub>eq nel 2017<sup>111</sup>.



Alla luce di quanto sopra l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata anche perché la condotta di ENI è tuttora in essere e sta oggi producendo le basi per danni presenti e futuri ed è proprio da questo che discende la necessità di un intervento inibitorio.

In secondo luogo, le controparti appaiono dimentiche del fatto che gli illeciti in materia ambientale sono pacificamente qualificati dalla giurisprudenza come permanenti in dipendenza della persistenza nel tempo dalla condotta illecita di mantenimento del sito ambientale in condizioni di alterazione, cosicché i conseguenti danni maturano quotidianamente dalla protrazione della permanenza della situazione lesiva, e la prescrizione inizia quindi a decorrere soltanto a partire da quando la situazione illecita sia stata interrotta e le condizioni di danneggiamento siano state volontariamente eliminate dal danneggiante (giurisprudenza pacifica: cfr. *inter alia* Cass. civ. 6551/2011; Cass. civ. 9012/2015; Cass. civ. 16807/2015; Cass. civ. 3259/2016; Cass. civ. 19504/2019; nello stesso senso anche Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2019, n. 10/2019).

<sup>109</sup> Eni for 2022 just transition, p.39,

<https://www.eni.com/assets/documents/eng/just-transition/2022/eni-for-2022-just-transition-eng/carbon-neutrality-by-2050.pdf>

<sup>110</sup> Eni for 2016, Rapporto di sostenibilità, p. 17, [https://www.eni.com/assets/documents/EniFor\\_2016.pdf](https://www.eni.com/assets/documents/EniFor_2016.pdf)

<sup>111</sup> Eni for 2021, Rapporto di sostenibilità, p. 46, <https://www.eni.com/static/it-IT/infografiche/eni-for-2021/>

Infine, in ogni caso, anche assumendo -per assurdo e in via meramente ipotetica- l'angolo visuale di controparte, l'eccezione sarebbe comunque infondata giacché, ai sensi del 3° co. dell'art. 2947 c.c., "se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile". Ora, stante il fatto che, come precisato in atto di citazione (vds. i §§ 23.3 e 31.1.1) la condotta di ENI appare astrattamente suscumbibile nelle fattispecie di "disastro" innominato (*ex art. 434 c.p.*) e di disastro ambientale (*art. 452-quater c.p.*), al diritto al risarcimento del danno conseguente a detta condotta illecita è in ogni caso suscumbibile di applicarsi il termine prescizionale previsto per tali reati, pari rispettivamente a 15 anni e 12 anni.

Ne consegue che l'eccezione di prescrizione proposta dalle controparti è radicalmente infondata.

### **C. SULLA RESPONSABILITA' AQUILIANA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 2043 C.C., ARTT. 2 E 8 CEDU E ARTT. 2 E 7 CARTA DI NIZZA (COME INTERPRETATI IN CONFORMITA' AI RIFORMATI ARTT. 9 E 41 COST.)**

#### **C.1. L'ANTIGIURIDICITA' DELLA CONDOTTA DEI CONVENUTI: LA CONDOTTA ILLECITA DI ENI**

A fronte delle obiezioni delle controparti in ordine alla pretesa mancanza di antigiuridicità della condotta dei convenuti, onde evitare di tornare su profili già trattati *supra* nella presente memoria (in particolare ai §§ **B.1. e B.3**), basti richiamare quanto ampiamente dedotto in atto di citazione con riferimento alla violazione delle disposizioni rinvenibili nelle fonti internazionali (§ 23), nelle norme costituzionali (§ 24), nonché nelle legislazione ordinaria, in particolare in relazione agli artt. 3-ter e 3-quater del Codice dell'ambiente (§ 25) e soprattutto all'art. 2043 c.c. (§ 26).

In particolare, si è contestata ai convenuti l'antigiuridicità della condotta suscumbibile di produrre effetti climalteranti con conseguente violazione dei diritti umani sostanziali tutelati dagli artt. 2 e 8 CEDU oltre che quelli previsti dagli artt. 2 e 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (meglio nota come "Carta di Nizza") e, più in generale (cfr. atto di citazione pag. 81 e ss. a cui si rimanda), in quanto viola le situazioni giuridiche soggettive degli attori, arrecando loro un danno ingiusto, per cui è da ritenersi illecita ai sensi dell'art. 2043 (o in alternativa a mente degli artt. 2050 o 2051 c.c. su cui *infra*).

Non appare condivisibile la tesi sostenuta dai convenuti, così come condensata nella comparsa di costituzione e risposta di ENI (cfr. § V.A, punti 304 ss., pagg. 80 e 81), secondo cui non sussisterebbe alcuna condotta illecita della società in quanto la stessa svolge una legittima attività di impresa, avente peraltro rilevanza strategica nel settore energetico.

Secondo i convenuti, infatti, ENI "*assolve alla fondamentale tutela della sicurezza energetica e del diritto all'accesso all'energia, nel rispetto del c.d. trilemma energetico*" e "*assicura quindi quel bilanciamento di interessi che [...] è considerato prioritario tanto dalla normativa*

*nazionale che da quella sovranazionale". Quanto sopra, sempre seguendo il ragionamento dei nostri contraddittori, "priva di qualsivoglia fondamento anche l'affermazione delle controparti secondo cui il legittimo esercizio della propria attività di impresa da parte di Eni costituirebbe un abuso del diritto" (cfr. ibidem).*

Orbene, al di là dell'autoreferenzialità con cui la società si "auto-investe" del ruolo di garante della sicurezza energetica nazionale, appare evidente che detta apodittica argomentazione non è giuridicamente sostenibile nella misura in cui ENI pretende di essere al di sopra dei diritti umani e, in generale, al di sopra di ogni altra situazione giuridica soggettiva, anche se dotata di pari (*rectius*: se si guarda al diritto alla vita e, dunque, alla scala assiologica dei valori del nostro ordinamento, avente forse maggiore) dignità costituzionale dell'interesse alla sua iniziativa economica privata; il tutto, per il solo fatto di essere un'impresa autorizzata a svolgere un'attività in un settore ritenuto strategico.

Invero, come meglio illustrato nell'atto introduttivo del presente giudizio, la convenuta è una dei maggiori emettitori di gas serra al mondo, responsabile dello 0.6 % delle emissioni cumulate industriali globali nel periodo compreso tra il 1988 e il 2015 (cfr. atto di citazione a pag. 44).

In particolare, come ammesso dalla stessa ENI, le emissioni di gas serra assolute nell'anno 2022 ammontano a 419 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> eq.

Dunque, come si dimostrerà in corso di causa, ENI contribuisce in maniera assai significativa al cambiamento climatico e continuerà a farlo, stante la dimostrata inadeguatezza della sua politica climatica (cfr. § 19 dell'atto di citazione), fino a quando non sarà costretta da codesto Illustrissimo Tribunale a ridurre le proprie emissioni climalteranti, in conformità con quanto richiesto da tutte le fonti, nazionali e sovranazionali, citate nell'atto introduttivo del presente giudizio, onde scongiurare il protrarsi - e l'aggravamento - del danno ingiusto cagionato ai diritti umani sostanziali degli odierni attori.

Con ulteriori considerazioni svolte in comparsa di risposta (punti 306 ss.) la società convenuta eccepisce la pretesa inapplicabilità "*nei confronti della Società (e, in generale, nei rapporti 'orizzontali' tra privati)*" dei riformati artt. 9 e 41 Cost.. Analogamente il MEF al § X della comparsa di costituzione (punti 182 ss.) sostiene la presunta non vincolatività per i soggetti privati dell'Accordo di Parigi e la supposta mera "valenza programmatica" degli artt. 9 e 41 della Costituzione, così come riformati dalla legge cost. 1/2022 (punto 198).

A tal proposito basti rammentare come la più autorevole dottrina costituzionalistica dissenta in modo netto da questa interpretazione minimalista della riforma costituzionale, per cui dopo aver chiarito che "*la disposizione introdotta nel 2022 all'interno dell'art. 9 Cost. è capace di dare copertura costituzionale alla tutela del clima, nella misura in cui presuppone che la difesa dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi si realizza attraverso la stabilizzazione del clima*", aggiunge "**Ciò che è certo è che si tratta di una norma costituzionale, pienamente vincolante**, la quale assegna all'attività statale o pubblica un compito preciso, consistente nella tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. **Non c'è tuttavia solo questa dimensione verticale, che dalle istituzioni pubbliche si irradia verso la società. Mi pare che il collegamento con le modifiche introdotte all'art. 41, c. 2, Cost., in cui l'ambiente diventa un**



espresso limite alla libertà di iniziativa economica, renda **difficile escludere che a questo dovere eminentemente pubblico possano sottrarsi i privati.** Dal combinato delle due disposizioni discende, in altri termini, un vincolo indiretto che lo Stato, come già fa, attuerà imponendo obblighi ai privati. **E il rispetto di questi vincoli non potrà non valere anche orizzontalmente.** Il dovere di tutela non è tuttavia rimesso all'attuazione discrezionale dello Stato e degli altri enti territoriali. Il dovere riceve infatti forma concreta dalle norme internazionali e sovranazionali che determinano i doveri climatici statali. Nel nostro caso esse concretano il dovere di tutela attraverso gli artt. 10, c. 1, 11 e 117, c. 1, Cost. Sono questi i trasformatori costituzionali che immettono nell'ordinamento gli obblighi climatici elaborati a livello internazionale e sovranazionale<sup>112</sup>.

A ciò si aggiunga che, come già ricordato *supra* e dedotto ai §§ 24 e 25 della citazione (cui si rinvia), le citate disposizioni costituzionali trovano sostanza, da un lato, nei ricordati artt. 3-ter e 3-quater del d.lgs. 152/2006 che impongono anche ai privati la prescrittività dei principi dell'azione ambientale (di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte e chi inquina paga) ora dunque costituzionalizzati, e dall'altro, negli artt. 2 e 9 della Convenzione internazionale di Aarhus (ratificata dall'Italia) che prescrivono un ampio accesso alla giustizia anche nei confronti delle azioni ed omissioni dei privati nella materia ambientale.

Di qui un'inevitabile rilettura delle norme legislative ordinarie in termini di sindacabilità giurisdizionale delle decisioni imprenditoriali suscettibili di cagionare pregiudizi alla salute delle persone e agli altri diritti umani a causa del cambiamento climatico indotto dalle emissioni climalteranti.

## **C.2 IL NESSO DI CAUSA E L'ATTRIBUTION SCIENCE**

Richiamati tutti i principi ampiamente esposti nell'atto di citazione in punto di sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita dei convenuti e l'evento cambiamento climatico - e, di conseguenza, l'evento di danno alla vita privata e familiare degli attori e/o comunque il pregiudizio alla loro situazione giuridica soggettiva - ci si vede costretti in questa sede a precisare alcuni punti fermi che sono stati artatamente confusi e travisati da controparte.

Il riferimento è anzitutto all'errata e fuorviante sintesi della tesi attorea che Eni e gli altri convenuti riportano nei rispettivi atti difensivi.

La società convenuta, ad esempio, scrive: *“In sostanza, secondo la tesi attorea, sarebbe quindi sufficiente il fatto che Eni operi in un settore ad alto indice emissivo per poter essere ritenuta colpevole dei danni attribuiti - ancora una volta apoditticamente - al cambiamento climatico”* (cfr. pag. 92, § 362 della comparsa di costituzione e risposta avversaria in punto di nesso causale).

Naturalmente, nulla di più falso.

Gli attori fondano l'allegazione circa la sussistenza del nesso di causa tra la condotta illecita di Eni e l'evento del cambiamento climatico sulla scienza; e non su apodittiche ed indimostrate asserzioni, come il solo fatto che la società convenuta operi nel settore Oil & Gas!

Nello specifico, **il fondamento scientifico del suddetto collegamento eziologico riposa sulla c.d. “attribution science”** (e non sulla “source attribution”, come erroneamente sostenuto dai convenuti).

---

<sup>112</sup>R. BIFULCO, Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana, in Rivista A.I.C. N. 3/2023.

L'*attribution science* è una scienza ed i lavori sono “*peer reviewed*” al più alto livello internazionale.

Come meglio ricordato *supra* (cfr. § sulla ricostruzione in fatto), la stessa IPCC, che rappresenta il massimo consenso scientifico internazionale in materia climatica (come riconosciuto dalla stessa Eni a pag. 34 della propria comparsa, §106), fa riferimento ai lavori dell'*attribution science* nei suoi report.

L'IPCC, infatti, aggrega con cadenza circa quinquennale la letteratura scientifica ‘peer-reviewed’ (referata) sui cambiamenti climatici per sviluppare dei rapporti generali in grado di rappresentare un solido riferimento scientifico.

**Il lavoro di Heede fa proprio parte di quella letteratura scientifica referata su cui si basano i rapporti dell'IPCC ed è quindi un contributo autorevole in quanto ampiamente riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale.**

Ora, secondo la società convenuta (ma l'assunto è fatto proprio anche dagli altri contraddittori) “*né la attribution science né più propriamente la source attribution ad oggi consentono di individuare se, e in quanta parte, gli effetti dei cambiamenti climatici siano attribuibili a Eni, né in che misura - neppure pro quota - i cambiamenti climatici siano stati determinati dall'attività di Eni*” (cfr. pag. 22, ma anche pag. 97 della comparsa di costituzione e risposta). Controparte poi rimanda nello specifico la confutazione della tesi della *attribution science* alla relazione del proprio consulente tecnico, Bocchiola.

A tal proposito, fermo restando quanto già meglio argomentato *supra*, e considerato che anche gli attori rinviano all'elaborato del proprio consulente tecnico per la puntuale smentita delle errate tesi dei convenuti, occorre sin da subito precisare che un'affermazione siffatta non corrisponde al vero!

L'*attribution science*, invero, consente di individuare le emissioni storiche di Eni fino ad oggi e di attribuire pro-quota i cambiamenti climatici determinati dall'attività della medesima società. In definitiva, la responsabilità diretta dei convenuti, e in particolare di ENI, nella causazione del cambiamento climatico e, quindi, dei danni cagionati agli odierni attori, appare dimostrata in quanto fondata sulle chiare evidenze scientifiche e sugli autorevoli studi sopra menzionati, come si avrà modo di meglio provare in corso di causa, anche attraverso il ricorso a consulenze tecniche di parte ed eventualmente d'ufficio.

Per concludere sul punto, valga la pena soffermarsi brevemente sulla rassegna della giurisprudenza internazionale in materia, riportata in maniera parziale e distorta nella comparsa di costituzione e risposta di ENI (cfr. pag. 95 e ss.).

Comprensibilmente, i convenuti liquidano in poche righe (cfr. *ibidem*) i due arresti internazionali più recenti in cui gli stessi principi di diritto invocati nel presente giudizio hanno trovato accoglimento.

Il riferimento, in particolare, è al noto caso “*Urgenda*” in Olanda, deciso in via definitiva dalla Corte di cassazione nel gennaio 2020 (cfr. pag. 110 e ss. dell'atto di citazione), ma anche alla vicenda *Milieudefensie et. al. vs. Royal Dutch Shell plc. (“Shell”)*, dove i medesimi principi di diritto - e cioè la responsabilità degli attori pubblici e privati per il cambiamento climatico - sono stati affermati pure nei confronti di un'azienda operante nel settore Oil & Gas, la Shell appunto.

ENI poi cita un vecchio caso americano sul clima, ovvero la vicenda *Native Village of Kivalina v. ExxonMobil Corp* del 2012 (par. 368, pag. 95 della comparsa avversaria).

Ebbene, va precisato che quella controversia si è invero risolta in una questione meramente procedurale, in quanto si trattava di individuare la legislazione applicabile. Secondo il diritto

americano, infatti, le cause di “*nuisance*” di *common law* federale possono essere decise solo se non sono già disciplinate da una normativa generale.

Inoltre, trattasi di una decisione che fa parte della prima ondata di cause sul clima negli Stati Uniti e che, pertanto, non riflette l'attuale cambiamento del panorama giurisprudenziale americano in materia. Dopo queste decisioni, infatti, più di 20 azioni legali sono state intentate contro *Carbon Majors* da città, contee e Stati degli Stati Uniti: si tratta di giudizi che sono tuttora pendenti.

Come nel caso di *Native Village*, uno dei problemi principali è stato il tentativo dei convenuti di eccepire l'incompetenza dei tribunali statali in favore dei tribunali federali. Tuttavia, nel marzo 2023, tutte le sei corti d'appello federali hanno affermato la competenza dei tribunali statali, in ragione della violazione alla normativa generale.

Lo stesso *Solicitor General* degli Stati Uniti, su richiesta della Corte Suprema degli Stati Uniti, ha ulteriormente confermato che i casi dovrebbero essere trattati nei tribunali statali<sup>113</sup>.

ENI menziona anche la decisione della *High Court* e della *High Court of Appeal* della Nuova Zelanda nella causa *Smith v Fonterra Co-operative Group Ltd*, (pag. 96 della comparsa di costituzione avversaria) in cui le tre richieste di risarcimento per danno pubblico, negligenza e violazione dell'obbligo di non contribuire al cambiamento climatico sono state respinte (le prime due dal tribunale di primo grado e l'ultima in appello). In realtà, il precedente *Smith-Fonterra* non appare conferente al presente giudizio stante la particolare natura della richiesta azionata dagli attori in quella vicenda processuale, in cui si chiedeva di creare un nuovo illecito di diritto comune.

Infine, ENI volutamente omette che nel marzo 2022 la Corte Suprema della Nuova Zelanda ha accettato di esaminare il ricorso.

Quanto poi ai precedenti giurisprudenziali promossi dinanzi ai tribunali tedeschi contro le tre case automobilistiche citate in comparsa (cfr. *ibidem*), controparte dimentica che la domanda degli attori in quei giudizi era sensibilmente diversa a quella svolta dagli odierni istanti.

In quel caso, infatti, si chiedeva al tribunale di vietare la vendita di automobili con i motori a combustione termica; una domanda sensibilmente diversa da quella avanzata nel presente giudizio, in cui non si chiede al Tribunale di Roma di vietare l'attività industriale e commerciale di Eni, ma semplicemente di imporre che questa rispetti gli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti, così come stabiliti dalle disposizioni di legge indicate nell'atto di citazione e qui ulteriormente precisate, in quanto norme vincolanti per i convenuti.

Conseguentemente, la domanda contenuta in citazione è nel senso di imporre ad Eni la riduzione delle emissioni climalteranti in maniera conforme ai citati principi e leggi.

### **C.3 L'ELEMENTO PSICOLOGICO**

Le controparti sostengono altresì che l'azione proposta risulterebbe carente con riferimento all'elemento soggettivo dell'asserita (e inesistente) condotta illecita sia per quanto riguarda il dolo che per quanto riguarda la colpa” (cfr. pag. 84 della comparsa di risposta di ENI).

Ebbene, anche tale affermazione è radicalmente infondata.

Va rammentato, a tal proposito, che l'art. 2043 c.c. indica fra i presupposti della responsabilità extracontrattuale il dolo o, quantomeno, la colpa dell'autore dell'atto illecito.

---

<sup>113</sup> cfr. LSE 2023 Global Trends in Climate Litigation, Box 2.2 a p.35, disponibile all'indirizzo: [https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2023/06/Global\\_trends\\_in\\_climate\\_change\\_litigation\\_2023\\_snapshot.pdf](https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2023/06/Global_trends_in_climate_change_litigation_2023_snapshot.pdf)

Per dolo s'intende, secondo un insegnamento ormai classico, l'intenzionalità della condotta, nella consapevolezza che la stessa è in grado di determinare l'evento dannoso.

Quanto alla colpa, è frequente il riferimento all'art. 43 c.p. secondo cui si ha delitto «*colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*». La dottrina dominante accoglie una nozione oggettiva di colpa, che consiste nell'inosservanza della diligenza dovuta secondo adeguati parametri sociali o professionali di condotta<sup>114</sup>.

La colpa, quindi, è la non rispondenza della condotta tenuta dall'agente allo standard di adeguatezza imposto dall'ordinamento. Pertanto, diligenza, prudenza e perizia si valutano alla luce di un parametro oggettivo, costituito da quanto è legittimo attendersi, in quelle determinate circostanze, dal soggetto coscienzioso, accorto e preparato (cfr. Cass. 22330/2014).

Ebbene, come è stato allegato e provato già in sede di atto di citazione, ENI possiede una consapevolezza piena e crescente sin dagli anni '70 del secolo scorso in ordine all'impatto ambientale delle proprie attività e alle conseguenze che le stesse producono sul clima.

In particolare, il rapporto "Eni sapeva", che si produrrà nei termini e a cui si rinvia per una trattazione più diffusa del tema, dimostra la piena conoscenza dell'azienda convenuta circa il collegamento eziologico fra i cambiamenti climatici e l'inquinamento prodotto dalle sue attività di sfruttamento dei combustibili fossili.

In altri termini, ENI era perfettamente consapevole che il perdurare dello sfruttamento delle fonti fossili, secondo i ritmi che hanno caratterizzato l'ultimo decennio, avrebbe condotto all'innalzamento della temperatura globale di oltre 1,5 gradi Celsius.

Pertanto, il contegno di ENI - la quale, consapevole dell'attitudine del proprio comportamento a provocare le rovinose conseguenze illustrate dalla scienza, non ha adeguato la propria politica industriale riorientandola nel senso del progressivo affrancamento dallo sfruttamento delle fonti fossili - deve essere ritenuto doloso, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, avendo la stessa accettato il rischio che la propria condotta producesse l'evento dannoso o pericoloso che qui le viene contestato.

In ogni caso, nella non creduta ipotesi in cui non si volesse ravvisare nel comportamento tenuto da ENI i crismi del dolo, certamente debbono ritenersi sussistenti quelli della colpa, avendo la stessa società convenuta violato le regole cautelari menzionate nell'atto di citazione (e qui richiamate), tra cui quelle espresse dalle fonti di *soft law*.

Sul punto, sostiene controparte che trattasi di fonti non giuridicamente vincolanti e comunque inidonee ad individuare la condotta doverosa che ENI avrebbe dovuto osservare per evitare il prodursi dell'illecito aquiliano (cfr. per tutti pag. 88 e ss. comparsa di costituzione e risposta di ENI).

Orbene, anzitutto occorre precisare che le norme di *soft law* non sono state indicate nell'atto di citazione quale esclusivo parametro della colpa (cfr. pag. 97 dell'atto di citazione, ove si scrive, in punto di regole cautelari, che "*rientrano in questa categoria quell'insieme di disposizioni o raccomandazioni, **anche** non aventi fonte strettamente ordinamentale, meglio conosciute come norme di c.d. "soft law". Ugualmente, a pag. 102, si precisa che "si deve concludere riconoscendo che **anche** le cd. "norme di soft law" come sopra descritte possono concorrere a qualificare la colpa (specifica) dell'operatore industriale in relazione ai danni provocati dal*

---

<sup>114</sup> Bianca, *Diritto Civile 5. La responsabilità*, Milano, 1995, p. 575.

*cambiamento climatico ad esso imputabile*”).

Pertanto, il riferimento alla *soft law* è semplicemente nel senso di insieme di regole che, **unitamente ad altre disposizioni di legge**, concorrono alla definizione della c.d. misura oggettiva della colpa.

A tal proposito, per quanto riguarda le norme di natura pattizia, tra cui l’Accordo di Parigi, che secondo controparte non sarebbe giuridicamente vincolante, valga il richiamo alle considerazioni sopra svolte in punto di anti giuridicità della condotta e di recepimento di quelle disposizioni all’interno del nostro ordinamento giuridico come norme interposte, per effetto dell’ordine di esecuzione del trattato (cfr. §§ B.1.3 e C.1.1.).

Tra l’altro, contrariamente a quanto affermato dai convenuti, l’Accordo di Parigi esplicita in maniera molto chiara le regole cautelari di condotta che ENI avrebbe dovuto osservare per prevenire ed evitare il danno che invece essa ha causato e continua a causare per via di una politica industriale del tutto inadeguata.

Ma anche i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani (UNGP), oltre alle Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali concorrono a definire la colpa specifica ascrivibile ai convenuti, come meglio spiegato nell’atto di citazione.

Del resto, appare quasi un controsenso disconoscere valenza cautelare a “Linee Guida” che, come dice lo stesso termine, hanno la funzione di “guidare” e, quindi, di “regolare” le modalità di esercizio di un dato settore o attività professionale o industriale.

Come argomentato in citazione, infatti, costituisce un patrimonio ormai acquisito nella giurisprudenza italiana quello della capacità delle Linee Guida di fungere da parametro di accertamento della c.d. colpa specifica: l’esempio emblematico è nella giurisprudenza in materia di colpa medica, dove la condotta colposa del sanitario viene valutata proprio alla stregua del rispetto o meno delle *best practices* descritte nelle Linee Guida di settore (Cass. n. 13510/2022).

Ma anche nella giurisprudenza internazionale sopra citata - ed opportunamente taciuta sul punto dai convenuti - il medesimo principio di diritto ha trovato riconoscimento.

Ad esempio, nella vicenda *Milieudefensie et al. contro Shell* (in cui, giova ricordare, è stata affermata la responsabilità di un’azienda privata per aver causato il cambiamento climatico) la sentenza della Corte afferma la rilevanza giuridica della *soft law*, in particolare degli UNGP. La Corte olandese ha infatti confermato che *"la responsabilità delle imprese commerciali di rispettare i diritti umani, come formulata negli UNGP, è uno **standard globale di condotta atteso per tutte le imprese commerciali ovunque esse operino**. Esiste indipendentemente dalle capacità e/o dalla volontà degli Stati di adempiere ai propri obblighi in materia di diritti umani e non riduce tali obblighi. Ed esiste al di là di conformità con le leggi e i regolamenti nazionali che tutelano i diritti umani. Pertanto, non è sufficiente che le aziende monitorino gli sviluppi e seguano le misure adottate dagli Stati; esse hanno una responsabilità individuale"*<sup>115</sup>.

Anche la Corte Suprema olandese nell’altro precedente rilevante, *Urgenda*, ha stabilito che gli accordi e le norme di *soft law* possono comunque acquisire rilevanza giuridica al fine dell’interpretazione e applicazione del dovere di diligenza richiesto.

Allo stesso modo, anche altri Tribunali internazionali sono pervenuti alla stessa conclusione.

Ad esempio, con la sentenza plenaria n. 310/2023 il Tribunale costituzionale del Perù ha individuato negli UNGP uno standard di diligenza in materia di diritti umani, vincolante per le

---

<sup>115</sup> cfr. *Sentenza Milieudefensie et al contro Shell*, paragrafo 4.4.13

imprese private<sup>116</sup>.

In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, gli UNGP e le Linee Guida OCSE forniscono indicazioni chiare, puntuali e univoche, individuando un preciso canone di azione in capo ai loro destinatari.

Peraltro, per quanto riguarda specificamente le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali, si segnala l'aggiornamento del giugno 2023 che, in linea proprio con l'Accordo di Parigi, contiene indicazioni ancora più chiare sugli obblighi di due diligence delle imprese nel contesto del cambiamento climatico<sup>117</sup>.

In particolare, le imprese devono garantire che le loro emissioni di gas a effetto serra e l'impatto sui pozzi di assorbimento del carbonio siano coerenti con gli obiettivi di temperatura globale concordati a livello internazionale e basati sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, comprese quelle valutate dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) (cfr. *Ibidem*, paragrafo 76).

Quanto poi alla posizione specifica di CDP e Ministero dell'Economia, gli stessi contestano la sussistenza dell'elemento soggettivo anche con riferimento alla propria posizione, a loro dire neppure allegato dagli attori.

Ebbene anche tale eccezione è infondata, in quanto il fatto illecito addebitato a CDP e Ministero consiste proprio nel non aver impedito – e anzi nell'aver contribuito a determinare – mediante la propria influenza dominante sulla governance di ENI S.p.a. la realizzazione dell'illecito addebitato a ENI stessa.

Tale contegno è stato ascritto a CDP e Ministero a titolo di dolo o quantomeno di colpa, come reso evidente ai par. 30.1, 30.2 e 30.3 dell'atto di citazione.

Com'è stato già evidenziato, ai sensi dell'art. 32.2 dello Statuto di ENI S.p.a., *“alla partecipazione al capitale della Società detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, da Enti pubblici o da soggetti da questi controllati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.1, paragrafo 6, del presente statuto”*. In forza di tale previsione, pertanto, soltanto il Ministero e gli enti riconducibili allo Stato (come CDP) possono essere titolari di una partecipazione al capitale di ENI superiore al 3% ed esercitare i diritti di voto per l'effettiva percentuale di possesso azionario, mentre tutti gli altri soci, anche qualora fossero titolari di una quota azionaria superiore al 3%, incontrerebbero il *“divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso”* (art. 3, d.l. 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474).

Pertanto, il Ministero dell'Economia e CDP costituiscono soci aventi una posizione del tutto particolare, la cui capacità di influire sulle assemblee sociali di ENI li distingue dalla posizione di qualsiasi comune socio di una società per azioni.

Inoltre, è stato sottolineato come, in forza di una ormai stabile giurisprudenza, deve ritenersi che *“per gli illeciti [ambientali] commessi dalle società operative, la responsabilità si estende anche alle società madri, che ne detengono le quote di partecipazione in misura tale da evidenziare un rapporto di dipendenza e, quindi, da escludere una sostanziale autonomia decisionale delle controllate stesse. Il principio sostanzialistico, pertanto, impone di non*

---

<sup>116</sup> cfr. Tribunale costituzionale del Perù, Plena Sentencia 310/2023, 26 giugno 2023, par. 52, disponibile all'indirizzo: <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2023/03326-2017-AA.pdf>

<sup>117</sup> Linee guida dell'OCSE, giugno 2023, disponibili all'indirizzo <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/81f92357-en.pdf?expires=1701163989&id=id&accname=guest&checksum=CB91F734922ACE405A933A1F28171666>

*fermarsi a verificare chi abbia materialmente messo in essere la condotta inquinante. Tale principio è volto a verificare se soggetti che non abbiano materialmente inquinato abbiano, comunque, avuto un ruolo direzionale, decisionale e di controllo sulla situazione inquinante e sul soggetto agente; e se tale soggetto abbia tratto dei vantaggi o degli utili dall'attività inquinante, quali distribuzioni di dividendi o risparmio di spesa”.*

Come già esposto, questo è il caso del Ministero dell'Economia e di CDP rispetto ad ENI S.p.a. Infatti, sino al 1995, ENI, in quanto ente pubblico economico, era in una situazione di integrale controllo da parte del Ministero; tale situazione è perdurata anche a seguito della trasformazione di ENI in società per azioni e alla sua c.d. privatizzazione, sulla base degli speciali poteri attribuiti dal citato art. 3, d.l. 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, giacché in tale periodo il Ministero, pur non essendo più l'unico titolare del capitale sociale di ENI, era comunque l'unico soggetto in grado di esercitare sulla società un'influenza dominante, nonché di determinarne gli indirizzi, ed era altresì il principale *“beneficiario dei vantaggi e degli utili dell'attività inquinante”* svolta da ENI medesima. A seguito della cessione di azioni da parte del Ministero in favore di CDP, l'influenza dominante sulla società e la capacità di condizionarne le politiche e gli indirizzi è stata sostanzialmente condivisa fra tali soggetti, i quali hanno altresì costituito – quali maggiori percettori degli utili prodotti dall'attività sociale – i principali *“beneficiari dei vantaggi e degli utili dell'attività inquinante”* svolta da ENI.

In capo a costoro si ravvisano i medesimi elementi di dolo o, quantomeno, di colpa, già esaminati con riferimento ad ENI stessa.

È pertanto agevole concludere che, in capo al Ministero, sussiste, e sussisteva sin dagli anni '70, la piena consapevolezza riguardo all'attitudine dello sfruttamento intensivo dei combustibili fossili da parte di ENI di produrre gli effetti dannosi che sono propri di tale condotta.

Tale consapevolezza si estende a CDP S.p.a. in quanto essa stessa articolazione dello Stato italiano, quale ente avente natura sostanzialmente pubblica.

Va infatti rammentato che, come ritenuto dal Consiglio di Stato (Commissione speciale, Cons. Stato, 7 novembre 2012, parere n. 8178/12, in *Foro amm. CDS*, 2012, p. 3058 s.), la Cassa Depositi e Prestiti sia soggetta ad una disciplina che la rende una società di diritto singolare, sostanzialmente equiparabile ad un ente pubblico. Ciò, in quanto tale società, da un lato, è sottoposta al controllo della Corte dei conti (art. 5, comma 17, d.l. n. 269/2003) e, dall'altro, anche in seguito alla sua trasformazione in società per azioni non ha dismesso le originarie funzioni svolte e le finalità pubbliche e di interesse generale perseguite. Inoltre, essa è qualificabile come organismo di diritto pubblico e può essere considerata un soggetto privato preposto all'esercizio di attività amministrative, ex art. 1, comma 1-ter, l. n. 241/1990. Essa, inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 15, d.l. 269/2003, può avvalersi ed è un ente nei confronti del quale l'azionista-Stato esercita i propri diritti in via derogatoria rispetto a quanto stabilito dall'art. 2362 c.c. (art. 5, comma 2, d.l. n. 269/2003).

Argomenti decisivi nel senso della natura di ente pubblico di CDP possono poi trarsi dal fatto che la Cassa è stata istituita con legge – con la conseguenza che essa non può disporre della propria esistenza, come invece avverrebbe con un ente di diritto privato – e parimenti con legge sono state definite le attività che la stessa può svolgere e le finalità di interesse pubblico da perseguire; inoltre, sempre in forza di legge, la partecipazione al capitale dell'ente è assoggettata al vincolo della maggioranza pubblica.

La veste societaria di CDP, quindi, è in definitiva neutra rispetto alla sua natura sostanzialmente

pubblicistica, costituendo tale veste un *“mero involucro formale, un espediente, cioè, tecnico-giuridico per il conseguimento di importanti vantaggi, quali la maggiore flessibilità organizzativa, la possibile limitazione della partecipazione pubblica ad una quota del capitale sociale, l'utilizzazione delle esperienze di altri soggetti nella gestione di analoghi servizi, la possibilità della circolazione del capitale sociale”* (Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2007, n. 550, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

Da ciò consegue che a CDP, quale articolazione dello Stato, può essere imputata quantomeno la medesima conoscenza che è propria di quest'ultimo.

Assodato che sia il Ministero dell'Economia sia CDP debbono considerarsi pienamente consapevoli delle conseguenze derivanti dallo sfruttamento indiscriminato delle risorse fossili e dall'emissione di gas serra, appare evidente come debba essere considerata dolosa la condotta degli azionisti dominanti e titolari del potere di condizionare le politiche industriali di ENI, nonché beneficiari ultimi del danno ambientale cagionato dalla stessa, avendo gli stessi perseverato nell'avallare lo sfruttamento indiscriminato delle risorse fossili da parte della società controllata e l'incremento continuo dell'estrazione di petrolio e gas nonché delle emissioni di gas serra, nonostante la consapevolezza degli effetti di tali comportamenti.

Detta consapevolezza può farsi risalire addirittura agli anni '70, giacché, come illustrato in citazione, già nel 1972 la Presidenza del Consiglio dei Ministri promosse la *“Prima relazione sulla situazione ambientale del Paese”*, la quale illustrava le conseguenze dell'inquinamento ambientale derivante dallo sfruttamento delle fonti fossili a livello climatico.

Anche qualora non si volesse inquadrare come dolosa la condotta di Ministero e CDP, peraltro, non potrebbe che riscontrarsi nel caso di specie la sussistenza della colpa, intesa sia quale violazione di norme giuridiche, sia quale negligenza e imprudenza.

Ed infatti, il Ministero e CDP sono parimenti destinatari dei precetti contenuti nelle fonti internazionali in materia climatica (come l'Accordo di Parigi), la cui sottoscrizione è origine di impegni giuridicamente vincolanti: contegni i quali si pongano in plateale contrasto con tali impegni non possono che essere ritenuti colposi, in quanto contrari ad obblighi giuridici vincolanti. Inoltre, le fonti sovranazionali in materia e le acquisizioni scientifiche in materia di emissioni di gas serra e cambiamenti climatici costituiscono altrettanti parametri di valutazione del comportamento degli agenti, il quale è senz'altro contrastante con gli obblighi di diligenza e prudenza ogni qual volta abbia l'effetto di mettere a repentaglio il diritto alla vita, alla salute e alla vita familiare indisturbata dei cittadini.

#### **D. LA RESPONSABILITA' EX ARTT. 2050 e 2051 c.c.**

Come precisato al § 28 dell'atto di citazione, ammessa ed assolutamente non concessa la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa della responsabilità extracontrattuale in capo ad ENI nella causazione del danno in esame ex art. 2043 c.c., si deve tuttavia considerare che nel caso in esame trovano applicazione in via alternativa anche gli articoli 2050 o 2051 c.c. (sempre in combinato disposto con gli artt. 2 e 8 CEDU) in termini di responsabilità di tipo oggettivo.

##### **D.1. SULLA RESPONSABILITA' EX ART. 2050 c.c.**

ENI ha contestato la sussistenza di una propria responsabilità ex art. 2050 c.c.

In particolare, secondo la difesa di controparte, gli attori non avrebbero allegato quale attività



pericolosa ENI svolga e, in ogni caso, *“l’attività tipicamente esercitata da ENI non è qualificata dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali come un’attività pericolosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 2050 c.c.”* (punti 376-380). Inoltre, l’inquinamento ambientale non potrebbe essere ritenuto intrinsecamente legato all’attività di ENI, costituendone soltanto un "effetto collaterale". Infine gli attori non avrebbero provato la sussistenza di un nesso causale fra l’attività pericolosa e il danno dagli stessi subito, anche in considerazione del fatto che il cambiamento climatico è indotto da numerosi fattori (punti 380-382). Ed infine che sarebbe mancata la prova del nesso causale tra attività pericolosa e danni, e comunque sarebbe stata fornita da ENI la cd. prova liberatoria (punto 390).

Orbene, quanto alla carenza di allegazione, è di tutta evidenza come gli argomenti di controparte siano del tutto fallaci, stante il fatto che gli attori hanno ampiamente dedotto (nella Parte I sia dell'atto di citazione sia della presente memoria) e puntualmente documentato: che ENI esercita attività estrattive, di trasporto, di raffinazione e di “sfruttamento” in generale delle fonti energetiche fossili; che nel corso di questa attività l'azienda ha emesso ed emette -direttamente e indirettamente- enormi quantità di gas serra (un volume globale superiore a quello dell'intera Italia); che queste emissioni presentano con un sicuro impatto effetto in termini di cambiamenti climatici (che l’ "attribution science" consente di attribuire pro-quota all’attività di ENI) con gravi danni ambientali, sanitari e socio economici. Che tale sia l’attività della società risulta pacifico in causa e comunque emerge inequivocabilmente dall’art. 4.1 dello statuto sociale, il quale prevede che *“la Società ha per oggetto l’esercizio [...] di attività nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali, quali la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi, la costruzione e l’esercizio delle condotte per il trasporto degli stessi, la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio, la utilizzazione ed il commercio degli idrocarburi e dei vapori naturali”*.

E' dunque tale attività a presentare la descritta attitudine pericolosa, presa in considerazione dall’art. 2050 c.c., in termini di rischio specifico e tipico delle società operanti nel settore dell’ *Oil & Gas* in termini di emissioni climalteranti.

Il fatto che le attività di ENI non siano espressamente qualificate come "pericolose" da leggi speciali non consente certo di sottrarle all’applicazione del regime di responsabilità delineato dall’art. 2050 c.c.

Infatti, premesso che -com'è noto- il legislatore non ha tipizzato le attività pericolose, secondo la pacifica giurisprudenza, debbono ritenersi rientrare nel novero delle attività pericolose prese in considerazione dall’art. 2050 c.c. tutte *“quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, avendo una spiccata potenzialità offensiva”*.

Peraltro, non mancano precedenti giurisprudenziali che riconducono l’attività legata all’estrazione, alla raffinazione e al trasporto del petrolio al novero delle attività pericolose (Cass. 10951/1996; Collegio arbitrale, Lodo ERG / Takabayashi, 10 agosto 1984). Similmente accade per il gas (per la distribuzione v. Cass. 25187/2007). Più in generale, Cass. 17369/2004, ha ritenuto che *“la responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. ben può prescindere dall’attività in sé e per sé considerata, il che si verifica quando il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell’attività medesima, quali, ad es., materie*

*infiammabili*". E si badi che, di norma, a tale categoria appartengono i prodotti dell'attività di ENI.

Si è quindi riconosciuto che *“un gran numero di attività, anche non espressamente normate, ma da cui possano scaturire aggressioni a singole componenti del bene ambiente o a beni ad esso limitrofi (quali la salute o la pubblica incolumità), ben possono, in ragione di una riconosciuta pericolosità, comportare l'applicazione del regime di imputazione della responsabilità ex art. 2050 c.c.”*<sup>118</sup>.

Ciò chiarito, neppure risulta fondata l'eccezione secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 2050 c.c. non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie in quanto la pericolosità dell'attività di ENI sarebbe legata, a tutto concedere, a *“un effetto collaterale dell'attività di ENI”*. Ed infatti, è proprio il fatto che l'attività di ENI coinvolga prodotti e processi inquinanti (e incendiabili) i quali per loro natura emettono enormi quantità di gas serra climalteranti e sono altresì suscettibili di dare luogo a pericoli rilevantissimi per la salute umana e l'ambiente (sino a provocare disastri ambientali), a caratterizzare come pericolosa detta attività: non si tratta quindi di meri effetti "collaterali", ma della stessa natura dell'attività di ENI e dei mezzi che la stessa impiega per condurla.

Non sembra quindi possa esservi alcun dubbio riguardo al fatto che una simile attività sia annoverabile fra quelle che *“per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperate, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva”*, come ritenuto dalla giurisprudenza sufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 c.c.

Quanto, poi, al profilo relativo al nesso causale fra l'attività pericolosa e il danno lamentato, non può che ribadirsi quanto già argomentato *supra* anche in termini di attribuzione pro-quota alle emissioni di ENI dei cambiamenti climatici e dei relativi effetti.

Infine, con riferimento alla "prova liberatoria" di cui ENI è onerata, va osservato che -come evidenziato in giurisprudenza- *“la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate” (Cass. n. 16170/2022).*

Tale principio conferma che ENI non può certo pretendere di andare esente da responsabilità allegando la sussistenza di piani di *compliance* normativa o l'esistenza di altri soggetti corresponsabili. Sono pertanto irrilevanti le circostanze elencate al punto 390 della comparsa di costituzione e risposta depositata da ENI, la cui attuale strategia di decarbonizzazione non

<sup>118</sup> PRATI, *Diritto civile e ambiente*, in *Codice dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 281.

risulta affatto allineata con l'obiettivo dell'Accordo di Parigi e con gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale, come evidenziato nella Parte prima dell'atto di citazione e ribadito anche nella Parte prima della presente memoria, sulla scorta di una solidissima documentazione tecnico scientifica.

## **D.2 SULLA RESPONSABILITA' EX ART. 2051 c.c.**

Richiamando e precisando quanto dedotto al § 28.2 della citazione, ivi si chiarisce che nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non riscontrasse la pericolosità dell'attività svolta da ENI (con conseguente operatività del ricordato art. 2050 c.c.), in via alternativa non potrà che accertare che i danni lamentati dagli attori sono stati cagionati da cose in custodia di ENI per cui trova applicazione il citato art. 2051 c.c.

ENI ha contestato la sussistenza di una propria responsabilità anche *ex art. 2051 c.c.* (punti 391 ss. della comparsa di risposta). In particolare, secondo la difesa di controparte, gli attori non avrebbero allegato e provato l'esistenza di una "cosa in custodia" da cui deriverebbero i danni lamentati, nonché la relazione di custodia fra tale cosa ed ENI. Inoltre, l'azione *ex art. 2051 c.c.* sarebbe interdetta nel caso di specie, in quanto non potrebbe predicarsi l'esistenza di danni derivanti dall' "intrinseco dinamismo" della cosa e sarebbe insussistente il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno lamentato dagli attori.

Anche tali argomenti sono infondati.

Preliminarmente, va rammentato che la fattispecie di responsabilità aggravata di cui all'art. 2051 prevede un criterio di imputazione basato proprio sulla relazione di custodia che intercorre tra la "cosa" che ha cagionato il danno (la quale può essere costituita da qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni) ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.

Il danno deve essere provocato dalla "cosa", la quale è già di per sé in grado di produrlo, oppure, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di esso (Cass. 10641/2002). L'art. 2051, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde dalla colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. 11122/2021; Cass. 2481/2018). Pertanto, il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse (Cass. 1064/2018; Cass. 12744/2016), incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005; Cass. 2062/2004; C. 1948/2003; C. 10641/2002).

Il contenuto dell'onere probatorio in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. consiste nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva – originariamente posseduta o successivamente assunta – dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. 14930/2023; Cass. 7276/1997; Cass. 6407/1987).

L'accertamento del nesso causale può avere luogo sulla base delle mere serie causali che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiano inverosimili, secondo un criterio di causalità adeguata (Cass. 15384/2006).

Ciò posto, appare evidente come gli impianti industriali e le infrastrutture di ENI volte all'estrazione, trasporto, raffinazione e, in generale, allo "sfruttamento" delle fonti energetiche fossili, costituiscano altrettante "cose in custodia" della società su cui la stessa esercita un potere effettivo, le quali, per le loro caratteristiche intrinseche, hanno creato e creano le condizioni per la produzione dei pregiudizi (danni patrimoniali e non patrimoniali, alla salute, all'incolumità e da metus) conseguenti al danno ambientale/climatico lamentato dagli odierni attori: esso infatti origina dall'emissione di gas serra climalteranti che è connaturato all'impiego e al trattamento delle fonti energetiche fossili, cui sono destinati i citati impianti ed infrastrutture di ENI.

Anche in questo caso, con riferimento al nesso causale, si rinvia a quanto più ampiamente esposto *supra*.

## **E. SULLA CORRESPONSABILITA' DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

Quanto alla posizione specifica di CDP e Ministero dell'Economia e Finanze, gli stessi contestano la sussistenza di una loro posizione di garanzia nei confronti di ENI e di una propria condotta illecita, a loro dire neppure allegata dagli attori (§ IV.1. e IV.2 della memoria CDP; § IX comparsa di MEF).

Ebbene anche tali eccezioni sono infondate in quanto il fatto illecito addebitato a CDP e MEF consiste proprio nel non aver impedito – e anzi nell'aver contribuito a determinare – mediante la propria influenza dominante sulla governance di ENI S.p.a., la realizzazione dell'illecito addebitato a ENI stessa.

Peraltro è stato puntualmente ricordato dal MEF (comparsa, punto 154 e ss.) che con l'atto di citazione si imputa al Ministero, sia una condotta attiva, consistente nell'aver approvato la strategia climatica e l'approccio al rischio climatico di Eni (pag. 116), sia una condotta omissiva, laddove si afferma che è nel pieno dei poteri e doveri dello Stato verificare il rispetto dell'ambiente e del sistema climatico da parte della società controllata attraverso l'esperimento di azioni di responsabilità nel caso del mancato rispetto da parte di Eni degli Accordi internazionali che vincolano direttamente lo Stato italiano nella materia, in primis l'Accordo di Parigi del 2015, ivi ricomprendendosi anche la mancata adozione da parte di Eni delle precauzioni richieste (pag. 121).

Tale contegno è stato ascritto a CDP e Ministero a titolo di dolo o quantomeno di colpa, come reso evidente ai §§ 30.1, 30.2 e 30.3 dell'atto di citazione.

Com'è stato già evidenziato, ai sensi dell'art. 32.2 dello Statuto di ENI S.p.a., "alla partecipazione al capitale della Società detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, da

Enti pubblici o da soggetti da questi controllati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.1, paragrafo 6, del presente statuto". In forza di tale previsione, pertanto, soltanto il MEF e gli enti riconducibili allo Stato (come CDP) possono essere titolari di una partecipazione al capitale di ENI superiore al 3% ed esercitare i diritti di voto per l'effettiva percentuale di possesso azionario, mentre tutti gli altri soci, anche qualora fossero titolari di una quota azionaria superiore al 3%, incontrerebbero il "divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso" (art. 3, d.l. 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474).

Pertanto, il Ministero dell'Economia e CDP costituiscono soci aventi una posizione del tutto particolare, la cui capacità di influire sulle assemblee sociali di ENI li distingue dalla posizione di qualsiasi comune socio di una società per azioni.

Inoltre è già stato sottolineato come, in forza di una ormai stabile giurisprudenza sulla "concezione sostanzialistica dell'impresa", deve ritenersi che anche per gli illeciti ambientali commessi da società la responsabilità si estende anche a chi ne detenga le quote di partecipazione in misura tale da evidenziare una situazione di controllo, escludendo quindi di fermarsi alla verifica formale di chi abbia materialmente messo in essere la condotta inquinante, essendo "tale principio è volto a verificare se soggetti che non abbiano materialmente inquinato abbiano, comunque, avuto un ruolo direzionale, decisionale e di controllo sulla situazione inquinante e sul soggetto agente; e se tale soggetto abbia tratto dei vantaggi o degli utili dall'attività inquinante, quali distribuzioni di dividendi o risparmio di spesa". Senza che peraltro questa individuazione della "sostanza" dell'impresa possa illogicamente limitarsi al rapporto tra società madre e figlia (come sostiene il MEF, punti 176 ss. della comparsa), riguardando in realtà ogni situazione di rapporti tra soggetti formalmente diversi, in cui l'uno esercita un'influenza dominante sull'altro traendo utili dall'attività (inquinante, o nel caso di specie, climalterante) di quest'ultimo.

Come già esposto, questo è il caso del MEF e di CDP rispetto ad ENI S.p.a.

Infatti, sino al 1995, ENI, in quanto ente pubblico economico, era in una situazione di integrale controllo da parte del Ministero; tale situazione è perdurata anche a seguito della trasformazione di ENI in società per azioni e alla sua c.d. privatizzazione, sulla base degli speciali poteri attribuiti dal citato art. 3, d.l. 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, giacché in tale periodo il Ministero, pur non essendo più l'unico titolare del capitale sociale di ENI, era comunque l'unico soggetto in grado di esercitare sulla società un'influenza dominante, nonché di determinare gli indirizzi, ed era altresì il principale "beneficiario dei vantaggi e degli utili dell'attività inquinante" svolta da ENI medesima.

A seguito della cessione di azioni da parte del Ministero in favore di CDP, l'influenza dominante sulla società, e quindi il controllo sulla stessa ex art. 2359 c.c., con conseguente capacità di condizionarne le politiche e gli indirizzi, anche in materia di "strategia climatica" in termini di politica di sfruttamento e consumo degli idrocarburi nella consapevolezza dei relativi "rischi climatici" (si rinvia in proposito a quanto dedotto al § 30.1), è stata sostanzialmente condivisa fra tali soggetti, i quali hanno altresì costituito e costituiscono a tutt'oggi – quali

maggiori percettori degli utili prodotti dall'attività sociale– i principali “beneficiari dei vantaggi e degli utili dell'attività inquinante” svolta da ENI.

È pertanto agevole concludere che, in capo al Ministero, sussiste, e sussisteva sin dagli anni '70, la piena consapevolezza riguardo all'attitudine dello sfruttamento intensivo dei combustibili fossili da parte di ENI di produrre gli effetti dannosi che sono propri di tale condotta.

Tale consapevolezza si estende a CDP S.p.a. in quanto essa stessa articolazione dello Stato italiano, quale ente-organo strumentale o indiretto dello stesso.

A precisazione ed integrazione di quanto dedotto in proposito al § 20.2.3 dell'atto di citazione (e a quanto ricordato supra in termini di legittimazione passiva), va infatti rammentato che, come ritenuto dal Consiglio di Stato (Commissione speciale, Cons. Stato, 7 novembre 2012, parere n. 8178/12, in *Foro amm. CDS*, 2012, p. 3058 s.), la Cassa Depositi e Prestiti sia soggetta ad una disciplina che la rende una società di diritto singolare, sostanzialmente equiparabile ad un ente pubblico.

Ciò, in quanto tale società, da un lato, è sottoposta al controllo della Corte dei conti (art. 5, comma 17, d.l. n. 269/2003) e, dall'altro, anche in seguito alla sua trasformazione in società per azioni non ha dismesso le originarie funzioni svolte e le finalità pubbliche e di interesse generale perseguite. Inoltre, essa è qualificabile come organismo di diritto pubblico e può essere considerata un soggetto privato preposto all'esercizio di attività amministrative, ex art. 1, comma 1-ter, l. n. 241/1990. Essa, inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 15, d.l. 269/2003, può avvalersi ed è un ente nei confronti del quale l'azionista-Stato esercita i propri diritti in via derogatoria rispetto a quanto stabilito dall'art. 2362 c.c. (art. 5, comma 2, d.l. n. 269/2003).

Argomenti decisivi nel senso della natura di ente pubblico di CDP possono poi trarsi dal fatto che la Cassa è stata istituita con legge – con la conseguenza che essa non può disporre della propria esistenza, come invece avverrebbe con un ente di diritto privato – e parimenti con legge sono state definite le attività che la stessa può svolgere e le finalità di interesse pubblico da perseguire; inoltre, sempre in forza di legge, la partecipazione al capitale dell'ente è assoggettata al vincolo della maggioranza pubblica.

La veste societaria di CDP, quindi, è in definitiva neutra rispetto alla sua natura sostanzialmente pubblicistica, costituendo tale veste un “*mero involucro formale, un espediente, cioè, tecnico-giuridico per il conseguimento di importanti vantaggi, quali la maggiore flessibilità organizzativa, la possibile limitazione della partecipazione pubblica ad una quota del capitale sociale, l'utilizzazione delle esperienze di altri soggetti nella gestione di analoghi servizi, la possibilità della circolazione del capitale sociale*” (Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2007, n. 550, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

Da ciò consegue che a CDP, quale articolazione dello Stato nei termini sopra esposti, può essere imputata quantomeno la medesima conoscenza che è propria di quest'ultimo.

Assodato che sia il Ministero dell'Economia sia CDP debbono considerarsi pienamente consapevoli delle conseguenze derivanti dallo sfruttamento indiscriminato delle risorse fossili e

dall'emissione di gas serra, appare evidente come debba essere considerata dolosa la condotta degli azionisti dominanti e titolari del potere di condizionare le politiche industriali di ENI, nonché beneficiari ultimi del danno ambientale cagionato dalla stessa, avendo gli stessi perseverato nell'avallare lo sfruttamento indiscriminato delle risorse fossili da parte della società controllata e l'incremento continuo dell'estrazione di petrolio e gas nonché delle emissioni di gas serra, nonostante la consapevolezza degli effetti di tali comportamenti.

Detta consapevolezza può farsi risalire addirittura agli anni '70, giacché, come illustrato in citazione, già nel 1972 la Presidenza del Consiglio dei Ministri promosse la "Prima relazione sulla situazione ambientale del Paese", la quale illustrava le conseguenze dell'inquinamento ambientale derivante dallo sfruttamento delle fonti fossili a livello climatico - come dettagliato nel rapporto Eni Sapeva di Greenpeace e ReCommon, che sarà prodotto in giudizio.

Anche qualora non si volesse inquadrare come dolosa la condotta di Ministero e CDP, peraltro, non potrebbe che riscontrarsi nel caso di specie la sussistenza della colpa, intesa sia quale violazione di norme giuridiche, sia quale negligenza e imprudenza.

Ed infatti, il MEF e CDP, quali articolazioni dello Stato, sono parimenti vincolati ai precetti contenuti nelle fonti internazionali in materia climatica, come l'Accordo di Parigi, e in materia di diritti umani, come la CEDU e la Carta di Nizza, che sono fonte di impegni giuridicamente vincolanti; ne consegue che contegni i quali si pongano in plateale contrasto con tali impegni non possono che essere ritenuti colposi, in quanto contrari ad obblighi giuridici vincolanti. Inoltre, le fonti sovranazionali del settore e le acquisizioni scientifiche in materia di emissioni di gas serra e cambiamenti climatici costituiscono altrettanti parametri di valutazione del comportamento degli agenti, il quale è senz'altro contrastante con gli obblighi di diligenza e prudenza ogni qual volta abbia l'effetto di mettere a repentaglio il diritto alla vita, alla salute e alla vita familiare indisturbata dei cittadini.

Il tutto con un'ulteriore conclusiva precisazione.

Sostiene la difesa del MEF che la vincolatività dell'Accordo di Parigi sarebbe "circoscritta al risultato da raggiungere" secondo un approccio di "autoresponsabilità degli Stati" (punto 171 della comparsa).

Il rilievo non tiene tuttavia conto di un fondamentale e preciso "obbligo di risultato" che con tale Accordo l'Italia si è assunta: quello per cui nell'ambito e attraverso l'azione per il clima, viene imposto agli Stati (e ai loro organi, tra cui MEF e CDP) anche il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani<sup>119</sup>.

Con il fondamentale corollario che, per adempiere a questi obblighi in materia di diritti umani, gli Stati debbono conformarsi in buona fede e in linea con il principio di equità<sup>120</sup>, agli obiettivi concordati collettivamente e agli obblighi esistenti di protezione contro i danni ambientali

---

<sup>119</sup> Nel preambolo dell'Accordo, le Parti hanno riconosciuto che "nel prendere provvedimenti per affrontare i cambiamenti climatici, dovrebbero rispettare, promuovere e considerare i loro obblighi in materia di diritti umani". Accordo di Parigi, in Preambolo. *Si veda anche la* Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi, 16a sessione, 15 marzo 2011, Accordi di Cancun, 1/CP.16, UN Doc. FCCC/CP/2010/7/Add.1, par. 8 (riconosce per la prima volta in una decisione dell'UNFCCC che le Parti dovrebbero rispettare pienamente i diritti umani in tutte le azioni per il clima).

<sup>120</sup> UNFCCC, al Preambolo

transfrontalieri o globali, rivalutando continuamente se tali obblighi siano sufficienti a garantire un ambiente pulito, sano e sostenibile<sup>121</sup>.

Il regime climatico riflette infatti la consapevolezza delle Parti che le azioni necessarie per raggiungere l'obiettivo generale dell'UNFCCC (la Convenzione quadro ONU sui cambiamenti climatici), ovvero prevenire "pericolose interferenze antropiche con il sistema climatico", devono evolvere in base alle migliori conoscenze scientifiche disponibili<sup>122</sup>. In definitiva, dunque, gli obblighi in materia di diritti umani impongono agli Stati di adottare azioni più ambiziose di quelle promesse a Parigi, man mano che la scienza si evolve.

## **F. LA FONDATEZZA DELLA DOMANDA EX ARTT. 2058 c.c. e 614 bis c.p.c..**

Le controparti, in forma invero piuttosto sintetica, eccepiscono l'insussistenza delle richieste ex artt. 2058 c.c. e 614 c.p.c. con argomentazioni piuttosto scarnie e rispetto alle quali si è già ampiamente argomentato nell'atto di citazione e su cui si rimanda, limitandosi in questa sede alle seguenti brevi considerazioni.

Le controparti sostengono che la richiesta ex art. 2058 c.c. sia fatta esclusivamente pro futuro.

Non è così, le richieste attoree fanno riferimento a danni già oggi subiti e danni che già oggi la scienza ci dice che verranno causati in futuro agli attori, per condotte dei convenuti fatte nel passato e nel presente e poi, in secondo luogo di evitare che costoro continuino in condotte illecite e dannose anche in futuro.

La condanna al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica può essere pronunciata con l'ordine di eliminazione di quanto illecitamente fatto, che risulti identificato come fonte esclusiva di un danno attuale destinato a protrarsi nel tempo". Cass. Civ., 27 settembre 1993, n. 9728.

Ovviamente la richiesta di risarcimento del danno per equivalente è, come insegna la giurisprudenza, un minus rispetto al 2058 c.c. che deve, e vuole, essere richiesta solamente in via subordinata o, comunque, complementare secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, Sentenza n. 4958 del 20 agosto 1981 "*la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica non esclude il diritto al risarcimento del danno per equivalente pecuniario inerente al periodo in cui il bene danneggiato è rimasto pregiudicato nella sua efficienza e godibilità*". Sulla praticabilità dell'azione inibitoria per accordare tutela giurisdizionale a primari beni di rilievo costituzionale, in primis la tutela della salute e dell'ambiente, anche nei confronti della pubblica amministrazione, la giurisprudenza della Suprema Corte risulta costante. Vedasi ad es. Cassazione civile sez. III, 27/07/2000, n. 9893, a mente della quale la tutela giudiziaria del diritto alla salute in confronto della p.a. può essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie se, prima ancora che l'opera pubblica venga messa in esercizio nei modi previsti, sia possibile accertare, considerando la situazione che si avrà una volta iniziato l'esercizio, che nella medesima situazione è insito un pericolo di compromissione per la salute

---

<sup>121</sup> Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l'ambiente, Principi quadro sui diritti umani e l'ambiente, UN Doc. A/HRC/37/59, 24 gennaio 2018, allegato 1, principio 13

<sup>122</sup> UNFCCC, Rapporto della Conferenza delle Parti sulla sua sedicesima sessione, tenutasi a Cancun dal 29 novembre al 10 dicembre 2010, Decisione 1/CP.16, FCCC/CP/2010/7/Add.1, 2011[Accordo di Cancun], al par. 4.



di chi agisce in giudizio. Ma anche Cassazione civile sez. un., 23/04/2020, n.8092 secondo cui il criterio della tutela inibitoria e quella risarcitoria del danno in forma specifica assume un carattere prioritario rispetto all'azione generale risarcitoria ex art. 2043 c.c. e ciò sia con riferimento al diritto alla salute di rango costituzionale che a quello di proprietà. Appartiene pertanto alla giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si dolga delle concrete modalità di esercizio del ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per la salute o altri diritti fondamentali della persona e chiedendo l'adozione delle misure necessarie per eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili (Cass. civ. S.U. n. 11142 dell'8.5.2017 eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili), con l'ulteriore precisazione che tale quadro giurisprudenziale è valido e operante anche in materia di danno ambientale ed è conforme alla legislazione in materia.

Inoltre, la giurisprudenza è anche chiara nell'affermare che *“la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore ... le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice -con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento ("può disporre")- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata”* (Cass. Civ., Sez. III, n. 10686 del 20 aprile 2023).

Analogamente la richiesta ex art. 614 c.p.c. è fondata ed ammissibile. La tutela inibitoria, che è una tutela di tipo preventivo, perché tende a impedire la ripetizione o la continuazione di un comportamento illecito, ha una valenza principale e non secondaria, anche in considerazione del fatto che vi sono molti settori quali i diritti di libertà, o alla salute e all'ambiente salubre, di matrice costituzionale in cui è posta al centro del sistema di tutela la persona e non i beni materiali. In sostanza tale azione si rivolge alla tutela di un diritto, e soprattutto alla tutela in futuro dello stesso, sul presupposto che si sia già verificata una lesione attuale nonché dell'ulteriore e non secondario presupposto del serio pericolo di reiterazione e continuazione della lesione dello stesso. Nel caso di specie è del tutto evidente che non ci si possa esimere dal chiedere anche una tutela inibitoria atteso che la condotta illecita di ENI rischia, se non è addirittura inevitabile, che si protragga nel tempo.

Le eccezioni delle controparti sul punto, dunque, sono inammissibili ed infondate.

@@@@@@@@

Gli attori, nei termini e nei modi di cui all'art. 171 ter c.p.c, precisano le conclusioni nei termini seguenti:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:*

***In via istruttoria***, ammettere prova per interpello e testi sui capitoli che verranno formulati nelle successive memorie istruttorie, con richiesta di CTU come specificato infra sub 1;

***Nel merito:***

- 1) *accertare, se del caso previa CTU, e dichiarare che ENI SPA, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa depositi e prestiti SPA, a seguito delle emissioni in atmosfera di gas serra, e in particolare CO2, provenienti dalle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da ENI, non hanno ottemperato e non stanno*

*ottemperando al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti di cui ENI S.p.A. si sarebbe dovuta dotare in linea con l'Accordo di Parigi, con l'art. 2 L. 240/2016 e con gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, in violazione degli artt. 2 e 8 della CEDU, così come previsto dagli artt. 2 e 7 della Carta di Nizza;*

*2) per l'effetto, accertare e dichiarare che ENI SPA, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa depositi e prestiti SPA, sono solidalmente responsabili, per violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 8 della CEDU, 2 e 7 della Carta di Nizza, e degli artt. 2043 c.c. (o in via alternativa art, 2050 o 2051 c.c.) e art. 2059 c.c., per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dagli attori per effetto delle conseguenze del cambiamento climatico che essi hanno concorso a cagionare, ivi compresi:*

*a) nei confronti degli attori persone fisiche, i danni ai beni patrimoniali di loro proprietà e i danni non patrimoniali ai beni della salute, dell'incolumità e i danni da metus , nonché per aver messo, e aver continuato a mettere, in pericolo gli stessi beni ed interessi;*

*b) nei confronti degli attori Greenpeace e ReCommon, i danni patrimoniali costituiti dalle risorse economiche e finanziarie messe in campo per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e i danni non patrimoniali conseguenti alla frustrazione dei rispettivi scopi statutari, nonché per aver messo, e aver continuato a mettere, in pericolo gli stessi beni ed interessi;*

*3) conseguentemente, condannare ENI SPA, ex art. 2058 c.c. ed ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a limitare il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di CO2 in atmosfera (Ambito 1, 2 e 3) a causa delle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da essa causa delle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da essa in misura tale che tale volume di emissioni venga ridotto di almeno il 45% a fine 2030 rispetto ai livelli del 2020, ovvero in altra misura, accertanda in corso di causa, che garantisca il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, stabilendo fin d'ora, in caso di inottemperanza, la condanna al pagamento della somma che il Giudice riterrà equa per violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento;*

*4) condannare altresì il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ex art. 2058 c.c. ed ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., ad adottare una policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui ENI S.p.A. dovrebbe dotarsi in linea con l'Accordo di Parigi e gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, nei termini indicati al predetto punto 3), stabilendo fin d'ora, in caso di inottemperanza, la condanna dei convenuti al pagamento della somma che il Giudice riterrà equa a che il Giudice riterrà equa per violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento;*

5) *in via subordinata, per l'effetto condannare i convenuti all'adozione di ogni necessaria iniziativa che garantisca il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi.*

*In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.*

Con osservanza,

Alessandria, Rovigo, Roma, 5 gennaio 2024.

Avv. Alessandro Gariglio

Avv. Matteo Ceruti

Avv. Marco Casellato